
Comune di Inverso Pinasca

Esercizio 2025

Dati aggiornati al 23/12/2024

DOCUMENTO

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2025/2026/2027**

Premessa

Nell'ambito delle "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" introdotte dal D.Lgs. 23-06-2011 n° 118 s.m.i., il processo, gli strumenti ed i contenuti della programmazione sono illustrati nell'allegato 4/1 "Principio applicato della programmazione".

È ormai una condizione acquisita che fra gli atti in esso indicati assuma particolare rilievo il Documento unico di programmazione (DUP), "strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione".

Il principio contabile della programmazione precisa: "Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi (...)", documento di particolare portata specialmente per ente di medio/grandi dimensioni al netto dell'obbligatorietà di questo passaggio.

Quanto alla parte programmatica, il DUP 2025/2026/2027 anticipa la definizione del quadro complessivo delle risorse che si stimano disponibili per il triennio, in funzione delle scelte prevedibilmente operate a livello nazionale, regionale ed in sede di formazione dello schema di bilancio di previsione, a livello locale.

Come ormai da prassi consolidata il presente documento di programmazione, potrà essere integrato entro i termini di legge con la "nota di aggiornamento" finalizzata ad adeguare le previsioni in funzione delle risorse disponibili, delle opportunità e dei vincoli presenti alla data di formazione dello schema del bilancio di previsione 2025/2026/2027, a seguito dell'approvazione del D.E.F. e del NADEF, del DEFR e della successiva nota di aggiornamento al DEFR, e rispetto ad eventuali ulteriori provvedimenti collegati alla gestione del PNRR ed alla programmazione della finanza pubblica.

Il contesto generale nel quale si colloca l'attuale fase di programmazione di bilancio continua ad essere condizionato dal conflitto Russia/Ucraina, parzialmente dalla crisi delle materie prime in generale, ed ora anche dalle incertezze dell'economia mondiale condizionata anche dal conflitto israelo/palestinese, tutte variabili del mondo esterno che incidono inevitabilmente sulla spesa corrente degli enti locali a livello di acquisto beni, servizi e lavori.

Il D.U.P. attualmente in approvazione (da integrare successivamente con la nota di aggiornamento) sconta ovviamente le difficoltà di produrre con completezza i documenti di programmazione a corredo dello stesso e del bilancio, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 118/2011 in assenza della Legge di Bilancio in fase di approvazione (ad oggi D.L. 145/2023). E' opportuno evidenziare che l'ente opera partendo dal presupposto di rispettare i termini ordinari di approvazione del Bilancio di Previsione.

Le novità e le modifiche a livello di programmazione e gestionale intervenute nell'ultimo anno incidono sulla stesura del D.U.P.:

- La vigenza dal 1° di luglio 2023 del nuovo Codice degli appalti. (D.Lgs. n. 36/2023), già entrato in vigore il 1° aprile 2023, è efficace anche per le parti che riguardano la programmazione.

- L'interazione tra DUP e PIAO per quanto attiene le sotto sezioni dedicate alla programmazione dei fabbisogni di personale, il PEG, il piano performance come da modifiche ARCONET ai principi contabili
- Le novità in termini armonizzazione contabile con le nuove modifiche al TUEL per quanto attiene iter di bilancio e programmazione ed a breve anche una modifica alla determinazione del F.P.V. per le opere sotto soglia.
- La completa applicazione delibere ARERA sul mondo dei rifiuti per quanto attiene la redazione del PEF e l'applicazione dei nuovi costi standard di riferimento approvato
- La determina di ARERA 6 novembre 2023 n. 1/2023 avente ad oggetto l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.
- La prosecuzione del PNRR e le attività tese al raggiungimento dei "milestone" che ha visto l'uscita dalle regole di gestione in PNRR delle piccole opere .
- L'approvazione del " decreto LeggePA" che ha modificato importanti aspetti sul reclutamento e sul finanziamento della spesa di personale
- Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 cd. "Decreto anticipi" che contiene misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali, misure in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, misure in materia di investimenti e sport e di lavoro, istruzione e sicurezza
- La riforma della giustizia tributaria adottata con la Legge n. 130 del 2022
- L'attuazione della legge delega fiscale (Legge 111/2023) in materia di tributi locali che comincia a prendere forma, con la prima bozza di decreto legislativo circolata alla fine di settembre e su quelli che saranno gli effetti in termini di Addizionale comunale IRPEF
- L'aggiornamento e la revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2024 in base agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, metodologia e dati che influiranno nella determinazione delle risorse assegnate con il F.S.C. 2024. (SOSE)

Indice

Premessa	2
Indice	4
LA SEZIONE STRATEGICA	7
Analisi strategica delle condizioni esterne	8
Lo scenario economico internazionale.....	8
Programmazione nazionale e regionale.....	10
Situazione e previsioni del quadro economico tendenziale	10
Quadro economico tendenziale.....	12
Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).....	15
Regole contabili, amministrative e di adeguatezza organizzativa	17
Il coordinamento tra strumenti di programmazione richiesto dall'art. 6 DL 80/2021 impone poi l'integrazione tra il Piano Anticorruzione e l'Audit PNRR nell'ambito del PIAO - Piano Integrato attività e organizzazione.	18
Criticità ed opportunità gestionali PNRR/PNC – enti locali	18
La situazione regionale - il DEFR 2025-2027 e la sua nota di aggiornamento	19
La legge di bilancio 2023 e le attuali disposizioni che incidono sulle previsioni di entrata e di spesa sul bilancio di previsione 2025.26.27.	21
Fiscalità locale	21
Equilibri di finanza pubblica	41
Analisi strategica delle condizioni interne.....	43
Dati demografici.....	44
Economia insediata	50
Il territorio	51
Le strutture	52
Indicatori economici.....	52
Grado di autonomia finanziaria	53
Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite	53
Grado di rigidità del bilancio	53
Grado di rigidità pro-capite.....	54
Costo del personale	55
Condizione di ente strutturalmente deficitario	55
Servizi pubblici locali	56
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate.....	56
Opere pubbliche	58
Investimenti programmati.....	58
Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi	59
Investimenti programmati ad oggi non finanziati e non inseriti nel piano annuale e triennale Lavori pubblici	59
Gestione del patrimonio	60
Tributi – trasferimenti e tariffe.....	61
I.M.U.....	62
Tassa sui rifiuti (TARI).....	64
Imposta di soggiorno	65
Addizionale comunale Irpef.....	70
Trasferimenti – Fabbisogni standard e FSC	72
Fondo di solidarietà comunale	72
Politica tariffaria dei servizi e Servizi a domanda individuale	73
Analisi per programmi delle necessità finanziarie	75
Analisi per tipologia delle risorse finanziarie	76
Reperimento e impiego di risorse non ricorrenti.....	76
Andamento e sostenibilità dell'indebitamento	77
Indebitamento a medio/lungo termine	77
Scelta del prestito flessibile	78
Anticipazione di liquidità.....	79
Indebitamento a breve termine	80

Equilibri di bilancio e di cassa	81
Equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica	81
Previsione di cassa	84
Rispetto tempi medi pagamento	85
Risorse umane	85
Aiuti-quater: vicesegretari e termine per l'applicazione	90
Indirizzi ed obiettivi strategici	91
LA SEZIONE OPERATIVA	94
Descrizione composizione sezione operativa	94
Parte Prima	95
Impegni pluriennali	100
Parte Seconda	100
Opere pubbliche	100
Scheda a: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027	102
Scheda b: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027	103
Scheda c: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027	105
Scheda d: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027	106
Scheda e: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027	108
Scheda f: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027	110
Programma triennale di forniture e servizi	111
Scheda g: programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027	112
Scheda h: triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027	113
Scheda i: triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027	115
Piano triennale di contenimento della spesa	116
Fabbisogno personale (P.F.P.)	117
Eliminazione vincoli	119
Servizi PagoPa	119
Fondo garanzia debiti commerciali	120
Fondo crediti di difficile esazione	121
Proventi da titoli abilitativi edilizi	123
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali	124
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (tabelle)	125
Quadro di sintesi PNRR	125

Comune di Inverso Pinasca

Esercizio 2025

PARTE PRIMA

LA SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ (***) **da compilare manualmente**), con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, ovvero sino al _____ (***) **da compilare manualmente**). Individua gli indirizzi strategici dell'Ente (ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione) da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

La redazione della sezione strategica (SeS) prevede una analisi di contesto. Ossia l'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
2. risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni e con i vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio.

(*) Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Analisi strategica delle condizioni esterne

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, come da principi contabili, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali e rispetto allo scenario internazionale;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF e DEFR e relative note di aggiornamento).

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Lo scenario economico internazionale


Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, per quanto possibile sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano, negli anni passati sicuramente complicato dall'onda lunga dell'emergenza epidemiologica ed economica da Covid.19, ed ora dal conflitto Russo/Ucraino, ed ancora dalle spinte inflazionistiche internazionali date in primis dall'aumento dei costi delle materie prime con particolare peso dell'aumento costi energia elettrica e gas che seppure ridotto rispetto all'annualità 2022 incide senza dubbio sulla spesa corrente degli enti e non ultimo dal conflitto israelo/palestinese che ha aumentato le incertezze a livello di economia globale che già di suo evidenziava ampi segnali di rallentamento.

Superata la fase critica della pandemia e attenuatisi gli effetti dello shock energetico, nel 2023 l'economia globale è cresciuta a un ritmo stimato pari al 3,1 per cento, solo lievemente inferiore a quello dell'anno precedente (3,3 per cento). In presenza di un complesso contesto geopolitico, la crescita è stata sostenuta da un'intonazione della politica di bilancio moderatamente espansiva e dal graduale ripristino delle catene globali del valore. D'altra parte, la politica monetaria restrittiva, seguita dalle maggiori banche centrali dei Paesi OCSE a partire dal 2022, ha esercitato un freno alla crescita. Considerando la performance delle diverse aree geo-economiche, tra le economie avanzate, il PIL degli Stati Uniti è tornato ad aumentare a un ritmo prossimo a quello pre-pandemia (al 3,1 per cento dallo 0,7 per cento del 2022), mentre la crescita europea ha marcatamente rallentato, allo 0,4 per cento nell'area euro, dal 3,4 per cento del 2022, e allo 0,1 per cento nel Regno Unito, dal 4,3 per cento. Le due maggiori economie asiatiche hanno riportato un'accelerazione della crescita, che è risultata di poco superiore al 5,0 per cento in Cina (+2,2 p.p.) e ha sfiorato il 2 per cento in Giappone (+1 p.p.). Contemporaneamente, si è registrata una contrazione del volume del commercio internazionale, con gli scambi di beni in riduzione dell'1,9 per cento dal 3,3 per cento dell'anno precedente². Tali difficoltà sono derivate principalmente dalla minore domanda di alcune economie avanzate e dall'iniziale rallentamento delle economie dell'Est asiatico, sebbene queste ultime siano poi risultate più dinamiche in chiusura d'anno. Alla riduzione degli scambi di beni si è accompagnato l'aumento di quelli dei servizi nella quasi totalità del 2023. Il prolungarsi della guerra in Ucraina, che ha determinato un inasprimento delle sanzioni alla Russia³, nonché il mutamento delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina⁴, hanno continuato a plasmare la ricomposizione dei flussi commerciali. La frammentazione del quadro globale è confermata dall'introduzione di un numero crescente di restrizioni al commercio⁵. Sono continuate ad aumentare anche le c.d. 'politiche di prossimità', attraverso cui i Paesi orientano le relazioni commerciali verso economie più affini sul piano geo-politico (friend-shoring), al fine di mitigare i rischi⁶, e perseguono obiettivi di rientro nel territorio nazionale delle produzioni ritenute più strategiche (reshoring). A partire

dall'autunno del 2023, nuove tensioni geopolitiche si sono manifestate nello scenario globale. Alla ripresa delle ostilità in Medio Oriente dello scorso ottobre hanno fatto seguito nel mese successivo gli attacchi delle milizie yemenite degli Houthis verso alcune navi mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso. I rischi derivanti dalle aggressioni in uno dei nodi nevralgici degli scambi internazionali, presso cui transita circa il 12 per cento delle merci mondiali, hanno indotto le principali compagnie di navigazione a circumnavigare il continente africano, passando per il Capo di Buona Speranza. Tale strozzatura al trasporto marittimo di merci si è aggiunta a quella già presente nel Centro America, dove la navigabilità del Canale di Panama si è ridotta nel corso del 2023, a causa della siccità derivante dalla combinazione del fenomeno climatico noto come El Niño con il riscaldamento globale. Questi ostacoli al trasporto hanno allungato i tempi di consegna delle merci, con conseguenti pressioni sui prezzi. Nonostante il complessivo rallentamento della ripresa economica, i mercati del lavoro hanno mostrato una sorprendente capacità di tenuta. I tassi di disoccupazione hanno raggiunto i livelli più bassi degli ultimi decenni, riflettendo dinamiche dell'occupazione più elevate rispetto a quelle della partecipazione al mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione globale nel 2023 è stato del 5,1 per cento, in moderato miglioramento rispetto al 2022; allo stesso tempo, i tassi di partecipazione al mercato del lavoro hanno recuperato i livelli precedenti alla pandemia nella maggior parte dei Paesi.

Nel complesso, nonostante i favorevoli andamenti occupazionali, nel 2023 non si sono verificate accelerazioni delle dinamiche salariali, anche tenendo conto degli elevati tassi d'inflazione del 2022 e ancora registrati a inizio anno. Negli Stati Uniti, la crescita su base annua delle retribuzioni medie orarie è passata dal 4,7 per cento di aprile al 4,3 per cento nei mesi finali del 2023¹². Nell'area euro i salari nominali orari sono cresciuti del 4,9 per cento nel primo trimestre del 2023, rallentando poi al 3,1 per cento nel quarto trimestre¹³. Le dinamiche salariali non hanno, quindi, ostacolato eccessivamente la discesa dell'inflazione a livello globale. Nel 2023 l'inflazione mensile dell'area OCSE è passata dal 9,2 per cento di gennaio al 6,0 per cento di dicembre; nel mese di gennaio 2024 il tasso si è portato al 5,7 per cento.

FIGURA II.1: INFLAZIONE AL CONSUMO DEI MAGGIORI PAESI (variazioni % a/a)



Fonte: Refinitiv.

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Programmazione nazionale e regionale

Situazione e previsioni del quadro economico tendenziale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno collocare le scelte programmatiche a livello locale, espresse tramite il D.U.P. 2025/2026/2027, coordinandole rispetto allo scenario economico internazionale e italiano, come descritto nel Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato dal Consiglio dei ministri dell'9 aprile 2024, evidenziando che mai come in questo momento storico l'evoluzione delle condizioni economiche è così rapida e convulsa, da essere perennemente in condizioni di richiedere aggiornamenti, ed una revisione degli effetti potenziali sulla realtà degli enti Locali.

Nel 2023 il tasso di crescita del prodotto interno lordo reale, 0,9 per cento, è risultato lievemente più elevato di quanto previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) dello scorso settembre (0,8 per cento). Si conferma la solidità dell'economia italiana, che nel periodo post-pandemico, a fronte di un quadro geopolitico ed economico connotato da elevata instabilità, ha ripetutamente registrato tassi di crescita annuali al di sopra della media europea. Particolarmente positivo è stato il comportamento delle esportazioni; infatti, negli ultimi anni in media la quota italiana nel commercio internazionale è stata mantenuta, a riprova della capacità competitiva del nostro settore industriale. Lo scorso anno, dopo la pausa nella crescita registrata nel secondo trimestre, l'attività economica ha ripreso a espandersi a ritmi moderati, intorno a due decimi di punto ogni trimestre, sostenuta dalla crescita dei servizi e delle costruzioni. I dati più recenti portano a stimare un andamento simile per la prima parte del 2024. Infatti, sebbene la produzione industriale abbia segnato un arretramento a gennaio, nello stesso mese le costruzioni hanno registrato un forte incremento e le indagini presso le imprese dei primi tre mesi dell'anno segnalano un miglioramento sia delle condizioni correnti sia delle aspettative, più sensibile per il settore dei servizi. In buona sostanza a livello generale si è tornati ai livelli pre-crisi pandemica.

FIGURA I.1: PRODOTTO INTERNO LORDO E PRODUZIONE INDUSTRIALE



Fonte: ISTAT.

La previsione tendenziale di crescita del PIL in termini reali per il 2024 si attesta all'1,0 per cento. La marginale revisione al ribasso rispetto allo scenario programmatico della NADEF (1,2 per cento) è legata ad una scelta prudentiale, dato l'incerto contesto internazionale. Secondo le nuove previsioni, l'espansione del PIL per l'anno in corso sarebbe guidata dalla domanda interna al netto delle scorte, con queste ultime che tornerebbero a fornire un contributo positivo; al contrario, sarebbe nullo quello delle esportazioni nette. Le esportazioni, dopo il rallentamento del 2023, riprenderanno slancio, ma ciò sarà accompagnato da una risalita delle importazioni. Dal lato dell'offerta, la previsione del valore aggiunto in termini di volumi sconta una graduale ripresa dell'industria manifatturiera dopo la quasi stagnazione del 2023 (+0,2 per cento), una crescita moderata ma relativamente stabile dei servizi e un fisiologico rallentamento delle costruzioni dopo il periodo di forte crescita stimolato dagli incentivi edilizi. La nuova proiezione macroeconomica per il 2024 si caratterizza anche per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto a settembre scorso. Il protrarsi del rallentamento della dinamica dei prezzi al consumo, particolarmente sostenuto nella seconda metà del 2023, unitamente alle misure di bilancio finalizzate ad espandere il reddito disponibile, dovrebbe favorire l'aumento del potere d'acquisto delle famiglie, con un impatto positivo sull'evoluzione dei consumi. Tuttavia, nonostante un profilo trimestrale più dinamico sin da inizio del 2024, il valore annuo della spesa delle famiglie risentirà del calo registrato nell'ultimo trimestre del 2023, a causa di un effetto statistico di trascinamento negativo. La domanda interna, nel complesso, risulterebbe leggermente meno dinamica rispetto all'anno precedente, condizionata ancora dalle rigide condizioni di accesso al credito presenti sul mercato, sebbene queste ultime appaiano destinate a migliorare gradualmente. Tanto i mercati quanto il consenso dei previsori si attendono che la discesa dell'inflazione dell'area euro verso l'obiettivo del 2 per cento della Banca Centrale Europea (BCE) porterà ad un allentamento graduale delle condizioni monetarie e del costo del credito, innescando una dinamica più favorevole della spesa in consumi, e anche degli investimenti, nella seconda metà dell'anno. Gli investimenti beneficeranno anche delle risorse messe a disposizione attraverso il PNRR, oltre che della riduzione dei costi degli input legata alla discesa dei prezzi energetici e della capacità di autofinanziamento delle imprese accumulata tramite i margini di profitto ottenuti negli ultimi anni. Tutto ciò sortirà effetti positivi sull'occupazione. Le condizioni del mercato del lavoro restano buone: il tasso di disoccupazione è previsto scendere a una media del 7,1 per cento nell'anno in corso pur in presenza di una tendenza al rialzo del tasso di partecipazione al lavoro. I redditi reali, grazie anche ai rinnovi contrattuali, dovrebbero aumentare nel corso del 2024. Guardando all'intero orizzonte previsivo, si prospetta un tasso di crescita del PIL pari all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente, nei due anni successivi. Le nuove stime tengono conto di una pluralità di fattori. Nell'insieme si confermano la capacità di ripresa dell'economia italiana e della sua domanda interna, la tenuta del settore estero e il comportamento favorevole del mercato del lavoro. Si tiene anche conto dello stimolo fornito dal PNRR, sia pur senza considerare pienamente i suoi effetti espansivi dal lato dell'offerta e sulle stime di prodotto potenziale. Con riferimento al 2027, il dato di crescita risente, inoltre, del fatto che l'esercizio previsivo è a legislazione vigente e, di conseguenza, il quadro di finanza pubblica per tale anno incorpora un livello significativamente più basso degli investimenti fissi lordi, correlato al venire meno del PNRR.

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1) (variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2023	2024	2025	2026	2027
PIL	0,9	1,0	1,2	1,1	0,9
Deflatore PIL	5,3	2,6	2,3	1,9	1,8
Deflatore consumi	5,2	1,6	1,9	1,9	1,8
PIL nominale	6,2	3,7	3,5	3,0	2,7
Occupazione (ULA) (2)	2,2	0,8	1,0	0,8	0,8
Occupazione (FL) (3)	2,1	1,1	0,9	0,8	0,8
Tasso di disoccupazione	7,7	7,1	7,0	6,9	6,8
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	0,5	1,3	2,0	2,1	2,2

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).


Obiettivo e conseguenza generale di questa situazione comunque ancora difficile è la necessità di liberare risorse riducendo il debito e migliorando i parametri di riferimento, in una economia che di fatto non cresce a fronte di un debito in progressiva crescita con il picco post-pandemico.

Quadro economico tendenziale

Secondo le stime provvisorie diffuse dall'Istat lo scorso 5 aprile, nel 2023 l'incidenza dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto al PIL si è attestata al 7,2 per cento, in miglioramento rispetto all'8,6 per cento del 2022; si sono ridotti sia il disavanzo del saldo primario (di 0,9 punti percentuali), sia la spesa per interessi. Hanno contribuito a tale risultato la tenuta dell'economia e la riduzione del perimetro delle misure legate all'emergenza energetica. Ne è conseguita una dinamica vivace del gettito fiscale (+6,3 per cento rispetto al 2022) pur in presenza di una pressione fiscale sostanzialmente invariata (al 42,5 per cento). Allo stesso tempo, il deficit è risultato superiore di 1,9 punti percentuali rispetto all'obiettivo programmatico fissato nella NADEF 2023, in ragione dei maggiori costi relativi al Superbonus (1,9 per cento del PIL) rilevati dall'Istat in sede di compilazione del conto delle amministrazioni pubbliche. Il rapporto debito/PIL a fine 2023 è stimato pari al 137,3 per cento, in diminuzione di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tale stima risulta inoltre più contenuta, per circa 2,9 punti percentuali, della previsione della scorsa NADEF. L'evoluzione appena descritta è stata favorita dalla recente revisione al rialzo del livello del PIL relativo al 2022 e, per il 2023, da un incremento del PIL nominale maggiore della previsione. Positivo anche l'andamento del fabbisogno di cassa del settore pubblico, che è risultato inferiore alle previsioni di 0,6 punti percentuali. Rispetto al massimo storico registrato nel 2020 (154,9 per cento), il rapporto debito/PIL risulta ora inferiore di ben 17,6 punti percentuali.

L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente considera le informazioni disponibili al momento della predisposizione di questo Documento, tra cui il nuovo quadro macroeconomico tendenziale, gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026, i provvedimenti approvati nei primi mesi dell'anno in corso e quanto emerso nell'ambito dell'attività di monitoraggio sull'andamento di entrate e uscite della PA. Il nuovo quadro tendenziale, inoltre, tiene conto dell'aggiornamento del profilo temporale delle spese finanziate dal PNRR alla luce delle modifiche al Piano approvate dal Consiglio dell'Unione europea (UE) l'8 dicembre 2023.

FIGURA I.2: INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO LORDO DELLA PA IN RAPPORTO AL PIL



Fonte: Istat e Banca d'Italia. Dal 2024, previsioni dello scenario tendenziale.

Nonostante la crescita prevista dell'incidenza della spesa per interessi sul PIL, dovuta alla trasmissione della politica monetaria restrittiva a una quota sempre maggiore di titoli del debito pubblico, la previsione a legislazione vigente per il quadriennio 2024-2027 conferma il progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL lungo tutto l'orizzonte di previsione. L'indebitamento netto tendenziale della PA è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, in linea con quanto previsto nella NADEF e in netta diminuzione rispetto allo scorso anno (7,2 per cento). Nel prossimo triennio, il deficit tendenziale scenderà al 3,7 per cento del PIL nel 2025, al 3,0 per cento nel 2026 e quindi al 2,2 per cento l'anno successivo. L'esaurimento dell'impatto di finanza pubblica delle misure emergenziali legate alle crisi pandemica ed energetica si rifletterà sul saldo primario, che quest'anno risulterà in netto miglioramento rispetto al 2023 (passando dal -3,4 per cento del PIL al -0,4 per cento) e tornerà in surplus già dal prossimo anno (allo 0,3 per cento del PIL). Sul risultato fornirà un contributo determinante anche la netta riduzione prevista degli oneri relativi al Superbonus. Il rafforzamento dei saldi sarà accompagnato da un ulteriore aumento degli investimenti pubblici, che contribuirà al miglioramento della composizione della spesa. I

Ecco che a fronte di questi macro-dati ed a fronte della complessa situazione economica internazionale, ed un impatto comunque di una politica monetaria sostanzialmente restrittiva, malgrado la progressiva riduzione dei tassi di interesse e le conseguenze della guerra in Ucraina e medio oriente sono elementi che nella predisposizione del D.U.P. nell'analisi del contesto esterno devono essere presi in considerazione.

Per tali motivi il quadro di finanza pubblica riflette un'impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2025-2027 a causa del rallentamento dell'economia in corso. Tale rallentamento seppure vi sia una fase regressiva dell'inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 ed anni successivi è prevista in riduzione ed è per il Governo obiettivo prioritario. Resta in ogni caso confermato l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.

Gli interventi previsti dalla programmazione finanziaria del Governo riflettono tale impostazione:

- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate

Il quadro generale evidenzia come sebbene l'indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l'aggiustamento strutturale prefigurato e l'andamento dell'aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell'Unione Europea. Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.

Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.

A fronte della Relazione semestrale della "Banca d' Italia " si aggiungono ancora questi elementi che dovranno fungere da guida nella relazione del D.U.P. 2025/2026/2027 per quanto attiene ai riflessi a livello locale.

Riassumendo la Relazione Bankitalia prevede un anno di sfide economiche e prende atto che l' economia globale ha continuato a espandersi nel 2023, sebbene le prospettive a breve termine rimangano deboli a causa di vari fattori, tra cui politiche monetarie restrittive e tensioni geopolitiche. La crescita economica mondiale per il 2024 è stimata al 3%, un valore inferiore alla media dei primi vent'anni di questo secolo. L'incertezza economica è alimentata dalle tensioni politiche e commerciali tra Stati Uniti e Cina, nonché dai conflitti in diverse regioni del mondo.

In questo contesto, l'Italia ha mostrato segni di ripresa, con un incremento del PIL del 3,5% tra il 2019 e il 2023, superiore alla crescita di Francia e Germania nello stesso periodo.

L' Economia italiana evidenzia una ripresa da consolidare. Le previsioni di Bankitalia su PIL e inflazione fino al 2026 prendono atto che l' economia italiana ha beneficiato di politiche monetarie e di bilancio espansive, oltre a un processo di ristrutturazione produttiva. Il saldo della bilancia commerciale è tornato positivo dopo lo shock energetico, e il paese è oggi creditore netto nei confronti del resto del mondo per 155 miliardi di euro.

L'Italia affronta anche una significativa sfida demografica. Si prevede che entro il 2040 il numero di persone in età lavorativa diminuirà di 5,4 milioni, nonostante un afflusso netto dall'estero. Questo calo demografico potrebbe tradursi in una riduzione del PIL del 13%.

Il 2023 è stato invece un anno favorevole per le banche italiane, con un rendimento del capitale superiore al 12%. La redditività è stata sostenuta dall'abbondante liquidità e dal rialzo dei tassi ufficiali. Tuttavia, è fondamentale mantenere la vigilanza per affrontare future tensioni economiche.

Leggendo i numeri in breve ecco una sintesi dei dato macro-economici riportati della Relazione annuale della Banca d'Italia per l'anno 2023.

- Crescita PIL 2019-2023: +3,5%
- Saldo commerciale positivo: 155 miliardi di euro

- Diminuzione forza lavoro entro 2040: -5,4 milioni
- Rendimento capitale bancario: >12%
- Investimenti in tecnologie digitali: 17% delle imprese industriali

Guardando al futuro l'Italia deve affrontare il calo demografico e accelerare la produttività per sostenere ritmi di sviluppo economico sostenuti. Le riforme della giustizia civile e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione sono passi positivi che devono essere consolidati. Inoltre, la piena attuazione degli investimenti e delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) potrebbe innalzare il prodotto interno lordo di oltre due punti percentuali nel breve termine, con effetti duraturi sulla crescita della produttività.

Non si deve sottovalutare purtroppo la scarsa crescita della produttività del lavoro; solo nel 2023 gli investimenti sono tornati a superare i livelli pre-crisi e le ore lavorate sono ancora indietro. L'evoluzione dei salari riflette questa stasi produttiva: il reddito reale disponibile delle famiglie è fermo al 2000.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

E' una situazione ormai acquisita come l'Unione Europea abbia risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU) che è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire un maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Per l'Italia il NGEU continua a rappresentare un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto: il Piano per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Si evidenzia come la struttura del PNRR sia articolata in sei Missioni e 16 Componenti: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Rivoluzione verde, e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Le missioni in sintesi :

1. **“Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”**: 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal PNRR e 8,5 miliardi da FC. Obiettivi: promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.

2. **“Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”**: 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal PNRR e 9,3 miliardi dal FC. Obiettivi: migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
3. **“Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”**: 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal PNRR e 6,3 miliardi dal FC. Obiettivi: sviluppo razionale di un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese. e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
4. **“Istruzione e Ricerca”**: 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal PNRR e 1 miliardo dal FC. Obiettivi: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
5. **“Inclusione e Coesione”**: 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal PNRR e 2,6 miliardi dal FC. Obiettivi: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale.
6. **“Salute”**: 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal PNRR e 2,9 miliardi dal FC. Obiettivi: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure

(* Integrare le Missioni elencate ed Aggiungere eventualmente delle altre in relazione al proprio ente)**

.....

Nel dettaglio il PNRR il fondo complementare prevedono la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali sulle seguenti linee di intervento:


- Digitalizzazione della pubblica amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali (incluso il rafforzamento delle infrastrutture digitali, la facilitazione alla migrazione al *cloud*, l’offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT)
- Valorizzazione di siti storici e culturali, migliorando la capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità dei luoghi (sia dei ‘grandi attrattori’ sia dei siti minori)
- Investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti.
- Investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici con particolare riferimento alle scuole.
- Investimenti per affrontare e ridurre i rischi del dissesto idrogeologico.
- Investimenti nelle infrastrutture idriche (ad es. con un obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti per l’acqua potabile del -15% su 15k di reti idriche),
- Risorse per il rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale (con bus a basse emissioni) e per il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa. Modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie regionali.
- Asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (con la creazione di 152.000 posti per i bambini 0-3 anni e 76.000 per la fascia 3-6 anni)
- Scuola 4.0: scuole moderne, cablate e orientate all’innovazione grazie anche ad aule didattiche di nuova concezione (ad es. con la trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in *connected learning environments* e con il cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici e relativi dispositivi) Risanamento strutturale degli edifici scolastici(ad es. con l’obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici)
- Politiche attive del lavoro e sviluppo di centri per l’impiego.
- Rafforzamento dei servizi sociali e interventi per le vulnerabilità (ad es. con interventi dei Comuni per favorire una vita autonoma delle persone con disabilità rinnovando gli spazi domestici, fornendo dispositivi ICT e sviluppando competenze digitali).

- Rigenerazione urbana per i comuni sopra i 15mila abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane (possibile coprogettazione con il terzo settore). Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. Strategia nazionale per le aree interne.
- Assistenza di prossimità diffusa sul territorio e cure primarie e intermedie (ad es. attivazione di 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità) Casa come primo luogo di cura (ad es. potenziamento dell'assistenza domiciliare per raggiungere il 10% della popolazione +65 anni), telemedicina (ad es. televisita, teleconsulto, telemonitoraggio) e assistenza remota (ad es. con l'attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali) Aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzature per diagnosi e cura (ad es. con l'acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature) e delle infrastrutture (ad es. con interventi di adeguamento antisismico nelle strutture ospedaliere).

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

La nuova governance del Pnrr è riassumibile in questo schema:



(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Regole contabili, amministrative e di adeguatezza organizzativa

E' utile confermare la portata della Circolare RGS 29/2022 la quale evidenzia la necessità di creare una sezione specifica PNRR nell'ambito del DUP. Anche gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile richiamato prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, illustrano il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la

modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura.

Una specifica sezione PNRR deve poi essere inserita anche nel sito dell'ente, nel LINK amministrazione trasparente, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 97/2016.

Il coordinamento tra strumenti di programmazione richiesto dall'art. 6 DL 80/2021 impone poi l'integrazione tra il Piano Anticorruzione e l'Audit PNRR nell'ambito del PIAO - Piano Integrato attività e organizzazione.

(* Riportare eventualmente l'organizzazione interna dell'ente e le azioni in atto per adeguare la struttura ad una funzionale gestione del PNRR)**

.....

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Criticità ed opportunità gestionali PNRR/PNC – enti locali

E' utile effettuare un rimando al Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" come convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56 pubblicata nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2024 (S.O. n. 19) facendo proprie alcune considerazioni e rilevazioni desumibili dalla "Nota sintetica" dell' ANCI

I contenuti di interesse per Comuni e Città metropolitane sono numerosi .

E' utile ai fini del D.U.P. Enti Locali richiamare le disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

La norma in commento ha la finalità di recuperare le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo PNRR e di dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure di finanziamento dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari nonché dai Comuni e dalle Città metropolitane. Ciò risponde alle reiterate richieste di ANCI. Per il quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti delle opere PNRR (comprese quelle fuoriuscite e quelle entrate ora nel Piano), l'articolo 1 reca una manovra che richiede copertura finanziaria per 15,5 miliardi di euro sul periodo 2024-2029 (co. 8) di cui:

- 9,4 mld. per incremento del fondo rotativo per attuazione PNRR
- 3,4 mld per l'utilizzo dei definanziamenti dal PNRR
- 2,6 mld. per incrementi autorizzazioni di spesa decise con il dl 59/2021 (PNRR-1).

Di questi, circa due miliardi sono in realtà spostamenti sul 2027-28 (aumenti di spesa) di stanziamenti a suo tempo decisi sul 2024-26 (diminuzioni). In questo ammontare complessivo (che aumenta a circa 17 mld. nell'arco 2024-2030 in termini di fabbisogno) è di fatto compreso il ritorno ai finanziamenti nazionali originari degli interventi dei Comuni relativi a:

- piccole e medie opere, completamente fuoriusciti dal PNRR
- rigenerazione urbana, parzialmente fuoriusciti dal PNRR 2

Mentre il rifinanziamento dei Piani urbani integrati (anch'essi parzialmente fuoriusciti dal PNRR) è esplicitato per 1,6 mld. di euro (co. 5). Sono altresì rifinanziati gli interventi di Infrastrutture sociali Aree interne (500 mln. tra il 2024-29) e Beni confiscati alle mafie (300 mln. per lo stesso periodo)

La copertura è indicata nel comma 8 con una lunga serie di riduzioni di spesa (41 voci), di cui le principali riguardano (per complessivi 12 mld):

- 4,9 mld. da Fondo sviluppo e coesione (FSCoe) tra il 2024 e il 2027
- 1,7 mld. FSCoe 2027-29 "in termini di sola cassa"

- 1,8 mld. da fondi destinati ai Comuni per piccole opere (1,06 mld.) 2027-29 e medie opere (700 mln., 2027), cui si aggiungono 565 mln. per aree terremoti e beni culturali, direttamente o indirettamente incidente sui Comuni, recuperati con rifinanziamenti di pari importo su anni successivi (2027-28)
- 1,36 mld. sul 2026-28 da fondo investimenti ex co. 140 l. 232/2016 (per investimenti / sviluppo infrastrutturale “anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione” da parte dell’UE), il cui stanziamento era di 3mld./anno
- 900 mln. da riduzione FOI - Fondo opere indifferibili (sostegno revisione prezzi)sugli anni 2025-26.
- 800 mln. da riduzione finanziamento rimborsi fiscali (2027-28)

A queste coperture se ne aggiungono molte altre di dimensione unitaria minore: altri fondi di riserva di parte capitale per 420 mln., 1,4 mld su diversi interventi in Sanità, 1,12 mld. su diversi interventi in trasporti, 1,24 mld. su altri interventi. Tra questi ultimi si segnalano, in quanto di interesse specifico, piccole riduzioni su Pinqua (-40 mln. 2027-28) e su edilizia scolastica (non solo locale, -60 mln. nel 2026-28).

E’ opportuno dedicare attenzione ai seguenti contenuti sia a livello di programmazione che di gestione:

- art. 2 - Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
- art. 6 - Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
- art. 7 - Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
- art. 8 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
- art. 9 - Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali
- art. 11 - Anticipazioni al 30 per cento
- art. 12 - Semplificazione in materia di appalti, semplificazioni contabili, e di reclutamento del personale, semplificazione del sistema REGIS, poteri commissariali dei Sindaci per opere PNRR
- art. 15 - Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell’infanzia
- art. 19 - Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale
- art. 21 - Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni
- art. 32 - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali- “Opere medie”
- art. 33 - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»
- art. 34 - Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati
- art. 35 - Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana
- art. 36 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
- art. 40 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

La situazione regionale - il DEFR 2025-2027 e la sua nota di aggiornamento

(* ATTENZIONE: il paragrafo successivo riporta le informazioni relative alla regione Piemonte. Per gli enti che si trovano in altre regioni sostituire il paragrafo (dati desumibili dal DEFR oppure dalle relazioni della Camera di Commercio regionale))**

Ad oggi, in assenza del DEFR Regione Piemonte 2025/2026/2027, restano valide le linee programmatiche del vigente documento di programmazione approvate nel 2023 .

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), definito nella vecchia denominazione documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), definisce, sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale, il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione e attuazione delle politiche della Regione

Il DEFR , Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale (DPEFR), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è presentato, ai sensi della nuova normativa (D.Lgs. 118/2011), dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

Il documento, oltre a inquadrare la situazione piemontese nell'ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadisce le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio pluriennale, quali il mantenimento della spesa e dei servizi sui livelli , l'avviamento di un programma di investimenti, la lotta all'evasione fiscale. Ad oggi risultano vigenti i seguenti documenti di programmazione:

- CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio regionale 28 giugno 2023 n. 4-7131 Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024-2026
- CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2023, n. 255-25285. Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024-2026

Il documento inquadra la situazione piemontese nell'ambito delle tendenze internazionali e nazionali, ribadendo le politiche da perseguire, già tracciate nel bilancio pluriennale, come il mantenimento della spesa e il livello dei servizi, l'avviamento di un programma di investimenti e la lotta all'evasione fiscale.

Il documento è suddiviso in tre sezioni , la prima include il quadro sintetico del contesto economico-finanziario e istituzionale di riferimento; la seconda descrive gli obiettivi strategici della programmazione regionale in campo economico, sociale e territoriale; la terza contiene l'analisi della situazione finanziaria della Regione alla luce del quadro tendenziale di finanza pubblica e delle manovre di risanamento finanziario.

(* Attenzione: ogni ente veda dal sito regionale i propri)**

A livello di ricaduta sugli enti locale è importante segnalare le potenzialità degli interventi previsti che sono riassumibili in :

- Interventi formativi per l'inclusione socio-lavorativa di soggetti vulnerabili - a.f. 2024/2025
- CSR 2023 – 2027. Investimenti produttivi forestali - Tipologia B Vivaistica forestale (SRD15.2)
- Prolungamento orario asili nido - anno educativo 2024-2025
- CSR 2023-2027. Investimenti per ridurre le emissioni (SRD02_A)
- Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane piemontesi per la partecipazione a fiere - secondo semestre 2024
- Promozione della genitorialità positiva - 2024-2026
- CSR 2023-2027. Investimenti in infrastrutture turistiche (SRD07 Az.4)
- Interventi in favore delle donne vittime di violenza sole e/o con figli e figlie svolti dai Centri antiviolenza e da Case rifugio per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello
- Sostegno a percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, sole e con figli - Azione 1
- Disciplinare di attuazione delle Strategie Urbane d'Area (SUA) – Addendum
- Ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna 2024/2025

- Interventi per aumentare la resilienza dei territori fluviali al cambiamento climatico. Misura B - Sportello 2024
- Misura sull'attrazione e il sostegno agli investimenti
- Servizi di informazione orientativa degli INFORMAGIOVANI del Piemonte – II edizione
- Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici regionali - art. 21 della l.r. n. 14/2016 - rivolto alle ATL annualità 2024
- Bandi per promozione turistica e prodotti locali
- CSR 2023-2027. Investimenti in reti primarie e sottoservizi (SRD07 Az.3)
- Bando per la foresta urbana
- Bandi e finanziamenti per interventi manutentivi e messa in sicurezza assetto idrogeologico

Solo per citarne alcuni in aggiunta ai vari interventi di POR-FESR cofinanziati dall' Unione europea

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

La legge di bilancio 2023 e le attuali disposizioni che incidono sulle previsioni di entrata e di spesa sul bilancio di previsione 2025.26.27.

In attesa dei provvedimenti che incideranno sulla finanza pubblica locale 2025 e seguenti annualità, prendiamo a riferimento, le novità introdotte dalla normativa che incidono anche sulle disponibilità di risorse 2025 e seguenti annualità.

(*** Aggiungere eventuali riferimenti alla situazione che andrà a delinearsi nel singolo ente a fronte delle novità che sono contenute nella riforma che si riepiloga nel quadro che segue)

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Fiscalità locale

La «riforma» dei tributi locali attuativa della delega fiscale

L'attuazione della legge delega fiscale (Legge 111/2023) in materia di tributi locali comincia a prendere forma, con la prima bozza di decreto legislativo circolata alla fine di settembre.

La bozza di decreto, attuativa della norma dell'articolo 13 della legge sopra citata, prevede alcuni interventi in materia, peraltro complessivamente poco incisivi e non risolutivi di molte questioni sorte in questi anni.

In primo luogo sono previsti alcuni principi di carattere generale, che impongono agli enti locali di assicurare, nella disciplina dei propri tributi, la completa attuazione di quelli dettati dallo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) - per la verità sussistenti in larga parte da oltre 20 anni - e di osservare le disposizioni di cui ai Dlgs 472/1997-471/1997 (articolo 13) in materia di sanzioni tributarie (peraltro coperta da riserva di legge il cui rispetto era già cogente).

Principi che “invitano” gli enti territoriali ad adottare iniziative in materia di collaborazione con il contribuente (dall'assistenza e consulenza giuridica, alla diffusione di informazioni tributarie, alla semplificazione degli adempimenti, al potenziamento degli istituti premiali degli adempimenti spontanei, alla

compensazione e il rimborso dei crediti, eccetera).

Proprio su quest'ultimo fronte, la bozza di decreto introduce la facoltà per gli enti di disciplinare definizioni agevolate dei propri tributi, prescindendo dalle previsioni statali.

Nel prevedere questo apparentemente ampio potere locale derogatorio del principio della indisponibilità della pretesa tributaria, il legislatore introduce tuttavia alcuni paletti, limitando il ricorso alle definizioni solo ad esigenze straordinarie, al fine di evitare di compromettere l'ordinaria attività di riscossione, nonché in casi eccezionali e con riferimento a periodi temporali limitati.

Inoltre, sarà possibile rinunciare o ridurre sanzioni e interessi, mentre la pretesa tributaria potrà essere solo ridotta ma non annullata (senza però porre limiti massimi a tale riduzione). Al tempo stesso gli enti avranno la possibilità di estendere automaticamente anche ai propri tributi le future forme di definizione previste dalla legge in materia di tributi statali, così come di stabilire definizioni agevolate delle controversie tributarie o di procedure in corso di accertamento. Le definizioni agevolate potranno riguardare anche le entrate patrimoniali.

La bozza di decreto perfeziona anche alcuni strumenti già a disposizione degli enti territoriali per contrastare l'evasione da versamento e quella volta a sottrarre base impositiva.

Sul primo versante, viene puntualizzata la facoltà di negare il rilascio o il rinnovo di licenze, concessioni e autorizzazioni o di porre fine alle stesse nel caso di irregolarità relative al pagamento dei tributi, definitivamente accertate. Facoltà oggi prevista dall'articolo 15-ter del DL 34/2019, seppure nella più ampia ipotesi di irregolarità nel pagamento dei tributi (a prescindere quindi dall'accertamento definitivo delle somme dovute).

Sul secondo, invece, si cerca di incrementare la disponibilità e l'utilizzabilità delle informazioni necessarie anche per l'attività di controllo, mediante la creazione di un Comitato di coordinamento per la razionalizzazione del sistema di rilevazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi degli enti territoriali (con rappresentanti del ministero, dell'agenzia delle Entrate, degli enti locali, dei concessionari privati e dell'AGID). Con la speranza che vengano così colmate le attuali deficienze, come quella relativa all'anagrafe dei conti, e migliorata la fruibilità dei dati per gli enti, specie più piccoli. Viene ridotto anche il termine di sospensione dell'accertamento esecutivo, prima dell'avvio delle procedure coattive.

Al fine di incentivare il versamento spontaneo dei tributi, la bozza di decreto disciplina la facoltà per gli enti locali di prevedere con regolamento una riduzione del 5% dell'entrate locali, fino ad un massimo di 1.000 euro, in favore dei debitori che autorizzano l'addebito diretto sul conto corrente per il pagamento.

Restano escluse le entrate riscosse esclusivamente con il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del DLgs 241/1997 (modello F24), come, ad esempio, l'Imu (comma 765 dell'articolo 1 della legge 160/2019, pur se anche per quest'ultima la norma già prevede la futura attivazione del pagamento con la piattaforma Pago.pa, non ancora possibile). Tale facoltà che in realtà non è una novità per gli enti locali, considerando che già oggi l'articolo 118-ter del DL 34/2020 consente ai medesimi di prevedere nella stessa ipotesi di cui sopra una ben più ampia riduzione fino al 20% delle aliquote o delle tariffe. Vengono anche introdotte nuove misure per stimolare l'adempimento spontaneo, quali gli avvisi bonari e le lettere di compliance.

Il capo dedicato ai tributi degli enti locali invece di effettuare interventi strutturali e sostanziali, si è limitato ad aggiustamenti tutto sommato modesti. Vediamone alcuni. In materia di Imu, si registra un articolato intervento sul trattamento catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, sancendone l'irrilevanza, ricalcando il meccanismo utilizzato già nel 2016 per gli "imbullonati", con tanto di trasferimento compensativo per gli enti interessati. Problematica che comunque non sembrava essere in cima

alle criticità della fiscalità locale immobiliare, tale da meritare uno spazio specifico in un decreto di riforma. Sui terreni agricoli si prevede un nuovo intervento del Ministero dell'economia che, con circolare integrativa, potrà modificare l'elenco dei comuni montani, esenti dal tributo, oggi contenuto nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993. Seppure la vigenza delle modifiche sarà condizionata allo stanziamento dei fondi necessari a ristorare i comuni coinvolti dalle eventuali future perdite di gettito.

Altre modifiche riguardano la dichiarazione Imu. La novità più rilevante è l'obbligo della sua presentazione esclusivamente in via telematica, non solo per gli enti non commerciali di cui al comma 759, lettera g), dell'articolo 1 della legge 160/2019, ma per tutti i contribuenti. Inoltre, si prevede che la dichiarazione di legge rappresenterà l'unica modalità di assolvimento dell'adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti. Chiudendo la porta, almeno così pare, ad eventuali dichiarazioni introdotte dai regolamenti comunali per specifiche fattispecie agevolate. Il termine per la presentazione della dichiarazione resta il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o del verificarsi degli elementi incidenti sulla determinazione del tributo, pur se lo stesso potrà essere differito con decreto ministeriale (laddove oggi occorre invece una legge). Da rilevare che l'abrogazione dell'intero comma 769 della L. 160/2019 travolge le norme che imponevano in modo esplicito l'obbligo dichiarativo per le ipotesi di assimilazione degli alloggi sociali, delle abitazioni di militari, appartenenti alle Forze di Polizia, ecc. e per l'esenzione dei fabbricati invenduti delle imprese di costruzione.

Si perde l'occasione per chiarire in via normativa l'obbligo dichiarativo in caso di esenzioni/agevolazioni, come invece ribadisce la recente giurisprudenza della Corte di cassazione e soprattutto se la mancata presentazione della stessa comporti la decadenza dal beneficio, oppure una mera violazione formale.

La norma puntualizza anche che, per usufruire della nuova esenzione nata nel 2023 in favore delle abitazioni occupate abusivamente, non occorre presentare una specifica comunicazione, secondo un modello che avrebbe dovuto essere approvato con apposito decreto, ma la dichiarazione del tributo.

In materia di Tari si operano due modifiche apparentemente solo formali. La variazione apportata all'articolo 238 del Dlgs 152/2006, articolo che viene interamente sostituito, ha il merito di eliminare il riferimento a un prelievo, la TIA2, cessato definitivamente nel 2013 e peraltro caratterizzato da una brevissima esistenza, in casi limitati, peraltro.

La stessa specifica che per l'applicazione della tariffa rifiuti urbani si applica la disciplina dei prelievi di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (la Tari) e al comma 668 del medesimo articolo (tariffa corrispettiva), gettando qualche ombra sulla natura giuridica della cosiddetta "tari puntuale", ossia della variante della Tari basata sempre sull'applicazione del Dpr 158/1999, ma con determinazione della quota variabile in base ai rifiuti effettivamente conferiti.

Prelievo che viene definito come "tariffa". L'abrogazione integrale dell'articolo travolge anche il comma 10, norma introdotta dal Dlgs 116/2020, in attuazione della direttiva Ue 851/2018, che permette alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione, ai fini del recupero, dei rifiuti urbani prodotti, beneficiando in tal modo dell'esclusione dal pagamento della quota variabile del prelievo (a condizione che comprovino l'avvenuto recupero dei rifiuti prodotti da parte di un soggetto abilitato). Scelta vincolante per 2 anni, senza possibilità di ripensamento.

L'abrogazione ha come effetto non tanto di non consentire più alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico, per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, in quanto si tratta di una facoltà comunque prevista dall'articolo 198, comma 2-bis, del Dlgs 152/2006, quanto piuttosto la perdita del beneficio della cancellazione dell'intera quota variabile del tributo.

Resta applicabile invece la riduzione proporzionale per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, prevista dal comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

Tuttavia, quest'ultima è senza dubbio più restrittiva di quella dell'articolo 238, comma 10, in quanto è rimessa al recepimento da parte del regolamento comunale, è limitata ai rifiuti urbani riciclati e non a tutti quelli recuperati e, infine, non sempre può raggiungere il 100% della quota variabile, come capita nel caso degli enti che hanno posto un limite massimo di abbattimento della quota variabile inferiore al totale (pur se per la giurisprudenza del Consiglio di Stato ciò non sarebbe ammesso). Viene eliminato comunque qualunque vincolo minimo temporale al periodo di uscita, introdotto in precedenza per consentire al gestore pubblico l'opportuna programmazione e organizzazione del servizio.

Inoltre, vengono eliminati dalla legge 147/2013 i riferimenti ai rifiuti assimilati (non più esistenti dopo il Dlgs 116/2020, ma divenuti urbani), seppure non in tutti i commi (manca il comma 649). Importante è il differimento, a partire dal 2024, del termine per l'adozione della deliberazione tariffaria di TARI e della tariffa corrispettiva dal 30 aprile al 31 luglio dell'anno di riferimento. Termine che si trascina anche quello per la validazione dei piani finanziari da parte degli enti territorialmente competenti. La norma non dovrebbe ritardare l'invio degli avvisi di pagamento da parte dei comuni, tenuto conto che le rate scadenti fino al 1° dicembre sono da commisurare alle tariffe dell'anno precedente, anche se di fatto rende impossibile l'invio di un unico avviso di pagamento annuale, con aumento dei costi correlati (che confluiscono nei CARC del piano finanziario). Condizione applicativa del tributo che per altro non risulta adottata correttamente in molte realtà, con effetti distorsivi sul gettito e sull'equità impositiva e lontana dalle regole ARERA che di fatto prevedono una fase di acconto con dati provvisori ed una fase di saldo con dati effettivi ed il recupero o la restituzione alla platea degli utenti del minore/maggior gettito rispetto ai costi effettivi del servizio nei PEF delle annualità successive.

In tema di imposta di soggiorno si risolve il conflitto nato tra IFEL e Ministero, esplicitando che nei regolamenti comunali non è possibile prevedere ulteriori adempimenti dichiarativi rispetto alla dichiarazione prevista dalla legge in capo ai gestori delle strutture ricettive.

Tuttavia, tale specifica elimina le dichiarazioni periodiche, indispensabili per la corretta contabilizzazione delle entrate e per la tempestività dei controlli, considerando che la dichiarazione di legge deve essere presentata il 30 giugno dell'anno successivo (oltre al problema della gestione delle diverse riduzioni e gradazioni tariffarie previste dai comuni). Si interviene anche sulla sanzione per omessa ed infedele dichiarazione, riducendola dall'attuale forbice dal 100% al 200% dell'importo dovuto, al 70% dello stesso. Modifica che ha perso l'occasione per precisare che per importo dovuto, a cui è commisurata la sanzione, deve intendersi quello dovuto e non versato (come già precisato ai tempi dell'ICI) e che porrà il problema dell'applicazione retroattiva della sanzione, per il principio del favor rei dettato dall'articolo 3 del Dlgs 472/1997. Stesse modifiche per il tributo dovuto nel caso di locazioni brevi

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Inoltre sono da registrare le seguenti novità e/o conferme a livello di fiscalità locale.

IRPEF: Alle condizioni attuali e per le previsioni di bilancio attuali risultano applicate le modifiche al [TUIR \(DPR 917/1986\)](#), intervenute nel 2021 ed in particolare gli scaglioni e le aliquote dell'IRPEF.

L'avvio dei lavori per l'attuazione della riforma fiscale ha portato ad alcune importanti novità in materia di IRPEF a partire dal 1° gennaio 2024.

Il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha ridotto da quattro a tre le aliquote IRPEF e i relativi scaglioni di reddito, con novità anche sul fronte delle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro.

Il calcolo dell'IRPEF per il 2024 è quindi condizionato dalle ultime novità introdotte, che hanno rivisto

anche le regole relative alla no tax area e quindi ai cosiddetti incapienti.

A fornire le istruzioni operative sulle novità introdotte è la **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E/2024**, che illustra le regole per l'applicazione delle aliquote IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito.

Il decreto legislativo sulla riforma dell'IRPEF ha previsto la **riduzione delle aliquote da quattro a tre**, con il conseguente accorpamento dei primi due scaglioni di reddito.

Nella tabella la struttura della nuova **IRPEF 2024**:

Il testo, esclusivamente per il 2024, prevede l'applicazione dell'**aliquota IRPEF del 23 per cento allo scaglione di reddito fino a 28.000 euro**, contro i 15.000 euro previsti a regime.

<i>Aliquote IRPEF 2024</i>	
<i>Scaglioni IRPEF</i>	<i>Aliquota</i>
Fino a € 28.000,00	23%
Da € 28.001,00 a € 50.000	35%
Oltre € 50.001,00	43%

Il testo, esclusivamente per il 2024, prevede l'applicazione dell'aliquota IRPEF del 23 per cento allo scaglione di reddito fino a 28.000 euro, contro i 15.000 euro previsti a regime.

Inalterati invece gli scaglioni IRPEF 2024 successivi e le relative aliquote, che arrivano fino al 43 per cento per i redditi che superano i 50.000 euro.

Aliquote IRPEF e scaglioni di reddito sono quindi così strutturati dal 1° gennaio 2024:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Fino al 31 dicembre 2023 la curva delle aliquote IRPEF era invece così strutturata:

- 23 per cento fino a 15.000 euro di reddito;
- 25 per cento oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro di reddito;
- 35 per cento oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito;
- 43 per cento oltre i 50.000 euro.

Il decreto legislativo in materia di riforma IRPEF modifica anche la no tax area per i lavoratori dipendenti.

Si ricorda infatti che l'IRPEF non è dovuta sui redditi che non superano le soglie fissate per legge e con l'accorpamento delle prime due aliquote è salita anche la **detrazione fissa** riconosciuta sui redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro che, così come previsto per i pensionati, è passata a **1.955 euro** rispetto ai 1.880 euro previsti fino al 31 dicembre 2023.

Per il periodo d'imposta 2024 sono di conseguenza totalmente esentati dal versamento delle imposte i lavoratori dipendenti titolari di redditi fino a 8.500 euro, rispetto agli 8.145 euro previsti fino allo scorso anno, stessa soglia prevista per i pensionati.

Resta invece immutata la soglia per i lavoratori autonomi, ancorata anche nel 2024 all'importo di 5.500 euro.

<i>No tax area 2024</i>	<i>Contribuenti</i>
8.500 euro	Dipendenti

8.500 euro	Pensionati
5.500 euro	Autonomi

Quando si parla di **IRPEF** non si può che far riferimento anche alla disciplina delle **addizionali regionali e comunali**.

Oltre all'imposta nazionale, i contribuenti sono infatti tenuti a versare l'IRPEF anche in favore degli enti territoriali, secondo le regole e le agevolazioni stabilite da ciascuna Regione o Comune di riferimento.

Su questo fronte è bene ricordare che la **riforma delle aliquote** non ha impatti in relazione all'articolazione delle addizionali, tenuto conto che il decreto legislativo n. 216/2023, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, ha sancito la possibilità per regioni e comuni di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base dei quattro scaglioni di reddito vigenti fino al 31 dicembre 2023:

- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro

La riforma IRPEF ha quindi per ora impatto zero sulle addizionali, in attesa di un riordino generalizzato delle regole fiscali degli enti locali.

IMU:

Il 25 luglio 2023 è stato pubblicato in G.U. n.172, il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che individua le fattispecie in relazione alle quali i comuni possono diversificare le ALIQUOTE IMU.

Il decreto stabilisce, altresì, le modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto delle aliquote, mediante l'applicazione informatica del Dipartimento delle finanze del MEF, in osservanza dell'art. 1, comma 757, L. 160/2019.

Il MEF ricorda che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

Conseguentemente, l'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, aperta ai comuni all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023, resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l'elaborazione del Prospetto.

Attenzione al fatto che, **l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto decorre solo dall'anno di imposta 2025** e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

Per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023.

Sono, inoltre, ripubblicate le *“Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU”*, che sono state aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023.

Prospetto aliquote IMU dei Comuni: le regole

Con **Decreto 7 luglio 2023** pubblicato in GU n 172 del 25 luglio il **MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote** di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e **stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione** al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.

Leggi anche **IMU 2023: novità per le aliquote.**

Nel dettaglio, **con l'art 2 si prevede che le fattispecie di cui all'art.1 sono individuate nelle seguenti:**

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il comune, **nell'ambito della propria autonomia regolamentare** di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie** esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate **nell'allegato A**, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

I comuni elaborano e trasmettono **al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze** il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica **disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.**

I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU **rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 2.** **L'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote ai sensi del comma 2.**

Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, **ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019**, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento **delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze** entro il 28 ottobre dello stesso anno.

[Decreto del 24 aprile 2024 concernente l'approvazione "Dichiarazione IMU/IMPi" di cui all'art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della "Dichiarazione IMU ENC" di cui all'art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019](#)

(* a titolo informativo per gli uffici)**

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

TARI: Gli enti potranno approvare il bilancio di previsione 2025/2027 entro il 31 dicembre 2024 senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovranno essere approvati entro il 30 aprile 2025. Tale possibilità è stata introdotta dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L.n.228/2021 a decorrere dall'anno 2022.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

In ogni caso occorre modificare, entro il 31 dicembre 2022, il regolamento comunale TARI e la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al fine di conformarli ai contenuti della delibera ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di approvazione Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che si applica dal 1° gennaio 2023 in relazione allo schema regolatorio (da I a IV) adottato dall'ente entro il 31 marzo 2022, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e nella carta della qualità vigente, che deve essere in ogni caso garantito.

Per quanto concerne il PEF, il comma 653 dell'art.1 della Legge n.147/2013 stabilisce che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del Servizio rifiuti il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard e la situazione che nel 2023 ha avuto evoluzioni e modifiche decisamente importanti è così riassumibile:

Con il documento per la consultazione n. 275/2023 del 20/6/2023 l'Arera ha delineato le regole per aggiornare le determinazioni tariffarie 2024-2025 e per la riquantificazione di alcuni parametri, integrando il vigente sistema di regole tariffarie. Ciò con l'obiettivo di ridurre il rischio che il riconoscimento a consuntivo dei costi, in particolare dell'anno 2022, alimentati da una rilevante crescita inflazionistica, possa essere bloccato dal limite posto alla crescita delle entrate tariffarie rispetto all'anno precedente.

L'aggiornamento del MTR 2 tiene conto delle riforme settoriali già varate dall'Arera, come ad esempio quella sulla qualità del servizio contenuta nel TQRIF, la determinazione dei costi efficienti per la raccolta differenziata (documento 214/2023) e la predisposizione dello schema di contratto di servizio. Inoltre, lo stesso considera anche fattori esterni, tra cui il principale è senza dubbio la dinamica inflazionistica sviluppatasi dalla fine del 2021.

Il metodo conferma la regola che la determinazione delle entrate tariffarie massime degli anni 2024 e 2025 deve avvenire sulla base dei costi consuntivi del secondo anno precedente, opportunamente aggiornati considerando le previsioni inflazionistiche ex ante per i medesimi anni 2024 e 2025. Il tasso di adeguamento all'inflazione da applicare ai costi 2022, per inserirli nelle entrate tariffarie 2024, ammonta al 14% circa (5,4% anno 2023 e 9,3% 2024).

Tuttavia, una rivalutazione di tale misura, considerando che l'adeguamento medio dei Pef 2023 rispetto a quelli del 2022 è stata inferiore al 2%, determinerebbe con tutta probabilità effetti di sovracap, ossia di superamento del limite massimo di crescita delle entrate tariffarie (pari, in base al MTR-2, alla somma del tasso di inflazione programmato, al netto del recupero della produttività, e degli specifici fattori di crescita QL, miglioramento della qualità, PG, modifiche del perimetro gestionale e C116, effetto delle novità

normative del Dlgs 116/2020).

Tale limite è stato fissato nel 2023 al 8,6%, anche se il massimo era raggiungibile solo laddove fossero valorizzabili le componenti di crescita legate alle modifiche del perimetro gestionale (max 3%) o al miglioramento della qualità dei servizi (max 4%), ovvero quella legata agli effetti sui costi delle norme del Dlgs 116/2020 di modifica della classificazione dei rifiuti. In mancanza, il tetto massimo di crescita sarebbe stato del 1,6%. Ciò considerato, l'Autorità propone di seguire sue strade.

La prima, confermare l'attuale meccanismo di determinazione del limite massimo di crescita, limitandosi solo ad aggiornare il tasso di inflazione programmato del 2024 al 2,7% (come previsto dal Def 2023). Tale opzione però determinerebbe con tutta probabilità una rilevante quota di costi efficienti, accresciutisi nel 2022 per effetto dell'inflazione, non riconoscibile nel Pef 2024. Pur essendo possibile recuperare lo sfioramento negli anni successivi, pur sempre nel rispetto dei limiti massimi di crescita annuali.

La seconda opzione invece prevede di aggiungere alla formula del tetto massimo di crescita un altro coefficiente, che tenda a riconoscere l'effetto inflazionistico del 2022, nella misura massima del 7%. In questo modo potrebbe essere possibile recuperare una incidenza dell'inflazione ex post di circa l' 8,7%, permettendo il riconoscimento di una quota consistente dei maggiori costi 2022.

In più, Arera intende estendere la facoltà di recupero dei costi esclusi in quanto eccedenti il cap alla crescita anche negli anni successivi al 2025. È evidente la differenza tra le due soluzioni: la prima, di fatto, non consentirebbe ai gestori di vedersi riconosciuti i maggiori costi legati all'inflazione e non a proprie inefficienze, tuttavia contenendo gli aumenti della Tari 2024; la seconda permette un effettivo riequilibrio per i gestori, ma scarica sulle tariffe Tari 2024 rilevanti incrementi.

Un altro importo elemento di novità riguarda i costi efficienti della raccolta differenziata. Arera, con il documento 214/2023, intende definire gli stessi, al fine di migliorare il grado di copertura dei costi con i proventi derivanti dalla medesima attività di raccolta (parametro H, rapporto tra totale ricavi riconosciuti di rifiuti da imballaggi e il totale dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio). A tal fine imporrà ai singoli ambiti tariffari obiettivi annuali, differenziati in base al livello di partenza, per convergere verso l'obiettivo di almeno l'80% indicato dalla normativa di riferimento. Nel metodo tariffario intende far incidere il parametro H nella definizione dei parametri γ_1 , risultati in termini di raccolta differenziata, e γ_2 , efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e del riciclo, definiti dall'ente territorialmente competente (ETC) al fine di quantificare il valore di sharing ω (cioè quel coefficiente che decide quanta parte dei ricavi derivanti dai sistemi di compliance, come quelli relativi agli imballaggi, va a beneficio degli utenti e, quanta parte, per differenza, dei gestori). I valori dei due coefficienti sopra citati non potranno essere "soddisfacenti" nel caso in cui il valore di partenza di H non sia superiore o pari al 42%. In tale modo, solo le gestioni che hanno un valore di H superiore a tale limite potranno fissare un valore del coefficiente di sharing nel limite inferiore (1,1), ossia massimizzare la quota di proventi derivati dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi di compliance (es. contributo Conai) spettante al gestore.

Riforma del settore dei rifiuti: le novità in arrivo con le quattro delibere Arera

Con ben quattro delibere si regolano alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile

Con la delibera 385 è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore. Un provvedimento che il settore invocava da molto prima che l'ARERA

assumesse, nel 2018, competenze sul settore rifiuti (la previsione era già contenuta nel Testo Unico del 2006).

Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie

Con la delibera 389 si definiscono le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio.

Risultano quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza.

Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai circa 6.000 PEF approvati. I dettagli operativi saranno esplicitati dall'Autorità nel prossimo in autunno, in concomitanza con la definizione degli applicativi informatici per l'aggiornamento dei citati PEF, che avverrà sulla base degli ultimi dati disponibili facendo quindi riferimento alla annualità 2022.

Monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento

Con la delibera 387 si introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impiantistico disponibile.

Da queste condizioni deriva la necessità di riconoscere il giusto valore di un settore industriale caratterizzato da un elevato grado di specializzazione in relazione alle diverse filiere. È stato quindi introdotto un primo set di indicatori che consentirà di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata. Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale.

Il set di indicatori si completa con altri, legati all'affidabilità e alle performance delle infrastrutture degli impianti di trattamento, prevedendo – dal 1° gennaio 2024 – specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza. Con delibera 386, infine, si istituisce in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Il meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti oppure della tariffa corrispettiva.

Non ultima si segnala l'approvazione da parte di ARERA della DETERMINA 6 novembre 2023 n. 1/2023 – con la quale è avvenuta l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Canoni unici patrimoniale e mercatale:

Il comma 838 dell'art. 1 legge di bilancio 2022 stabilisce che, ai fini della disciplina sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si considerino i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti (anziché "di centri abitati di comuni" con tale popolazione).

La disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è contenuta nell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020. Il comma 816 stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane istituiscano il canone per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze stabilita dall'ente proprietario della strada (disciplinato dall'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La disposizione reca novella all'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019). Tale disposizione fa riferimento, per quanto concerne la disciplina del canone, alle strade urbane individuate dall'art. 2, comma 7, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) che sono qualificabili come comunali, se situate nell'interno dei centri abitati. Si tratta delle strade elencate dal medesimo articolo 2 del codice della strada, al comma 2, lettere D, E e F, ossia:

- D – Strade urbane di scorrimento;
- E – Strade urbane di quartiere;
- F – Strade

Con la novella al comma 818 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, si specifica che andranno considerati, ai fini del canone in oggetto, i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

(* Si suggerisce agli enti di valutare il gettito storico al netto delle annualità condizionate dal Covid19 e deputare il dato storico e consolidato da eventuali picchi di entrata condizionati da eventi particolari. Agli enti che iscrivono a bilancio proventi da occupazioni suolo pubblico da telefonia mobile è richiesta particolare attenzione all'evoluzione dei rapporti contrattuali con i gestori)**

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Modifica aliquote e tariffe tributi: Il comma 5-bis dell'art. 13 del D.L. n. 4/2022 ha definitivamente risolto la querelle sulla possibilità di modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali dopo l'approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL, eventualmente posticipato con legge o con decreto del Ministro dell'interno, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche, al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Imposta di soggiorno: novità normative hanno inciso profondamente anche sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dove i gestori delle strutture ricettive sono passati da un ruolo ausiliario, con compiti strumentali, al

ruolo di responsabili del versamento dell'imposta (D.L. 34/2020); è inoltre stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta con relative istruzioni. La disciplina dell'imposta di soggiorno è stata negli anni recenti oggetto di significative modifiche recate dal decreto rilancio del 2020 (DL 34/2020), il cui art.180 ha riconosciuto al gestore delle strutture ricettive il ruolo di "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno", nonché quello di responsabile della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In merito alla presentazione della dichiarazione, la normativa richiamata ha previsto che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate dal decreto del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città, adottato il 29 aprile 2022.

Tale decreto disciplina il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, ma non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale.

A partire dal 2023, è attivo un portale online che permette ai contribuenti di inviare telematicamente la dichiarazione per la tassa di soggiorno, con scadenza fissata alla fine del mese di giugno 2024.

La presentazione della dichiarazione per la tassa di soggiorno, che sostituisce il precedente "modello 21", deve avvenire esclusivamente online, e deve essere completata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ciò è possibile collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate e accedendo all'area riservata mediante identità digitale (Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica o credenziali dell'Agenzia delle Entrate). Una volta autenticati, è necessario selezionare le voci "Servizi", "Dichiarazioni" e "Dichiarazione telematica per l'imposta di soggiorno".

La dichiarazione da compilare deve includere:

- Informazioni identificative del dichiarante.
- Dati sulle singole strutture ricettive presenti nel comune.
- Numero di presenze.
- Tariffe applicate per l'imposta di soggiorno.
- Eventuali esenzioni o riduzioni.
- Importi complessivamente versati al comune

In questo senso deve, infatti, osservarsi che le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l'amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva.

In molti Comuni, l'effettuazione delle comunicazioni periodiche contestuali al riversamento dell'imposta di soggiorno non costituisce un aggravio per il gestore delle strutture ricettive, ma anzi una facilitazione in quanto consente di ottenere la precompilazione del conto della gestione (cd Modello 21), necessario all'assolvimento degli adempimenti contabili connessi alla qualificazione di agente contabile del gestore delle strutture ricettive.

L'IFEL ha evidenziato che con riferimento al riconoscimento della responsabilità contabile – ed all'obbligo di resa del conto della gestione che ne deriva – si registrano ad oggi orientamenti contrapposti da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti pronunciate sulla questione.

Se l'orientamento maggioritario, infatti, propende per continuare a qualificare il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile, gravato dall'obbligo di resa del conto della gestione, d'altra parte non mancano pronunce di diverso orientamento che militano nel senso di veder superata tale qualificazione.

Pertanto, l'IFEL ha concluso che la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni, di disciplinare le modalità di riversamento dell'imposta (e le comunicazioni

trimestrali collegate), così come, sulla scorta della giurisprudenza contabile che appare maggioritaria – e nell’attesa di un intervento definitivo e chiarificatore – non sostituisce gli ulteriori adempimenti collegati alla responsabilità contabile dei gestori, che si sostanzia nell’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Anticipazione di tesoreria:

È importante sottolineare che l’anticipazione di tesoreria dovrebbe essere un mezzo di finanziamento a breve termine, utilizzato solo in circostanze eccezionali quando la gestione del bilancio affronta temporanee carenze di cassa dovute a disallineamenti tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti.

Tuttavia, se tale strumento viene impiegato **in maniera continuativa e prolungata per importi considerevoli**, emerge come **campanello d’allarme per la gestione finanziaria dell’Ente locale**. Questo fenomeno solleva dubbi sulla possibilità che la persistente carenza di liquidità sia frutto di squilibri strutturali nella gestione di competenza tra entrate realizzabili e spese sostenute. In casi più gravi, potrebbe addirittura nascondere forme di finanziamento a medio/lungo termine, **violando il principio dell’art. 119 della Costituzione**, che limita l’indebitamento per finanziare spese di investimento.

In conclusione, l’anticipazione di tesoreria, pur essendo un valido strumento di fronte a urgenze finanziarie, **richiede una gestione oculata** per evitare che diventi un elemento critico e indicativo di squilibri sottostanti. La vigilanza costante sull’impiego di questo strumento è essenziale per preservare l’integrità finanziaria degli Enti locali e garantire una gestione sostenibile delle risorse.

Il 30 dicembre la Legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022) ha confermato il **limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria** da parte degli enti locali di cui all’art. 222 del Tuel a **cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2023-2025** al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1, commi 471-bis, 471-ter, 471-quater). Alla data attuale non risultano ancora approvate deroghe al limite naturale dei 3/12 delle entrate correnti del penultimo rendiconto approvato, motivo per cui nella redazione del DUP e correlato bilancio di previsione questo dato dovrà essere rivisto in tal senso.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Proventi rinegoziazione mutui: Il comma 2 dell’art. 7 del D.L. n. 78/2015, come modificato da ultimo dal comma 5-octies dell’art.3 del D.L.n.228/2021, prevede la possibilità per gli enti locali, per gli anni dal 2015 al 2024, di utilizzare senza vincoli di destinazione, e quindi anche per la spesa corrente, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

A ciò si aggiungono i benefici dell’operazione decisa da Cassa Depositi e Prestiti che ha avviato a partire dal **6 aprile 2023** una nuova operazione di rinegoziazione dei mutui degli enti locali, come annunciato dal comunicato del 5 aprile, qui allegato, e dettagliato dalla circolare Cdp n. 1303 del 4 aprile 2023.

La rinegoziazione dei mutui approvata da CDP anche su sollecitazione dell’ANCI, ha riguardato la grande maggioranza delle posizioni attive degli enti locali (debiti residui per circa 24 miliardi di euro) e l’intero processo è avvenuto per via telematica.

L’operazione prevede l’abbattimento delle quote capitale da corrispondere nel 2023 e 2024, consentendo così di liberare significative risorse finanziarie su entrambe i bilanci, a sostegno degli equilibri correnti degli enti locali, a fronte delle tensioni persistenti sui prezzi delle materie prime, dei materiali e dell’energia.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

F.S.C.: Il comma 449, lettera c) dell'art.1 della Legge n. 232/2016 prevedeva e prevede, ai fini della destinazione del FSC ai comuni delle regioni a statuto ordinario (di seguito RSO), il graduale abbandono del criterio della spesa storica (vedasi quota assegnata al rigo B4 del prospetto FSC), a fronte della speculare distribuzione sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard (vedasi quota assegnata al rigo B6 del prospetto FSC) approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Ad oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 7 maggio 2024 ha provveduto all'adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2024. (24A02754) (GU n.128 del 3-6-2024 - Suppl. Ordinario n. 23).

Come di consueto, per quanto attiene la definizione dei "Fabbisogni standard" i comuni avevano 60 giorni per la compilazione del Questionario sul sistema So.SE, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto direttoriale della Ragioneria Generale dello Stato numero 130 del 8 marzo 2024. La rilevazione annuale è strutturata sui dati di riferimento fisici ed economico-finanziari 2022 e consentirà di definire a livello di singolo ente i fabbisogni standard.

Di seguito è utile riportare l'evoluzione delle quote percentuali di riparto del FSC nel corso degli anni considerati a bilancio:

<i>Anni</i>	<i>Spesa storica</i>	<i>Differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard</i>
2022	40%	60%
2023	35%	65%
2024	30%	70%
2025	25%	75%

Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l'anno 2024 e seguenti rappresenta un riflesso delle revisioni tecniche avvenute sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard, concordate anche da Anci-Ifel presso la Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard (CTFS).

È importante notare che la parte ordinaria del Fondo è finanziata principalmente attraverso la trattenuta sull'IMU di competenza comunale, che ammonta a 2,8 miliardi di euro. Tuttavia, nel periodo 2020-2024, questo è stato mitigato dal reintegro delle risorse precedentemente tagliate, per un totale di 560 milioni di euro. Si prevede che tra il 2025 e il 2030, lo sbilancio nella perequazione porterà a un trasferimento interno di risorse nel comparto di almeno 650 milioni di euro, rendendo il sistema di perequazione insostenibile senza il supporto di risorse statali aggiuntive.

Una sentenza della Corte costituzionale del 2023 ha separato le risorse aggiuntive destinate ai servizi sociali dal FSC, inserendole nel nuovo "*Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi*". Queste risorse verranno **riassorbite nel FSC tra il 2029 e il 2031**, una volta che i nuovi servizi saranno pienamente attivi, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Composizione

La composizione del FSC per il 2024 e seguenti include diverse componenti, tra cui:

- rimborsi relativi a **agevolazioni ed esenzioni IMU e TASI**
- **integrazioni** per i comuni con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**
- e fondi per lo sviluppo dei **servizi sociali**.

L'erogazione degli importi avverrà a regole attuali **in due rate entro maggio e ottobre** mentre l'alimentazione del Fondo sarà gestita dall'Agenzia delle Entrate attraverso trattenute sui versamenti dell'IMU.

Nel redigere il D.U.P. è opportuno tenere in considerazione le proposte di Anci e Ifel

Anci e Ifel hanno espresso preoccupazione riguardo alla distribuzione del fondo per il 2024 e seguenti, sottolineando l'importanza di sviluppare metodologie per valutare in modo accurato i fabbisogni standard e i nuovi fabbisogni emergenti, **tenendo conto del contesto socioeconomico difficile**. Questo contesto include la crisi energetica, l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei costi legati ai contratti di lavoro, e l'incremento delle risorse perequative.

Per affrontare le sfide attuali e future, Anci e Ifel hanno proposto l'introduzione graduale di **una quota verticale nel FSC, che aumenterebbe progressivamente fino a 750 milioni di euro all'anno dal 2030**. Questo finanziamento sarebbe finalizzato a compensare gli effetti dell'aumento delle risorse perequative, degli aumenti contrattuali e dell'inflazione sui servizi e sugli acquisti.

L'attuazione del "*Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi*" determina l'esigenza di trasferire l'allocazione a bilancio di queste risorse dal Titolo I – Entrate Tributarie a Titolo II entrate da trasferimenti.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Incremento FSC: Il comma 449, lettera d-quater) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede il seguente incremento del FSC a favore dei comuni delle RSO e delle Regioni Sicilia e Sardegna, destinato a specifiche esigenze di correzione nel riparto del medesimo fondo:

- 300 milioni di euro nel 2022 (rigo D7 del prospetto FSC 2022);
- 330 milioni di euro nel 2023;
- 560 milioni di euro annui dal 2024.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

FSC – quota sviluppo servizi sociali: Il comma 449, lettera d-quinquies) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede il seguente incremento del FSC per i comuni delle RSO, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata:

- 254.923.000 euro per l'anno 2022 (rigo D6 del prospetto FSC 2022)
- 299.923.000 euro per l'anno 2023;
- 45.923.000 euro per l'anno 2024;
- 390.923.000 euro per l'anno 2025; ("*Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi*")

e, per la stessa finalità, il seguente incremento del FSC per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna:

- 44 milioni di euro per l'anno 2022 (riparto D.M. 8 agosto 2022);
- 52 milioni di euro per l'anno 2023;
- 60 milioni di euro per l'anno 2024;
- 68 milioni di euro per l'anno 2025;

Gli obiettivi di servizio per il sociale seguono le indicazioni della legge di Bilancio 2021 che ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 254,9 milioni di euro per l'anno 2022, riservati ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario e destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata. La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione

del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per l'anno 2022, riservati ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna e destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata.

(*** da compilare manualmente (dati desumibili da :

<https://obiettiviincomune.fondazioneifel.it/obs/Proiezioni/>)

<i>Costi standard del sociale</i>		<i>Risorse aggiuntive assegnate</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
<i>Spesa storica del sociale</i>					

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

FSC – quota potenziamento servizi educativi per l'infanzia: Il comma 449, lettera d-sexies) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 prevede il seguente incremento del FSC per i comuni delle RSO e delle Regioni Sicilia e Sardegna, finalizzato a incrementare l'ammontare dei posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia:

- 120 milioni di euro per l'anno 2022(riparto D.M. 19 luglio 2022);
- 175 milioni di euro per l'anno 2023;
- 230 milioni di euro per l'anno 2024;
- 300 milioni di euro per l'anno 2025. (“Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi“)

L'obiettivo è raggiungere il livello europeo di copertura minima al 33%

La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 120 milioni di euro per l'anno 2022, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido comunali, svolti in forma singola o associata (art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021). Gli obiettivi di servizio, previsti dalla normativa, consistono nel garantire a regime su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell'asilo nido. Tale livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ed è determinato su base locale.

(*** da compilare manualmente (dati desumibili da :

<https://obiettiviincomune.fondazioneifel.it/obs/Proiezioni/>)

<i>Riferimento IFEL</i>	<i>2018</i>	<i>Utenti pubblici 2018</i>	<i>Posti privati 2018</i>	
<i>Numero posti Asili Nido :dato SOSE</i>	0	0	0	
<i>Popolazione target (3 – 36 mesi)</i>	0	% di copertura del servizio	0	
<i>OBIETTIVI DI SERVZIO 2022 – 2027</i>				
<i>Obiettivi di servizio: Numero utenti asili nido aggiuntivi</i>	<i>Assegnazioni</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2027</i>
		0	0	0
<i>Costi standard per utente</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Risorse aggiuntive assegnate</i>		0	0	0

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

FSC – quota potenziamento trasporto alunni disabili: Il comma 449, lettera d-octies) dell'art.1 della Legge n. 232/2016 prevede il seguente incremento del FSC per i comuni delle RSO e delle Regioni Sicilia e Sardegna, finalizzato a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei Livelli Essenziali di Prestazione(LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica:

- 30 milioni di euro per l'anno 2022 (riparto D.M. 30 maggio 2022);
- 50 milioni di euro per l'anno 2023;
- 80 milioni di euro per l'anno 2024;
- 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026. (*“Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi”*)

Il dashboard degli obiettivi di servizio per il trasporto studenti disabili 2022 – 2027 è il seguente.

La legge di Bilancio 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023, destinati ad aumentare progressivamente fino ad arrivare a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata ad incrementare il trasporto scolastico di studenti con disabilità - frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado - che risultano privi di autonomia e a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (art. 1, comma 174, legge n. 234/2021).

(* da compilare manualmente (dati desumibili da :**

<https://cbiettiviincomune.fondazionecifel.it/obs/Protezioni/>)

OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022 – 2027			
<i>Obiettivo di servizio - Numero utenti trasporto studenti disabili aggiuntivi</i>	2022	2023	2027
	0	0	0
<i>Costi standard di riferimento per utente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento del servizio</i>	0	0	0

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Per quanto concerne il F.S.C. è necessario prendere in considerazione in prospettiva le modifiche che interverranno a seguito della legge di bilancio che sono riassumibili alla data odierna nei contenuti del quadro che segue:

NUOVO F.S.C.

Fondo di solidarietà comunale e fondo speciale. Necessita strutturate 5 capitoli di entrata

Il disegno legge bilancio 2024, recepisce l'effetto della Pronuncia Corte Costituzionale n. 71/2023 ha portato il legislatore a ridisegnare i fondi di perequazione verticale. Nulla cambia sulla perequazione orizzontale, se non con il già previsto passaggio dal 65% al 70% della fondo perequato in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale.

Con la Pronuncia 71/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., che rispettivamente intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC) incrementandone la dotazione, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo; nel contempo stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa, in funzione del

raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell'attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio; rideterminano, in considerazione delle nuove risorse, l'ammontare complessivo del FSC dal 2022 al 2030, anche assegnando ai comuni siciliani e sardi una specifica quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali di cui già beneficiano i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il petitum richiesto – si legge nella Pronuncia - ha carattere manipolativo perché volto alla riformulazione delle disposizioni impugnate, in quanto la ricorrente non si lamenta delle disposizioni impugnate per profili relativi al riparto di competenze legislative, quanto alla corretta declinazione dei meccanismi perequativi di cui all'art. 119 Cost.; tuttavia, la rimodulazione auspicata non è l'unica modalità con la quale è possibile rimediare al vulnus prospettato e derivante dalla previsione di un vincolo di destinazione sulle risorse inserite nel FSC, stente le molteplici, possibilità, senza che se ne possa individuare una costituzionalmente obbligata o adeguata.

Sebbene, infatti, nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni e storicamente esistente ai sensi dell'art. 119, terzo comma, Cost., non possano innestarsi componenti perequative riconducibili al successivo quinto comma, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all'autonomia finanziaria comunale - anche nel rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni - al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all'imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP, non può che spettare al legislatore. Dato il ventaglio delle soluzioni possibili, la Corte costituzionale non può quindi esercitare una supplenza; il legislatore è però chiamato a intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. (Precedenti: S. 135/2020 - mass. 43502).

In conseguenza di ciò, il disegno di legge di bilancio 2024, porta i fondi vincolati del fondo di solidarietà comunale, finalizzati alla convergenza sui fabbisogni standard definiti per ogni Comune, fuori dal fondo stesso, facendoli affluire in un fondo speciale.

I capitoli di entrata da allocare a bilancio quindi saranno i seguenti:

1. Fondo di solidarietà comunale
2. Fondo speciale - quota servizi sociali
3. Fondo speciale - quota asili nido
4. Fondo speciale - quota trasporto alunni con disabilità
5. Fondo speciale - quota assistenza alunni con disabilità

Riduzione fondo ex AGES: Anche per il prossimo triennio trova applicazione la riduzione dei contributi erariali ex art.7, comma 31-sexies, del D.L. n. 78/2010, conseguente all'abrogazione del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali e contestuale abrogazione dell'obbligo di versamento delle relative somme all'Agenzia dei Segretari (AGES).

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Conguaglio fondi emergenziali: nota metodologica e i saldi definitivi (tratto da dati.interno.gov.it):

In data 2 febbraio è stato pubblicato il Comunicato sul portale della Finanza Locale che anticipa le note metodologiche adottate per Comuni e Province e Città metropolitane relative alla verifica a consuntivo dei conguagli sui fondi emergenziali riconosciuti agli enti nel triennio 2020/2022 e gli elenchi ufficiali dei saldi definitivi per ciascun ente con l'indicazione delle poste correttive registrate da RGS.

La nota metodologica pubblicata consente ora di poter comprendere i criteri sulla base dei quali sono stati apportati i correttivi sia relativi alla compilazione delle certificazioni stesse che, successivamente, alle risultanze delle certificazioni rapportate a variabili quali, ad esempio, l'andamento della quota libera

dell'avanzo di amministrazione, l'incidenza percentuale delle minori spese o l'incidenza percentuale delle minori entrate.

L'operazione di conguaglio riguarda anche i ristori specifici di spesa riconosciuti nel corso del triennio emergenziale, alcuni dei quali, è stato stabilito, non saranno oggetto di restituzione; in merito al contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas (fondo Caro Bollette) sono state individuate ulteriori misure correttive i cui saldi sono esposti negli allegati e) per i Comuni ed f) per le Province.

In ossequio al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 25 gennaio 2024, recante i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso, si comunica che, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali per il corrente e successivi esercizi finanziari, sono stati resi disponibili le tabelle contenenti i dati relativi alle risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana, completi delle Note metodologiche.

Si ricorda inoltre, come il decreto in parola all'articolo 3 disciplini le "Disposizioni contabili" prevedendo, tra l'altro, che "Gli enti locali già in sede di rendiconto 2023 debbano procedere ad adeguare le quote vincolate del risultato di amministrazione alle risultanze delle Tabelle di cui agli Allegati C, D, E ed F.". Il riversamento delle quote eccedenti da effettuarsi nell'arco del triennio va gestito a bilancio.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Spending review: Serve porre particolare attenzione al fatto che dal prossimo esercizio entra in vigore il comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 che, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, impone un contributo alla finanza pubblica (ovvero una riduzione di risorse statali da assegnare) pari a:

- 196 milioni di euro, a carico di regioni e province autonome;
- 100 milioni di euro, a carico dei comuni;
- 50 milioni di euro, a carico di province e città metropolitane.

Per ora è definito il quantum della cosiddetta "spending review informatica" e risulta pubblicato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2024, corredato degli allegati A, B e C, recante: "Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025", disposto dall'articolo 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come sostituito dall'articolo 6-ter, commi 2 e 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n.170, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2024 al n.1232, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, è effettuato, ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178/2020, per gli anni 2024 e 2025. Pertanto, per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. Gli enti accertano le entrate al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegnano tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata; a tal fine utilizza il codice gestionale del Piano dei Conti Integrato U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia

in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, da associare alla COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

Analogo provvedimento è previsto per la “ Spending review” ordinaria ed il decreto di riparto per ora non ha concluso l’iter non essendo di fatto giunti ad un accordo nelle riunioni in Conferenza Stato Regioni Città

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Spending review 2024

In riferimento al concorso alla finanza pubblica da parte degli enti locali, di cui schema ddl bilancio 2024, pari a 200 milioni per i Comuni e 50 milioni per Province e Città metropolitane, la norma evidenzia non solo un sacrificio al fondo di solidarietà comunale e fondo unico per Province e Città metropolitane, ma la contabilizzazione di una maggiore spesa sul macro aggregato trasferimenti e relativa regolarizzazione contabile.

La norma dispone che gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all’articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 9, provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Rapporto tra fondo di solidarietà comunale e fondo speciale equità livello servizi

Il disegno di legge di bilancio 2024, all’art. 83 sopprime, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall’anno 2024, da un lato, le destinazioni delle risorse relative al sociale, al trasporto alunni con disabilità e asili nido e, dall’altro, le relative disposizioni inerenti al recupero delle risorse in caso di mancato utilizzo.

Tali somme confluiscono nel Fondo speciale equità livello dei servizi, con una dotazione pari a euro 858.923.000 per il 2025, a euro 1.069.923.000 per il 2026, a euro 1.808.923.000 per il 2027, a euro 1.876.923.000 per il 2028, a euro 725.923.000 per il 2029 e a euro 763.923.000 per l’anno 2030, destinato a ridurre gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.

Il nuovo fondo è destinato, quanto a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro per l’anno 2030, al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Inoltre, considerato che, una volta che sono perseguiti da parte di tutti i comuni gli obiettivi di servizio, le risorse in parola perdono la loro natura di interventi speciali da inquadrare nel comma quinto dell’articolo 119 della Costituzione, le predette risorse riconfluiscono nel fondo di solidarietà comunale.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Indennità amministratori comunali RSO: Nel bilancio di previsione 2025/2027 occorre tenere in considerazione il fondo statale istituito a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni delle RSO per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione agli amministratori comunali, previsto dai commi da 583 a 587 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, avente la seguente dotazione:

- 100 milioni di euro per l’anno 2022;
- 50 milioni di euro per l’anno 2023;
- 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Con il D.M. 14 dicembre 2023 sono state ripartite le risorse per l'anno 2023. Si ricorda che i comuni beneficiari saranno tenuti a restituire allo Stato l'importo del contributo assegnato e non utilizzato nell'esercizio finanziario. che il comma 586 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, al fine di concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai richiamati commi 583, 584 e 585, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, il fondo istituito dal richiamato articolo 57-quater;

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Equilibri di finanza pubblica

Nel 2018 il legislatore, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, ha proceduto ad una **forte semplificazione della regola di finanza pubblica** che prevede il concorso delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, al raggiungimento dell'obiettivo di indebitamento perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

Tale regola, introdotta nel 2012, riformata nel 2016 e quindi resa operativa dalle norme poste dalla Legge di Bilancio 2017, individuava un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti e all'avanzo o disavanzo di amministrazione, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 aveva, inoltre, ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio consentendo il finanziamento, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti (avanzi pregressi) e l'inclusione nel saldo non negativo tra entrate e spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), al netto della quota finanziata da debito, sia tra le entrate sia tra le spese.

Con la sentenza n. 247 del 29 novembre 2017 la Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalle regioni sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 164 del 2016 (saldo non negativo tra le entrate e le spese finali), ha fornito un'interpretazione in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il FPV non possono essere limitati nel loro utilizzo, manifestando, di fatto, in più punti della sentenza, la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 2011 in materia di riforma/armonizzazione contabile. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il D.Lgs. n. 118/2011, che richiede tra l'altro il rispetto dell'equilibrio di bilancio di competenza finale e di parte corrente e l'equilibrio finale di cassa per tutte le amministrazioni territoriali, è in grado di assicurare agli enti territoriali la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Se da un lato il **superamento del c.d. 'doppio binario'** (ovvero l'esistenza degli equilibri introdotti sia dal Decreto Lgs. n. 118/2011 sia dalla L. n. 243/2012 così come riformata dalla L. n. 164/2016) costituisce una semplificazione per gli enti territoriali e un incentivo per rilanciare gli investimenti sul territorio, dall'altro avrebbe potuto rappresentare un rischio in termini di impatto sull'indebitamento netto.

L'attuazione a regime della richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha reso necessario, pertanto, il rinvenimento di risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica che prevede che 'il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte Costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le relative coperture finanziarie sono state individuate, quindi, dal D.L. n. 91/2018 e dall'articolo 1, comma 826 della Legge di Bilancio 2019.

A decorrere dal 2019, il nuovo quadro delineato dal legislatore prevede:

- il rispetto degli equilibri di bilancio (risultato di competenza dell'esercizio non negativo, finale e di parte corrente, ed equilibrio di cassa finale) e degli altri principi contabili introdotti dal D.Lgs. 118/2011; di conseguenza, si supera definitivamente il 'doppio binario';
- una semplificazione degli adempimenti di monitoraggio e certificazione, che consente di utilizzare in modo più efficiente le risorse umane;
- la possibilità di programmare le risorse finanziarie dell'Ente nel medio-lungo periodo per assicurare il rilancio degli investimenti sul territorio, anche attraverso l'utilizzo senza limiti degli avanzi di amministrazione e dei fondi vincolati pluriennali. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:
 - il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato;
 - le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari.

Essendo venuti meno, con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019, i precedenti adempimenti a carico degli Enti territoriali per monitorare e certificare gli andamenti di finanza pubblica, la verifica in corso d'anno si effettua ora mediante il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), mentre il controllo successivo avviene attraverso le informazioni trasmesse alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il MEF. Al fine di assicurare l'invio delle informazioni riferite ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione è stato previsto, inoltre, un sistema sanzionatorio (blocco assunzioni di personale e, per i soli Enti locali, blocco dei trasferimenti fino all'invio dei dati contabili). Ciò al fine di assicurare un tempestivo monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica.

Ad oggi è ancora vigente e funge da riferimento la Circolare della Ragioneria dello Stato (circolare 9 febbraio 2024) che fornisce informazioni agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2024-2025, ed ex post, per l'anno 2022, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Nella redazione del D.U.P. ad oggi non è possibile stimare gli effetti del nuovo "Patto di Stabilità" che tornerà in vigore dopo la sua sospensione a seguito dell'emergenza covid.19, ma di certo inciderà sulla programmazione degli enti locali, che come parte attiva del sistema dovrà inevitabilmente contribuire al miglioramento del rapporto Debito/Pil che vede l'Italia in grossa difficoltà.

La riforma delle norme di bilancio dell'UE ha l'obiettivo di renderle più chiare, più favorevoli agli investimenti e più adattabili alla situazione di ciascun paese.

Le nuove regole approvate dall'U.E. sono state preventivamente concordate tra il Parlamento europeo e i negoziatori degli Stati membri a febbraio e la proposta di riforma è composta da tre diversi atti legislativi.

Focus sugli investimenti

I deputati hanno rafforzato le norme per sostenere la capacità di un governo di investire. Ora sarà più difficile per la Commissione sottoporre uno Stato membro a una procedura per i disavanzi eccessivi se saranno in corso investimenti essenziali. Tutte le spese nazionali per il cofinanziamento dei programmi finanziati dall'UE saranno escluse dal calcolo delle spese di un governo, creando così incentivi agli investimenti.

Garantire la credibilità delle norme — meccanismi di riduzione del disavanzo e del debito

I paesi con un debito eccessivo saranno tenuti a ridurlo in media dell'1 % all'anno se il loro debito è superiore al 90% del PIL, e dello 0,5% all'anno in media se è tra il 60% e il 90%. Se il disavanzo di un paese è superiore al 3% del PIL, dovrebbe essere ridotto durante i periodi di crescita per raggiungere l'1,5% e creare una riserva di spesa per periodo con condizioni economiche difficili.

Più spazio di manovra

Le nuove norme contengono varie disposizioni per consentire più spazio di manovra. In particolare, concedono tre anni supplementari oltre ai quattro standard per raggiungere gli obiettivi di un piano nazionale. I deputati si sono assicurati che questo tempo supplementare possa essere concesso per qualsiasi motivo il Consiglio ritenga opportuno, piuttosto che solo a condizione di criteri specifici, come inizialmente proposto.

Migliorare il dialogo e la responsabilità

Su richiesta dei deputati, i paesi con un disavanzo eccessivo o un debito eccessivo possono chiedere una discussione con la Commissione prima di fornire orientamenti sul percorso di spesa.

Uno Stato membro può chiedere la presentazione di un piano nazionale riveduto se vi sono circostanze oggettive che ne impediscono l'attuazione, ad esempio un cambiamento di governo.

Il ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti nazionali — incaricate di verificare l'adeguatezza dei bilanci e delle proiezioni di bilancio del loro governo — è stato consolidato dai deputati con l'obiettivo di contribuire a rafforzare ulteriormente i piani nazionali.

Come funzioneranno le nuove regole

Tutti i paesi dovranno presentare piani a medio termine che definiscano i loro obiettivi di spesa e come saranno intrapresi gli investimenti e le riforme. Gli Stati membri con livelli elevati di disavanzo o debito riceveranno orientamenti sugli obiettivi di spesa. Per garantire una spesa sostenibile, la riforma introduce garanzie numeriche di riferimento per i paesi con un debito eccessivo o un disavanzo eccessivo.

Le norme aggiungono inoltre un nuovo orientamento, vale a dire la promozione degli investimenti pubblici nei settori prioritari. Infine, il sistema sarà più adattato a ciascun paese caso per caso piuttosto, che applicare un approccio unico per tutti, e si terrà meglio conto delle preoccupazioni sociali

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Analisi strategica delle condizioni interne

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede come da principi contabili, almeno l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. situazione della popolazione
2. il tessuto produttivo e le aziende del territorio
3. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
4. attenzione alle risorse e agli impieghi e verifica sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica con riferimento al periodo di mandato per le seguenti voci:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

- h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
5. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
6. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Dati demografici

Va segnalato che con l'attivazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e soprattutto per effetto delle norme che prevedono la registrazione di immigrazioni ed emigrazioni PRIMA della verifica sulla loro reale effettuazione, si registrano incongruenze sia tra i dati ISTAT e quelli accertati dagli uffici comunali, sia all'interno degli stessi dati comunali.

Una conoscenza dettagliata delle dinamiche demografiche e della composizione delle famiglie è certamente un dato utile all'individuazione dei fabbisogni di servizi da parte dei cittadini/utenti e funzionale alle strategie a medio termine che una amministrazione comunale deve adottare per garantire l'erogazione dei servizi connessi.

Ad es. la popolazione residente a _____ (***) da compilare manualmente all'inizio del 2024 risulta essere di _____ (***) da compilare manualmente abitanti sulla base dei dati forniti dall'ufficio Anagrafe.

(*** da compilare manualmente)

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Popolazione storica e famiglie al 1° gennaio

(*** da compilare manualmente)

Al 01-01-2024 il comune di _____ contava _____ abitanti: di cui _____ uomini e _____.

Quasi tutti i residenti vivono in **famiglia** o nelle convivenze di fatto normate dalla L. 76/2015; le **convivenze** in senso anagrafico (istituti, comunità, case di riposo...) radunavano complessivamente poco più di _____ persone fino al _____.

Risultano al 01-01-2024 _____ residenti in famiglia e _____ in n. _____ convivenze.

L'**ampiezza media delle famiglie** si è ridotta nel periodo _____ da _____ componenti a _____ componenti, per assestarsi in seguito, con modeste variazioni, intorno a _____.

Andamento della natalità e della mortalità:

(* da compilare manualmente)**

Anno	Nati	Morti
2024		
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		
2018		
2017		
2016		
2015		

Andamento di immigrazioni ed emigrazioni (comprese anche le iscrizioni e cancellazioni per altri motivi, quali irreperibilità o ricomparsa da irreperibilità):

(* da compilare manualmente)**

Anno	Immigrati	Emigrati
2024		
2023		
2022		
2021		
2020		
2019		
2018		
2017		
2016		
2015		

Distribuzione della popolazione maschile e femminile per fasce d'età:

Fascia d'età 0-5 anni

(* da compilare manualmente)**

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età 6-15 anni

(* da compilare manualmente)**

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			

2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età 16-25 anni

(*** da compilare manualmente)

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età 16-35 anni

(*** da compilare manualmente)

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età 36-45 anni

(*** da compilare manualmente)

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età 46-55 anni

(*** da compilare manualmente)

Anno	Maschi	Femmine	Totale
------	--------	---------	--------

2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età 56-65 anni

(*** da compilare manualmente)

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età 66-75 anni

(*** da compilare manualmente)

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età 76-85 anni

(*** da compilare manualmente)

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Fascia d'età >85 anni**(*** da compilare manualmente)**

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Quadro demografico della popolazione straniera:

Al 01-01-2024 si contano _____ **stranieri residenti**: _____ uomini adulti e _____ minorenni, _____ donne adulte e _____ minorenni. In percentuale si tratta del _____ % della **popolazione**. Qui sotto l'andamento storico.

(* da compilare manualmente)**

Anno	Maschi	Femmine	Totale
2024			
2023			
2022			
2021			
2020			
2019			
2018			
2017			
2016			
2015			

Il grafico seguente a illustra la **distribuzione degli stranieri** sul totale della popolazione.

(* da compilare manualmente)**

Anno	Tot. popolazione maschile	di cui stranieri	Tot. popolazione femminile	di cui stranieri
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

Nella seguente invece viene illustrata la **percentuale dei nati stranieri** sul totale delle nascite.

(* da compilare manualmente)**

<i>Anno</i>	<i>Tot. popolazione maschile</i>	<i>di cui stranieri</i>	<i>Tot. popolazione femminile</i>	<i>di cui stranieri</i>
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

La seguente riporta la **percentuale dei morti stranieri** sul totale delle mortalità.

(* da compilare manualmente)**

<i>Anno</i>	<i>Tot. popolazione maschile</i>	<i>di cui stranieri</i>	<i>Tot. popolazione femminile</i>	<i>di cui stranieri</i>
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

La tabella seguente dettaglia la **provenienza della popolazione straniera**. Sono citati singolarmente i Paesi con almeno dieci immigrati attuali; gli altri sono raggruppati, indicando il numero di nazionalità presenti nell'anno più recente. I Paesi transcontinentali sono attribuiti all'area geografica in cui sorge la rispettiva capitale (quindi la Russia all'Europa, la Turchia al Medio Oriente, il Kazakistan all'Asia). **I dati sono riferiti al 1° gennaio**, mentre nelle edizioni del DUP fino al 2018, seguendo le impostazioni dell'ISTAT (che ha rinnovato tra il 2018 e il 2019 il suo sito internet), erano riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente: quindi coincidono, ma appaiono slittati di un anno. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE variano, rispetto alle precedenti edizioni, i totali 2011-2014 dell'UE e del resto d'Europa (successivamente non si sono più registrate presenze inglesi in città).

(* da compilare manualmente)**

[illegible]

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

• • • • •

Economia insediata

Il registro della CCIAA elenca le imprese che hanno a _____ (***) *da compilare manualmente* un qualsiasi insediamento: sede legale, amministrativa, ufficio, magazzino; tale elenco risulta tuttavia impreciso, sia perché diverse ditte sono iscritte in più raggruppamenti, sia perché vi sono comprese aziende cessate ormai da molto tempo. Si è quindi ritenuto preferibile elencare le aziende e le attività produttive presenti nella banca dati TARI del Consorzio (o altra banca dati di riferimento) _____ (***) *da compilare manualmente* o dell'Ufficio Tributi, oggetto di costante attività di bonifica negli ultimi anni, ritenendolo il più vicino allo stato di fatto.

(***) *da compilare manualmente*

<i>Attività produttive presenti in</i>	<i>Utenti</i>
003 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0
004 - Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0
006 - Esposizioni, autosaloni	0
007 - Alberghi con ristorante	0
008 - Alberghi senza ristorante	0
009 - Case di cura e di riposo [in realtà è una parafarmacia]	0
010 - Ospedali [uno dei quali è in realtà uno studio medico]	0
011 - Uffici, agenzie, studi professionali	0
012 - Banche e istituti di credito	0
013 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri durevoli	0
014 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0
015 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0
016 - Banchi di mercato beni durevoli	0
017 - Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista	0
018 - Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0
019 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0
020 - Attività industriali con capannoni di produzione	0
021 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0
022 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0
023 - Mense, birrerie, hamburgerie	0
024 - Bar, caffè, pasticcerie	0
025 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0
026 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0
027 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0
028 - Ipermercati di generi misti	0
029 - Banchi di mercato di generi alimentari	0
030 - Discoteche e night club	0
103 - Istituti di ricovero senza fini di lucro	0
115 - Comunità residenziali e semiresidenziali gestite da cooperative sociali (onlus)	0
117 - Asili nido, baby parking, doposcuola, centri estivi...gestiti da cooperative sociali (onlus)	0
124 - Istituti di ricovero privati	0

(***) *Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente*

.....

Il territorio(***) *da compilare manualmente*

<i>COMUNE DI Comune di Inverso Pinasca</i>	
Superficie in Kmq	
Altitudine	

Rischio sismico			
Risorse idriche			
	Strade		
ex-Statali Km	Provinciali Km	Comunali Km	
Vicinali Km	Autostrade Km		
	Piani e Strumenti urbanistici vigenti		
	Piano regolatore approvato	SI/NO	
	Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	
	Piano Insediamento Produttivi		
	Industriali	SI/NO	
	Artigianali	SI/NO	
	Commerciali	SI/NO	
	Altri strumenti (specificare)	SI/NO	
	Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)	SI/NO	
	Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	Area interessata	Area disponibile	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

Aree protette:**Piani e strumenti urbanistici vigenti:**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE: approvato con delib. G.R. n° _____ al quale sono seguite numerose varianti parziali ex art. 17 comma 7 L.R: 56/19777 e s.m.i.

(* Aggiungere eventuali Informazioni desumibili dal piano regolatore dell'ufficio tecnico)**

.....

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Le strutture

(* da compilare manualmente)**

Esercizio in corso Tipologia	Programmazione pluriennale			
	n	2026	2027	2025+3 2025+4
Asili nido	n.			
Scuole d'infanzia statali	n.			
Scuole d'infanzia paritarie	n.			
Scuole primarie	n.			
Scuole secondarie di 1° grado	n.			
Strutture residenziali per anziani private	n.			
Farmacie Comunali	n			

Rete fognaria						
	Bianca	Km				
	Nera	Km				
	Mista	Km				
	Esistenza depuratore	SI/NO				
	Rete acquedotto	Km				
	Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO				
Raccolta rifiuti in quintali						
	Indifferenziato					
	Raccolta differenziata	SI/NO				
	Esistenza discarica	SI/NO				

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Indicatori economici

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione il 2023, ultimo anno disponibile a fronte del rendiconto di gestione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti precedenti permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

Gli indicatori che seguono verranno aggiornati anche a fronte del triennio 2025/2026/2027 in funzione del redigendo bilancio di previsione 2025/2026/2027 ed entro i termini di legge per mezzo della "nota integrativa al DUP".

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate

proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

Indice		2025	2026	2027
Autonomia Finanziaria =	Entrate Tributarie + Extratributarie	0,95	0,95	0,95
	Entrate Correnti			

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che individuano l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente. Hanno però un significato relativo, dal momento che gran parte delle entrate considerate non sono collegate alla residenza.

Indice		2025	2026	2027
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	786,80	784,71	768,90
	N. Abitanti			

Indice		2025	2026	2027
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	678,76	674,89	656,21
	N. Abitanti			

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Grado di rigidità del bilancio

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

Indice		2025	2026	2027
Rigidità strutturale =	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	0,33	0,32	0,33
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

Indice		2025	2026	2027
Rigidità per costo personale =	$\frac{\text{Spese Personale}}{\text{Entrate Correnti}}$	0,32	0,31	0,32

Indice		2025	2026	2027
Rigidità per indebitamento =	$\frac{\text{Rimborso mutui e interessi}}{\text{Entrate Correnti}}$	0,01	0,01	0,01

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Grado di rigidità pro-capite

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino.

Indice		2025	2026	2027
Rigidità costo del personale pro-capite	$\frac{\text{Spese Personale}}{\text{N. Abitanti}}$	263,96	258,57	258,57

Indice		2025	2026	2027
Rigidità indebitamento pro-capite =	$\frac{\text{Rimborso mutui e interessi}}{\text{N. Abitanti}}$	7,95	7,95	7,95

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Costo del personale

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza significativa.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti:
- rigidità costo del personale, dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori riferiti alle entrate correnti e alla popolazione sono già stati esposti; qui sotto si riporta l'incidenza della spesa di personale sul totale della spesa corrente.

Indice		2025	2026	2027
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente =	$\frac{\text{Spese Personale}}{\text{Spese Correnti}}$	0,32	0,31	0,32

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Condizione di ente strutturalmente deficitario

Vengono qui riportati i parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, elaborati ai sensi dell'art. 242 del TUEL risultanti all'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario			
P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI “identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Servizi pubblici locali

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Si segnalano per quanto attiene i servizi pubblici locali i Commi 791-798 – della Legge di Bilancio 2022 “Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'art.116, terzo comma, della Costituzione” ed i successivi commi 799 – 804 i sono tesi a dare una rinnovata spinta alle tempistiche per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Per accelerare la determinazione dei LEP è prevista l'istituzione di una Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che effettuerà la ricognizione, così come prevista al comma 793, da sottoporre alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Relativamente a questo paragrafo è necessario sottolineare che il 2023 è il primo anno in cui si possono avere gli effetti del nuovo coordinamento dell'intero settore . Nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2022 risulta pubblicato il nuovo TU sui servizi pubblici locali approvato in Consiglio dei Ministri del 16/12/2022.

Il testo normativo definisce la cornice di riferimento per gli affidamenti dei SPL disciplinando l'istituzione e le modalità di organizzazione, il coinvolgimento dei privati e degli enti del terzo settore, i limiti del ricorso alla modalità gestionale “ in house providing” e la verifica periodica della permanenza dei relativi presupposti ed i nuovi importanti adempimenti in capo agli enti locali.

(* da compilare manualmente)**

Servizio	Modalità di svolgimento
Servizio energia e gestione elettrica	
Gestione illuminazione pubblica	
Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia	
Servizi di assistenza per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.	

Servizio di gestione impianti sportivi comunali	
Servizi comunali di supporto scolastico	
Servizio di gestione rifiuti solidi urbani	
Servizio gestione trasporto pubblico locale	

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha provveduto a definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) con la deliberazione della Giunta Comunale n. **(*** da compilare manualmente)** in data **(*** da compilare manualmente)**. Qui sotto si riporta il prospetto delle partecipazioni, con le relative quote.

(* da compilare manualmente: inserire l'elenco dei propri organismi, enti strumentali, società controllate e partecipate con la relativa quota di partecipazioni e la tipologia di ente (es. ente strumentale, società partecipata, indiretta, ...) (dati desumibili dal bilancio consolidato per gli enti che lo hanno predisposto o dallo stato patrimoniale semplificato per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti))**

Denominazione	Quota di partecipazione	Riferimento
...	0,00%	...
...	0,00%	...
...	0,00%	...
...	0,00%	...
...	0,00%	...

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

CONSORZIO

(* Concetti e valutazioni in capo ad ogni singolo ente)**

Ente di riferimento (consorzio di bacino) per la gestione dei rifiuti nei Comuni di _____ ha personalità giuridica di diritto pubblico. Svolge le funzioni di governo e coordinamento relative al servizio di raccolta rifiuti previste dalla vigente normativa, in conformità alla disciplina di settore, al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti. Affida a terzi l'erogazione dei servizi nelle forme previste dalla legge. I dati finanziari si possono consultare sull'amministrazione trasparente dell'ente.

(* Seguono una serie di indirizzi ipotetici a titolo esemplificativo ...ma si ricorda che da principi contabili il DUP determina obiettivi per società partecipate (ove possibile e rilevante) e organismi partecipati)**

Indirizzi dell'amministrazione esemplificativi:

- La distribuzione automatica dei sacchi per la plastica dovrà essere migliorata.
- Si sostengano iniziative di carattere nazionale (ANCI-CONAI) per massimizzare il ricavato dalla vendita dei materiali differenziati raccolti.
- I servizi di nettezza urbana e di raccolta dei rifiuti si svolgano nel rispetto del crono-programma degli interventi
- Mantenere una costante informazione verso il Comune riguardo all'evoluzione del sistema integrato dei rifiuti, a fronte della L.R. 10-01-2018 n° 1.
- Valutare ogni possibile soluzione per ottenere una significativa riduzione dei costi del servizio.

- Rendere fruibile al Comune, quanto prima, le migliorie del programma di gestione della TARI.
- Rendere immediatamente attive le modifiche gestionali previste dal nuovo regolamento in particolare per tutte le attività finalizzate a migliorare le tempistiche di incasso del tributo e ridurre i casi di mancata iscrizione.

CONSORZIO

Ente strumentale dei Comuni consorziati costituito nel _____ (***) da compilare manualmente per la gestione dei servizi socio-assistenziali sul territorio. I suoi organi sono l'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio di amministrazione con il suo Presidente (legale rappresentante del Consorzio) e il Direttore generale. Il personale è costituito da assistenti sociali, operatori socio-sanitari, educatori, operatori di segretariato sociale e personale amministrativo. L'attività è finanziata da trasferimenti della Regione, dell'ASL, di altri Enti pubblici e dei Comuni consorziati, che versano una quota annua commisurata alla popolazione residente, oltre a finanziamenti specifici per i servizi di supporto scolastico agli alunni disabili, l'assistenza all'infanzia illegittima e altre particolari attività. I dati finanziari sono consultabili al link _____ (***) da compilare manualmente. Il Consorzio _____ (***) da compilare manualmente la sede legale ed amministrativa presso _____ (***) da compilare manualmente.

(***) si ricorda che da principi contabili il DUP determina obiettivi per società partecipate (ove possibile e rilevante) e organismi partecipati)

Indirizzi dell'amministrazione:

- ... (***) da compilare manualmente

(***) Aggiungere le informazioni relativi ad altri consorzi / società relativi al proprio ente)

.....

(***) Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Opere pubbliche

Investimenti programmati

Sotto l'aspetto degli investimenti strutturali e delle Opere Pubbliche, nonché delle eventuali manutenzioni straordinarie, il Comune di _____ (***) da compilare manualmente Per l'elenco degli investimenti programmati si veda il piano triennale delle opere pubbliche, incluso nella sezione operativa della presente nota di aggiornamento al DUP.

A titolo di trasparenza amministrativa ed applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, si riepilogano nel quadro alla pagina seguente gli investimenti in corso di realizzazione non conclusi, ossia finanziati, attivati ma la cui conclusione tecnico/amministrativa è in fase di gestione e non si è ancora conclusa con un "opera" assistita da "fine lavori e "collaudo", evidenziando quelli maggiormente significativi.

Si evidenzia come dal 1° luglio 2023 abbia piena applicazione sotto l'aspetto della programmazione il Dlgs 36/2023 "Codice Appalti e contratti" e che in particolare si segnala a questi fini l'Articolo 37 "Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi" che testualmente recita:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

A far data dal presente D.U.P. 2024/2025/2026 sono pertanto in uso i modelli e schemi tipo dell'allegato I.5

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

*****ATTENZIONE tabella compilata automaticamente solo se si gestiscono gli investimenti / opere in giove. Se non si gestiscono essa è da compilare manualmente**

Tipologia spesa	Investimenti a spesa corrente		
	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
...	0,00	0,00	0,00

*****ATTENZIONE tabella compilata automaticamente solo se si gestiscono gli investimenti / opere in giove. Se non si gestiscono essa è da compilare manualmente**

Tipologia spesa	Investimenti a spesa di investimento		
	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
...	0,00	0,00	0,00

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Investimenti programmati ad oggi non finanziati e non inseriti nel piano annuale e triennale Lavori pubblici

Alcune opere od interventi manutentivi legati a specifici progetti rientrano a pieno titolo nella programmazione e nel programma politico di riferimento ma non avendo raggiunto il livello minimo di progettazione sufficiente a consentirne l'inserimento nel Piano annuale e triennale Lavori Pubblici, oppure ancora, non risultando ad oggi finanziate o finanziabili risultano momentaneamente sospesi nel loro iter sia tecnico/amministrativo che gestionale. L'Amministrazione ritiene comunque opportuno evidenziare gli interventi sopra descritti e definirne una elencazione a titolo di trasparenza amministrativa e di programmazione.

(*** da compilare manualmente (***) da compilare a cura dell'ente che evidenzia di fatto i "desiderata" dell'amministrazione che, pur essendo di fatto compresi nel programma politico di mandato o nelle sue fasi aggiornamento non hanno raggiunto il livello minimo di progettazione che ne consenta una rappresentazione nel Piano OO.PP.)

Oggetto opera	Valore opera	Tempistiche di realizzazione	Note

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio, oltre agli aspetti manutentivi del patrimonio immobiliare e degli impianti, in capo alla Ripartizione Tecnica, determina esigenze di carattere gestionale/amministrativo non secondarie che nel corso degli anni hanno consentito di ripristinare una conoscenza del patrimonio ed una consapevolezza delle potenzialità del medesimo necessaria per effettuare scelte gestionali altrimenti condizionate dalla carenza di dati.

La delibera annuale di "ricognizione" del patrimonio immobiliare tesa ad individuare gli immobili destinati a servizi e funzioni istituzionali rispetto ad immobili non funzionali all'erogazione di servizi istituzionali è un primo passo verso un migliorato livello di consapevolezza (deliberazione Giunta Comunale n. _____ (***) da compilare manualmente) in data _____ (***) da compilare manualmente ed elenchi aggiornati che verranno allegati al predisponendo bilancio di previsione 2026, 2027, 2025+3.

Le attività di revisione ed aggiornamento della contrattualistica rispetto a fitti attivi e passivi risulta attivata ed aggiornata sull'Ufficio Patrimonio.

La revisione della contrattualistica e la conoscenza della corretta destinazione d'uso degli immobili comunali consentono di rilevare correttamente i Servizi ad IVA (Commerciali) determinando recuperi e compensazioni importanti in termini di imposta.

Parallelamente prosegue l'aggiornamento tecnico-contabile dell'inventario comunale con corretta individuazione dei "consegnatari dei beni" e corretta definizione della resa del conto, corretta quadratura degli aspetti inventariali con la gestione dello Stato Patrimoniale e rispetto delle norme di gestione e vigilanza del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Resta da soddisfare l'esigenza di approvare apposito regolamento inventariale e procedere nel tempo all'effettuazione di un aggiornamento "fisico" dell'inventario.

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale 2023, anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa			2023	2022
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		Immobilizzazioni immateriali		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.229,66	0,00
	5	Avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	Altre	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
		Immobilizzazioni materiali (3)	1.229,66	0,00
II	1	Beni demaniali	1.961.182,66	1.801.773,69
	1.1	Terreni	102.774,08	100.055,92
	1.2	Fabbricati	446.949,94	335.212,20
	1.3	Infrastrutture	1.183.562,52	1.128.157,23
	1.9	Altri beni demaniali	227.896,12	238.348,34
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.819.566,66	1.613.072,35
	2.1	Terreni	310.295,65	310.295,65
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	863.210,26	641.267,37
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.631,49	1.599,45
	2.5	Mezzi di trasporto	5.235,86	6.466,45
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.915,25	5.818,96
	2.7	Mobili e arredi	1.866,67	0,00
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	632.411,48	647.624,47
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	89.360,00
		Totale immobilizzazioni materiali	3.780.749,32	3.504.206,04
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
	1	Partecipazioni in	0,00	0,00
	a	imprese controllate	0,00	0,00
	b	imprese partecipate	0,00	0,00
	c	altri soggetti	0,00	0,00
	2	Crediti verso	0,00	0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	0,00
	d	altri soggetti	0,00	0,00
	3	Altri titoli	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.781.978,98	3.504.206,04

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Tributi – trasferimenti e tariffe

Oltre agli effetti della “riforma tributaria” a livello di fiscalità locale è da prendere in considerazione il dato di fatto, per altro già richiamato nell’analisi del contesto esterno (Relazione Banca d’ Italia – ISTAT – NADEF) come in questi anni via sia stato un trend in peggioramento rispetto alla solvibilità dei contribuenti/utenti e che in prospettiva, a parità di base imponibile, sia opportuno fare valutazioni prudenziali rispetto al gettito dei tributi locali.

Sarà importante verificare nei prossimi anni la tenuta del sistema inoltre andranno verificate in prospettiva le possibilità di manovra che i Comuni avranno in tema di differenziazione delle aliquote.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

I.M.U.

La IUC (imposta unica comunale, articolata originariamente in IMU, TASI e TARI), istituita dalla L. 27-12-2013 n° 147 (legge di stabilità 2014), art. 1 comma 139, è stata abolita dalla L. 27-12-2019 n° 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", art. 1 comma 738. Rimane invariata, come tributo a sé, la TARI, mentre IMU e TASI vengono unificate nella nuova IMU, senza variazioni nel presupposto impositivo e nel livello massimo di pressione fiscale.

L’orientamento espresso dall’Amministrazione in sede di DUP 2025-2026-2027 è volto a mantenere le nuove aliquote dell’ IMU in misura tale da garantire tendenzialmente l’invarianza del prelievo fiscale locale in precedenza.

Le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale regolano attualmente la fiscalità locale: insieme al bilancio e al presente DUP saranno approvate nuove deliberazioni per il 2025, confermando le aliquote.

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ **(*** da compilare manualmente)** in data _____ **(*** da compilare manualmente)** "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 2024- Approvazione"
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ **(*** da compilare manualmente)** in data _____ **(*** da compilare manualmente)** " Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024

Aliquote e base imponibile

La seguente tabella descrive la base imponibile IMU del Comune:

(* da compilare manualmente (dati desumibili dal Catasto / Tributi))**

Base Imponibile IMU da dati agenzia del territorio			
Categoria	Numero U.I	Rendita catastale	Valore catastale
A2	0	0,00	0,00
A3	0	0,00	0,00
A4	0	0,00	0,00
A5	0	0,00	0,00
A6	0	0,00	0,00
A7	0	0,00	0,00
A8	0	0,00	0,00
A10	0	0,00	0,00
B0	0	0,00	0,00
B1	0	0,00	0,00
B2	0	0,00	0,00

B4	0	0,00	0,00
B5	0	0,00	0,00
B7	0	0,00	0,00
C1	0	0,00	0,00
C2	0	0,00	0,00
C3	0	0,00	0,00
C4	0	0,00	0,00
C6	0	0,00	0,00
C7	0	0,00	0,00
D1	0	0,00	0,00
D2	0	0,00	0,00
D3	0	0,00	0,00
D4	0	0,00	0,00
D5	0	0,00	0,00
D6	0	0,00	0,00
D7	0	0,00	0,00
D8	0	0,00	0,00
D10	0	0,00	0,00
E1	0	0,00	0,00
E3	0	0,00	0,00
E4	0	0,00	0,00
E7	0	0,00	0,00
E8	0	0,00	0,00
E9	0	0,00	0,00
F1	0	0,00	0,00
F2	0	0,00	0,00
F3	0	0,00	0,00
F4	0	0,00	0,00
F5	0	0,00	0,00

Qui sono riepilogate le aliquote della nuova IMU vigenti nel Comune di *** da compilare manualmente per il 2024 ed in prospettiva per il triennio 2025/2026/2027

*** da compilare manualmente (dati desumibili dal Catasto / Tributi)

Tipologia	Aliquota	Detrazione
Aliquota ordinaria	0,00‰	€ 0,00
Categorie D	0,00‰	€ 0,00
Abitazione principale cat. A, 1-A, 8-A, 9 e una sola pertinenza per ciascuna categoria C-2, C-6, C-7	0,00‰	€ 0,00
Altre abitazioni principali, e una sola pertinenza c.s.	0,00‰	€ 0,00
Unità abitative regolarmente assegnati da Enti di E.R.P.	0,00‰	€ 0,00
Un. abit. in uso gratuito come abit. principale a parenti/affini in 1° grado e relative pertinenze - Dichiarazione IMU	0,00‰	€ 0,00
Un. abit. in comodato gratuito come abit. principale a parenti in 1° grado e relative pertinenze - Contratto registrato - Comodante residente e dimorante nel comune (abitazione non di lusso) e possessore di un solo altro immobile ad uso abitativo in Italia - Dichiarazione IMU	0,00‰	€ 0,00
Area fabbricabile	0,00‰	€ 0,00
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IATP	0,00‰	€ 0,00

Terreni agricoli posseduti da altri soggetti	0,00‰	€ 0,00
Fabbricati rurali	0,00‰	€ 0,00
Beni merce	0,00‰	€ 0,00
Altre tipologie		

Altri dettagli relativi alle aliquote IMU sopra esposte:

- ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 740): Il comma 741, lett. b, dispone che "Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".
- IMMOBILE IN USO GRATUITO, COME ABITAZIONE, A GENITORI O FIGLI: . È stata confermata l'estensione del beneficio al coniuge superstite del comodatario deceduto, quando ci siano figli minori.
- IMMOBILE LOCATO COME PRIMA CASA A CANONE CONCORDATO: il comma 760 conferma la riduzione al 75% dell'aliquota comunale stabilita dalla finanziaria 2016;
- EX-ABITAZIONE PRINCIPALE DI ANZIANO O DISABILE STABILMENTE RICOVERATO il comma 741, lett. c, n° 7 consente al Comune di mantenere per questi immobili l'equiparazione all'abitazione principale, sempre che non siano locati.
- IMMOBILI DELLE CATEGORIE D (commi 744 e 753): Spettano inoltre al Comune le attività di accertamento e riscossione, con i proventi che ne derivano (imposta, interessi e sanzioni);
- UNITA' ABITATIVE ASSEGNATE COME ABITAZIONE PRINCIPALE, di cooperative edilizie a proprietà indivisa: equiparate all'abitazione principale dal comma 741, lett. c), n° 1; lo stesso vale per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22-04-2008;
- AREA FABBRICABILE: viene equiparata al terreno agricolo dal comma 741 lett. d) se è posseduta e condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, finché mantiene l'utilizzo agro-silvo-pastorale;
- BENI-MERCE: dal 2022 sono esenti.


L'art. 1 comma 783 della legge di bilancio 2020 conferma le norme previgenti riguardo alle quote del fondo di solidarietà comunale destinate a compensare le riduzioni di gettito conseguenti all'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e i terreni agricoli, avvenuta con la legge di stabilità 2016. Il rimborso riconosciuto per il 2016 (sulla base del gettito 2015) dal Ministero ammonta a € _____, confermati anche negli esercizi successivi.

Non risultano/Risultano **(*** da compilare manualmente)** variazioni nel prelievo statale sul gettito IMU, che va a finanziare il fondo di solidarietà, ripartito fra tutti i Comuni secondo una procedura che tiene conto anche delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard.

(* Aggiungere eventuali obiettivi relativi al proprio ente)**

Si perseguiranno obiettivi di ... (ES. equità fiscale con adozione di interventi di accertamento tributario/ROL etc. perequazione catastale etc.)

	Accertamenti 2023	Stanzamenti 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	84.620,27	89.000,00	105.349,00	105.349,00	99.349,00



(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Tassa sui rifiuti (TARI)

Istituita nel 2014, ha comportato il rientro nel bilancio comunale delle voci relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti (benché l'attività continui ad essere gestita dal **(*** da compilare manualmente)**, che ne redige anche il piano finanziario); in precedenza si pagavano la TIA (2006-2012) e nel 2013 la TARES, direttamente al Consorzio (solo la quota versata dagli ambulanti presenti sui mercati transitava nel bilancio comunale).

La TARI è determinata applicando le tariffe unitarie riferite all'utenza domestica o alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa. Deve obbligatoriamente coprire l'intero costo del servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti, compresa la copertura delle entrate inesigibili delle annualità arretrate (argomento chiarito dal D.L. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015).

In accordo con il Consorzio **(*** da compilare manualmente)** ed in linea con i comportamenti suggeriti appunto dall' ANCI, a bilancio è per ora prevista solo l'allocazione delle poste contabili di riferimento in termini di entrata e spesa correlata partendo dal riferimento del piano finanziario 2020 a rendiconto. In attesa del PEF redatto dal CCS. Solo in una fase successiva si procederà a determinare il corretto livello tariffario.

Si conferma inoltre come uno dei principali problemi strutturali della gestione del tributo TARI sia il significativo numero di utenti morosi, che oltre alla sfasatura dei flussi comporta un notevole aggravio del fondo crediti di dubbia esigibilità, problema rispetto al quale l'Ente ha agito storicamente in funzione di una riduzione passando da percentuali di inevaso superiori al ____% **(*** da compilare manualmente)** del ____ **(*** da compilare manualmente)** ad una percentuale inferiore al ____% **(*** da compilare manualmente)** sulle annualità sulle quali si è intervenuti con riscossione coattiva. **(*** verificare che l'ente abbia agito è indicativo)**

La seguente tabella riassume i dati forniti dal Consorzio _____ sulla base imponibile TARI, evidenziando incrementi di utenza dovuti anche alla predetta revisione della banca dati:

(* da compilare manualmente (dati desumibili da tributi))**


Tipologia utenza	2021	2022	2023	2024
Utenze domestiche	0	0	0	0

Utenze non domestiche	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---


Le tariffe 2025 verranno approvate secondo le indicazioni ARERA in funzione del PEF 2025 oggetto di approvazione e validazione da parte dei Consorzi ***** da compilare manualmente** ed in funzione di una normativa in evoluzione. È comunque evidente come la riduzione/aumento dei costi complessivi, anche per effetto del (nuovo appalto...tensioni inflazionistiche ...costi dell'ente ...FCDE) modifichi in positivo/negativo per l'utenza il PEF di riferimento, che ammonta per il 2024 a € ***** da compilare manualmente** e che sarà la base per la definizione delle tariffe TARI 2025.

Le novità introdotte dalla normativa non consentono per ora una determinazione puntuale delle tariffe sopra citate, che saranno oggetto di definizione con provvedimento specifico, anche alla luce delle novità in termini di applicazione del tributo rispetto ad alcune categorie di attività produttive condizionate dall'applicazione del D.Lgs. 116/2020 e rispetto alla natura del rifiuto prodotto. Tariffe che dovranno essere approvate entro i termini di approvazione del bilancio stabiliti dalla normativa, dando atto che comunque la bollettazione in acconto avviene con le tariffe vigenti nell'esercizio precedente.

	Accertamenti 2023	Stanzamenti 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Cat. 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	97.967,40	110.184,00	108.000,00	113.300,00	111.300,00



	Accertamenti 2023	Stanzamenti 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
Cat. 1010161 – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Imposta di soggiorno

L'**imposta di soggiorno**, detta anche **tassa di soggiorno**, in Italia, è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte.

Disciplina normativa. La legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale ha aperto in Italia nuovi scenari di autonomia per gli enti locali; in questo contesto il settore turistico è stato subito interessato al mutamento in atto. L'imposta di soggiorno è stata, infatti, reintrodotta nell'ordinamento italiano con due distinti provvedimenti che sono:

- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che, solo per il comune di Roma, ha stabilito la possibilità di introdurre un contributo di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno.[5]
- Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale[6], ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno. Più precisamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del suddetto decreto, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Modalità di applicazione. Le modalità di applicazione sono molto diverse e vanno dal versamento di un importo fisso a un importo variabile, con scaglioni associati alle tipologie e categorie alberghiere, con aliquote percentuali, con scaglioni associati al prezzo, alla localizzazione e al periodo e, in alcuni casi, un'aliquota percentuale o una misura forfettaria.

Sono previste esenzioni assai differenziate da comune a comune in base alla residenza, alle classi di età (per ragazzi e giovani e per la terza e quarta età), all'attività svolta e alla durata della permanenza (l'imposta non viene applicata se un soggetto pernotta per più di un certo numero di notti), per i disabili, secondo la proprietà della struttura ricettiva, alla stagionalità e ad altre cause.

L'applicazione dell'imposta avviene secondo criteri molto eterogenei sia per le tariffe applicate sia per le modalità di applicazione, entro il limite dei 5 euro previsti dalla legge. Nel testo si legge che "i Comuni (...) potranno istituire un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio. L'imposta sarà applicata con gradualità, fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno, in proporzione al prezzo. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali". Alcuni Comuni hanno deciso di rinunciare a questa possibilità, altri invece hanno colto quest'opportunità per generare nuove entrate nelle casse comunali.

Molte località balneari, montane e lacuali, come pure piccoli e medi Comuni. I Comuni che in Italia hanno istituito l'imposta di soggiorno hanno usato formule, modalità applicative, esenzioni tra loro molto diverse. Le situazioni comprendono tre tipologie:

- quota fissa differenziata per tipologia di struttura ricettiva e categoria (la formula più diffusa);
- quota differenziata in base al costo della camera;
- quota unica, uguale per tutti gli alberghi.

I regolamenti comunali variano per i soggetti dell'imposta, la durata del soggiorno cui si applica, le eventuali esenzioni dal tributo. Alcune località applicano l'imposta fino al 30° giorno di pernottamento, in altre località si paga solo per le prime 5 notti, in altre non vi è alcuna menzione di un limite massimo di pernottamenti consecutivi tassati.

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta nelle strutture ricettive interessano: gli under-14 e gli over-65; i diversamente abili; coloro che si recano nelle strutture sanitarie pubbliche o private del comune in regime di ricovero, per effettuare terapie o visite specialistiche, con estensione del beneficio a uno o due accompagnatori da questi indicati; i dipendenti della pubblica amministrazione e i pubblici ufficiali in servizio; quanti sono alloggiati per far fronte a situazioni di emergenza.[7]

Le località balneari stagionali spesso non applicano l'imposta durante i pernottamenti in bassa stagione. Un tratto comune a molte destinazioni è l'esenzione ai minori, ma anche qui si notano diverse differenze nell'età. I tempi e i modi di riscossione non sono standardizzati e variano:

- per quanto riguarda i tempi: da un versamento mensile da effettuarsi entro il 15° giorno del mese successivo, a scadenza trimestrali, a un pagamento unico al termine della stagione estiva. I titolari delle attività hanno la possibilità di optare fra molteplici possibilità di pagamento, ovvero di rateizzare gli importi in situazioni di crisi economica.
- per quanto riguarda la modalità: cartaceo su moduli dedicati o a scorporata in fattura, ovvero pagamento online su piattaforma PagoPa o sul sito del Comune o di un'unione di Comuni.

La gestione può risultare onerosa per gli imprenditori, ma è trasparente per il turista che è tenuto a pagare l'imposta al titolare della struttura ricettiva (albergo; dove previsto anche B&B, affittacamere) al termine del periodo di soggiorno. Il titolare provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone regolare quietanza, e ne versa l'ammontare al Comune secondo le specifiche modalità previste dal regolamento applicativo.

Al 2017, l'imposta di soggiorno è applicata in diciotto Paesi dell'Unione Europea, ovunque come imposta locale con l'unica eccezione di Malta. La riscossione avviene secondo modalità comuni: è a cura del titolare della struttura ricettiva, che al momento del check-out, incassa una tariffa determinata per notte e pro-capite, in funzione della categoria di albergo, della zona geografica, della vicinanza alle mete turistiche più frequentate. È ovunque previsto un tetto massimo per notte/persona e un numero massimo di pernottamenti oltre il quale la tariffa non è più applicabile, unitamente a un regime di esenzioni per causa o scopo del soggiorno.

In genere le leggi nazionali prevedono che la percentuale sul costo del soggiorno sia vincolata a bilancio sullo stesso capitolo di spesa pubblica, per la promozione della domanda e il miglioramento dell'offerta turistica mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali, eventi e servizi. Tale destinazione d'uso è imposta anche dalla legge italiana, per la quale il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Prevale in questo modo il principio del beneficio, correlato a un prelievo graduale col prezzo (ma non col reddito), e in ragione del quale il primo debitore verso l'ente locale è la struttura ricettiva che maggiormente trae vantaggio tratto dalla reinvestimento dell'imposta. Come si evince dall'assenza di esenzioni per le soglie più basse di reddito, resta invece disatteso il principio statale della progressività dell'imposizione tributaria, secondo il quale ciascuno paga in ragione della propria capacità contributiva.[12]

La norma nazionale dà facoltà alle amministrazioni comunali, con proprio regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche, diverse da comune a comune. I Comuni che oggi applicano l'imposta di soggiorno o la tassa di sbarco corrispondono all'8% di tutti i comuni italiani e al 9,5% di quelli nei quali è presente almeno un esercizio ricettivo. Il 33,0% dei comuni che applicano l'imposta si trova nel Nord Ovest, il 26,1% nel Nord Est, il 20,6% nel centro e il 19,4% nel Mezzogiorno. I comuni che per vari motivi non possono applicare l'imposta sono oggi 4.164, di cui 1.239 perché senza alcun esercizio ricettivo o per la mancanza dei requisiti previsti.

Destinazione dei proventi. Il D. Lgs. n. 23/2011 stabilisce che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno deve "essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali". Tuttavia dalla rilevazione effettuata dall'Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno curato dal centro studi Panorama Turismo emerge soprattutto che le Amministrazioni Comunali faticano a dichiarare con chiarezza gli investimenti che effettuano con i proventi dell'imposta di soggiorno. Di certo si assiste a una notevole diversità nella gestione di tali fondi: sono pochi i casi in cui i rappresentanti del Comune decidono, insieme alle associazioni di categoria, dove investire tali proventi, perché nella maggior parte dei casi le Amministrazioni gestiscono tali fondi in maniera autonoma, senza concertazione con le categorie.

Si tratta di incassi che vengono destinati alle attività più varie, anche di spesa corrente o per non identificati "fini sociali", non sempre in linea con le finalità turistiche. Emerge così che le priorità primarie dei Comuni, per quanto riguarda gli investimenti effettuati con gli incassi dell'imposta di soggiorno, siano quelle relative agli "eventi e manifestazioni" (16,4%), al "restauro e manutenzione musei e monumenti" (13,3%) ma alta è anche la quota destinata per le "strade ed il miglioramento della viabilità interna" (8,2%), all'"arredo pubblico" (7,6%), al "sostegno agli uffici IAT" (5%), a "pulizie e decoro cittadino, al verde pubblico" (4,8%) alla realizzazione di "sito web" (3,8%) e "Wi-Fi e hotspot" (3,6%). (Fonte Osservatorio Nazionale sulla Tassa di Soggiorno).

Nel Decreto Rilancio n. 34 del 19.5.2020, convertito in legge, vennero inseriti importanti provvedimenti riguardanti l'imposta di soggiorno tutt'ora vigenti rispetto ai quali continua essere interessante evidenziare alcune particolarità:

- All'interno del comma 3 si parla del gestore della struttura ricettiva e lo si definisce come "soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi". A lato pratico questa definizione porta alla considerazione in cui il gestore non verrebbe più inquadrato con la figura di agente contabile, ma come responsabile d'imposta, con tutte le conseguenze del caso (ad esempio non sarebbe più obbligatoria la consegna del modello 21 ma il gestore della struttura ricettiva sarebbe responsabile nel caso di rifiuto di pagamento dei suoi clienti). Per maggiori informazioni su questo argomento clicca qui.
- Il Decreto Rilancio entrato in vigore da Maggio 2020, si presenta quindi la situazione in cui i gestori delle strutture sono classificati come agenti contabili durante la prima parte dell'anno, e come responsabili d'imposta per la seconda parte. La conseguenza è che per l'anno 2020 (a meno di futuri chiarimenti e non essendoci una norma per il periodo transitorio) i gestori delle strutture ricettive dovranno consegnare sia il modello 21 entro il 30 gennaio 2021, sia la dichiarazione totale riepilogativa entro il 30 giugno 2021. L'onere di consegna in questione sarebbe totalmente formale e burocratico in quanto quasi sicuramente i due documenti di fatto conterranno gli stessi dati.
- All'interno del comma 3 si trattano le sanzioni amministrative, in cui è riportato:

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la

sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per 213 l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è quello che indica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Questo significa che la mancata dichiarazione dell'imposta di soggiorno verrebbe punita maggiormente rispetto al mancato pagamento.

Questa variazione di classificazione del gestore a responsabile d'imposta mette in gioco altri istituti che sono il ravvedimento operoso e l'accertamento, nonché i termini di attivazione di modifica delle tariffe. Il comma 4 invece tratta l'argomento della dichiarazione dell'imposta di soggiorno. In particolare si legge:

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo...

Anche se a prima vista questa potrebbe sembrare una semplificazione, a lato pratico le criticità di questa soluzione sono piuttosto evidenti. Prima di tutto è stata stabilita una data limite per la dichiarazione ma nessuna per il versamento. In secondo luogo una data limite così avanti nel tempo potrebbe causare delle notevoli difficoltà nella gestione dell'imposta e nella preparazione del bilancio comunale. In ogni caso il decreto non dovrebbe sostituire le dichiarazioni parziali (mensili, trimestrali, ecc.) stabilite dai vari regolamenti comunali. Inoltre per i gestori dei comuni che utilizzano sistemi software di gestione dell'imposta di soggiorno sarà più facile produrre la dichiarazione annuale: sarà infatti il software gestionale a produrre la dichiarazione annuale utilizzando e agglomerando i dati delle dichiarazioni parziali fatte al comune.

Sulla questione "imposta di soggiorno" è intervenuto anche il decreto-legge crescita n. 34/2019 che incide con norme che mirano alla strategia di controllo e di lotta all'evasione nel sistema turistico delle strutture ricettive. L'obiettivo è quello di creare sistemi che permettano di tracciare le offerte presenti sui canali telematici in merito alle locazioni turistiche, istituire una sorta di anagrafe di tutte le strutture turistiche direttamente presso il ministero del Turismo e rendere disponibili i dati delle presenze anche ai comuni per i controlli. A distanza di quasi due anni, l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili le forniture relative alla banca dati fondata sui commi 2 e 3 dell'articolo 13 ter del dl in commento, restando ancora sulla carta gli altri obiettivi.

Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive (estratto dei commi 2 e 3).

I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 2 prevede che i dati sulle presenze, comunicati dalle strutture ricettive ai sensi del TULPS, siano messi a disposizione in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all'Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali.

Si tratta di informazioni che i comuni chiedono da diverso tempo per poter confrontare i dati dichiarati dai gestori delle strutture ovvero intercettare gestori che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nei regolamenti comunali relativi all'imposta di soggiorno. Tra gli aspetti critici della gestione del tributo vi è il tema dei mancati riversamenti dell'imposta applicata ai turisti, fonte di grave responsabilità per il gestore, e di difficile verifica da parte dei comuni che risultano privi dei necessari poteri di accesso ispezione e verifica verso i gestori e verso le strutture ricettive e le unità immobiliari. Le informazioni, anche aggregate, sugli arrivi e presenze dichiarate ai fini Tulpas possono rappresentare, con i dovuti correttivi, elementi utili per raffrontare, ed eventualmente contestare, possibili omissioni.

In attuazione della norma è stato emanato il Decreto interministeriale 11 novembre 2020 – Fornitura dati per locazioni brevi, imposta di soggiorno e contributo di soggiorno Roma Capitale che fissa seguenti punti:

Il Ministero dell'interno rende disponibili all'Agenzia delle entrate i dati, trasmessi ai sensi dell'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata come risultante dall'Allegato A e dalle relative specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto.

I dati devono consentire l'individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella Struttura, dichiarati all'atto della registrazione. I dati sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il contributo, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo sul Portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio.

I comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo prima dell'anno di imposta 2020 e che non hanno ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione vigente prima della sua sostituzione effettuata dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti ad inserire, entro il 31 marzo 2021, nel Portale del federalismo fiscale gli atti già vigenti, al fine di ottenere la disponibilità dei dati relativi all'annualità 2020 da parte dell'Agenzia delle entrate. Se gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l'Agenzia delle entrate rende disponibili esclusivamente i dati a decorrere dall'annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell'atto sul sito www.finanze.gov.it

Da Luglio 2021 è possibile scaricare le forniture dal portale SIATEL punto fisco dalla sezione dedicata alle forniture dei comuni. Si ricorda che tutte le forniture sono visibili all'amministratore di sistema del portale il quale può abilitare altri soggetti.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Addizionale comunale Irpef

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'addizionale comunale IRPEF: tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di

forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti. Lo sforzo tributario richiesto ai cittadini ***** da compilare manualmente** risulta **invariato/modificato per il 2025/2026/2027**. Tendenzialmente come già evidenziato nella sezione iniziale del DUP le basi imponibili risultano in aumento, hanno superato i livelli pre-Covid e l'adeguamento stipendiale conseguente all'inflazione produce esso stesso un aumento di base imponibile e sono da valutare gli effetti dei nuovi scaglioni di reddito e del sistema delle esenzioni/riduzioni.

***** ATTENZIONE ALLE NOVITA' RIFORMA TRIBUTARIA ED ALLA IMPOSTAZIONE RICHIESTA DALLA CORTE CONTI DALLA QUALE EMERGE LA NECESSITA' DI STRUTTURARE APPOSITA QUOTA DI FCDE QUALORA LA GESTIONE DELL'ADDIZIONALE AVVEGA PER COMPETENZA E NON PER CASSA)**


***** da compilare manualmente**

ADDIZIONALE ESERCIZIO 2025	
<i>Fascia di Reddito</i>	<i>Aliquota</i>

*****partire dal presupposto che sono vigenti nuovi scaglioni di riferimento come base imponibile ed aliquote diverse**

La tabella seguente espone l'andamento storico e le previsioni di bilancio per l'addizionale IRPEF; a livello di potenziale salvaguardia degli equilibri di bilancio le aliquote e le fasce di esenzione consentono di intervenire con una diversa pressione fiscale sugli scaglioni di reddito:

	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Stanzamenti 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Previsioni 2027</i>
Cat. 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	65.000,00	85.000,00	91.071,00	91.071,00	91.071,00



Sul sito del Ministero delle Finanze sono reperibili gli open data annuali relative all'IRPEF nei singoli Comuni. Si riportano nel prospetto seguente i dati del Comune di _____ (***) da compilare manualmente relativi ai redditi realizzati sul territorio frutto dell'ultimo aggiornamento avvenuto con riferimento ai redditi del 2022.

(***) da compilare manualmente (dati desumibili dal sito del ministero delle finanze)

Reddito prevalente	n° dichiaranti	esenti/non tenuti			Gettito			
		n°	%	Δ	Importo minimo	Importo massimo	% su totale	Variazione % da a
Lavoro dipendente								
Lavoro autonomo								
Reddito impresa								
Partecipazioni immobiliare								
Pensione								
Altro								
Totale								

La previsione a bilancio dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2024 e seguenti è stata prudenzialmente ridotta/confermata/modificata (***) da compilare manualmente, in considerazione dei dati sull'andamento del PIL e sull'incidenza della cassa integrazione sui redditi dei lavori dipendenti. Rispetto alle annualità precedenti si segnala l'esigenza di conteggiare apposito accantonamento a FCDE qualora l'ente contabilizzi l'addizionale per competenza.

- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E F.C.D.E. -

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 28/2023/SRCPIE, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento sulla gestione finanziaria, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dall'organo di revisione economico-finanziaria, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune, ha rilevato che l'addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE.

Come noto, in base al punto 3.7.5 del principio contabile della competenza finanziaria, le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto...Nel caso in cui gli Enti Locali optino per una gestione di "competenza" possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale IRPEF sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale IRPEF, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

La regola generale prevede, quindi, che per l'addizionale comunale (entrata tributaria riscossa per

autoliquidazione) l'accertamento avvenga "per cassa" (ovvero sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto); tuttavia è possibile procedere all'accertamento per "competenza", in base al principio sopra richiamato. Nel caso in cui l'ente adotti tale secondo criterio e risultino conservati residui di tale entrata occorre procedere al calcolo del FCDE.

La ratio del Fondo crediti di dubbia esigibilità – come ricordato dai giudici contabili – è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'Ente. Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non è consentito all'ente locale effettuare, in sede di determinazione del FCDE, una valutazione in base alla tipologia del soggetto debitore o alla sua solvibilità, dovendosi, invece, effettuare le valutazioni esclusivamente in base alla natura del credito, secondo quanto indicato dai principi contabili e nella piena osservanza dei principi di prudenza, veridicità ed attendibilità nella costruzione del bilancio consuntivo.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Trasferimenti – Fabbisogni standard e FSC

La realtà dei trasferimenti compensativi a ristoro delle perdite di gettito, a ristoro dei maggiori costi energia e materie prime non sono ad ora valutabili. Risultano comunque in parte confermate le voci storiche a ristoro di perdite di gettito IMU/TASI e trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati stimati come segue:

(* da compilare manualmente (dati desumibili da dipartimento finanza locale))**

	Accertamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
Trasferimenti per ristori perdite gettito consolidate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti non fiscalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale prosegue nel 2025/2026/2027 la sua marcia verso la piena applicazione del riparto rispetto ai fabbisogni standard/capacità fiscale. Il DL 124/2019, all'art. 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5%, passando dal 50% del 2020 al 55% del 2021 (che salirà al 60% nel 2022 ed al 65% nel 2023, fino ad arrivare al 100% nel 2030). Questa circostanza incide in maniera differenziata tra i vari enti, a seconda della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Inoltre, nel 2021, la dotazione del fondo viene incrementata di 200 milioni di euro (+ 100 milioni di euro rispetto al 2020) e di 300 milioni di euro (rispetto al 2019) per il 2022 e di 330 milioni di euro (sempre rispetto al 2019) nel 2023. Rimane al momento la quota del fondo destinata ai ristori del minor gettito Imu-Tasi del 2016.

Il DDL Bilancio 2021 aumenta la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per finalità sociali.

Il comma 1 della disposizione è sostanzialmente finalizzato ad incrementare la dotazione del fondo di solidarietà comunale con l'obiettivo di finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e di incrementare il numero di posti disponibili negli

asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Con il comma 2, pertanto, si introducono le modifiche al comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per poter ricondurre i meccanismi di riparto delle maggiori risorse per servizi sociali e asili nido nell'ambito della definizione complessiva del fondo di solidarietà comunale spettante a ciascun ente.

Il comma 3, al fine di armonizzare i diversi interventi normativi che agisce sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, prevede di ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo stesso gli interventi normativi di cui ai commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente, un incremento della ripetuta dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nonché una riduzione della stessa di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ferma restando la finalità originaria del contributo di cui al comma 848.

Il comma 4, in considerazione delle modifiche alla dotazione del fondo di solidarietà comunale sopra evidenziate, ridetermina l'ammontare complessivo dello stesso riportato al comma 448 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016. In buona sostanza l'attuale F.S.C. risulterebbe in lieve crescita per effetto della normativa, nuovi stanziamenti ed applicazione dei fabbisogni standard.

***** da compilare manualmente (dati desumibili da dipartimento finanza locale)**

	Accertamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
Fondo di solidarietà comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Politica tariffaria dei servizi e Servizi a domanda individuale

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

Alcuni, servizi, cosiddetti "a domanda individuale" necessitano di una copertura minima obbligatoria le cui tariffe risultano ora regolate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. _____ ***** da compilare manualmente** in data _____ ***** da compilare manualmente** che approva non solo le tariffe dei servizi a domanda individuale, bensì tutte le tariffe dei servizi comunali, diritti, costi pratica utente dei vari uffici.

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale stimato è illustrato nella tabella seguente:

*****ATTENZIONE tabella compilata automaticamente solo se si gestiscono i servizi a domanda individuale in giove. Se non si gestiscono essa è da compilare manualmente**

Riepilogo tasso di copertura servizi a domanda individuale					
Servizio	Spese			Entrate	Percentuale
	Personale	Altre spese	Totale		
MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
ASSISTENZA IN MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
PESO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
CENTRO POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Questo gettito da proventi ex art. 208 Cds ed art. 142 Cds che verrà destinato nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa ossia la L. 29-07-2010 n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, che ha apportato sostanziali modifiche al D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 (Codice della Strada) e contribuirà al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Restano invariate/modificate **(*** da compilare manualmente)** le **tariffe dei servizi** in generale.

Risultano applicate le seguenti tariffe dei servizi sia a domanda individuale che generali e le seguenti riduzioni ISEE

<i>Tipologia servizio</i>	<i>Delibera di approvazione</i>	<i>Modalità di gestione</i>	
Servizio mensa scolastica		esterna	
Servizio scuolabus			
Servizio pre-scuola/dopo scuola			
Servizi scuola estiva			
Servizio Nido			
Servizi fornitura beni mobili ed attrezzature comunali			
Costi pratiche amministrative/diritti			interna
Servizi socio sanitari a domanda			

<i>Tipologia ISEE</i>	<i>Delibera di approvazione</i>	<i>Modalità di gestione</i>	
ISEE servizio mensa			
ISEE servizio trasporto alunno			
ISEE servizio nido			
ISEE sulla TARI			

La **gestione attiva del patrimonio** ha portato, oltre che a migliorare la conoscenza del patrimonio disponibile dell'ente, ad una migliore gestione dei beni immobili sotto l'aspetto della valorizzazione, determinando e regolando nuove situazioni di affitto o locazione in particolare sul mondo dei terreni ma anche degli immobili, non ultimo come importanza **(*** Verificare che sia un concetto sostenibile)**

Si evidenzia infine come dal 2021 si sia provveduto ad inserire a bilancio il **canone unico patrimoniale**, non presente nella precedente struttura contabile e di programmazione. Tale canone, istituito dalla L. 27-12-2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) a partire dal gennaio 2021, sostituisce qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi); in particolare sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

È prevista inoltre l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione.

Nell'ottica di una corretta gestione del Nuovo Canone risulta evidente per gli Enti Locali la necessità di bonificare e certificare la banca dati dei Tributi Minori, con l'obiettivo di incrementare le entrate tributarie relative, nonché di porre in essere attività finalizzate alla ricerca, ed al recupero di posizioni evase e/o eluse per le annualità non prescritte.

L'attuale concessionario (oppure l'ente se in gestione diretta) _____ (***) **da compilare manualmente**, titolare del servizio sino al _____ (***) **da compilare manualmente**, dovrà pertanto sia sviluppare un'attività di supporto dedicato alla transizione verso il Canone Unico che preveda a livello amministrativo e tecnico passaggi funzionali a determinare con certezza il nuovo canone che per esigenze di bilancio dovrà comunque garantire il medesimo gettito tributario che in precedenza affluiva a bilancio:

- Censimento
- Creazione e bonifica banca dati Unificata dei tributi minori
- Gestione tramite portale web per operatore e utente
- Servizi a supporto alla ricerca, verifica e messa a ruolo di posizioni evase/eluse
- Servizi di stampa e consegna massiva e/o postalizzazione elettronica,

Al pari della gestione TARI, un'evoluzione del servizio richiede in prospettiva valutazioni sull'effettiva sostenibilità dell'esternalizzazione piuttosto che riportare il servizio in house anche alla luce delle nuove potenzialità di gestire il PFP.

(***) **da compilare manualmente (dati desumibili da tributi)**

<i>Tributo</i>	<i>Canone unico patrimoniale</i>				
	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Assestato 2023</i>	<i>Previsione 2024</i>	<i>Previsione 2025</i>	<i>Previsione 2026</i>
Ex Imposta pubblicità					
Ex Diritti affissione					
Ex TOSAP permanente					
Ex TOSAP temporanea					
Ex TARIP					
<i>Totale</i>					

(***) **Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Analisi per programmi delle necessità finanziarie


L'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale. Non risultano in prospettiva necessità differenti rispetto al passato fatto salvo che in presenza di risorse necessita garantire un miglioramento a livello di interventi manutentivi del patrimonio immobiliare dell'ente e demanio stradale. La spesa di personale risulta collocarsi ampiamente nei limiti previsti dalla normativa. Le spese per utenze dovrà via via ridursi per effetto dell'efficientamento energetico ed a fronte di un mercato dell'energia e fonti energetiche in genere che dovrebbe via via tornare a livelli pre-crisi nella concreta speranza che termini il conflitto russo/ucraino e che si allentino le residuali tensioni inflazionistiche. Risparmi di spesa sono ipotizzati con riferimento al parco mezzi ed alla pubblica

illuminazione. Il costo dei mutui attualmente in essere andrà tendenzialmente a ridursi per effetto della programmata estinzione anticipata/riduzioni ed in funzione dell'ormai prossimo intervento di accollo da parte dello Stato per mezzo della Cassa Depositi e Prestiti che interverrà con un'intera ristrutturazione del debito degli enti locali. I fondi ed accantonamenti verranno gestiti in maniera prudentiale dando corretta copertura a FCDE – FGDG – Fondo contenzioso – Fondi spese e oneri futuri - Fondo rinnovi contrattuali - Fondo indennità di fine mandato,

La seguente tabella riepiloga gli stanziamenti complessivi di spesa per missioni e programmi:

Mis.	Pro	Descrizione	Stanziam i 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	534.119,79	370.882,00	366.541,19	351.534,00
	1	Organi istituzionali	52.933,36	48.760,42	47.260,00	49.260,00
	2	Segreteria generale	168.389,28	155.247,00	154.035,00	154.035,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	41.368,60	25.545,20	25.096,81	25.061,81
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.800,00	5.800,00	3.800,00	3.800,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	107.549,78	54.161,38	54.961,38	37.989,19
	6	Ufficio tecnico	82.750,00	73.700,00	73.720,00	73.720,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.411,50	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	73.917,27	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00
3		Ordine pubblico e sicurezza	6.411,00	5.540,00	5.532,81	5.540,00
	1	Polizia locale e amministrativa	6.411,00	5.540,00	5.532,81	5.540,00
4		Istruzione e diritto allo studio	15.703,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	5.223,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	10.480,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	3.639,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.639,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.267,44	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	1	Sport e tempo libero	9.170,44	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	2	Giovani	3.097,00	0,00	0,00	0,00
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.011,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	1	Urbanistica e assetto del territorio	11.011,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	235.845,80	170.500,00	645.225,00	176.225,00
	1	Difesa del suolo	96.487,80	58.500,00	527.925,00	58.925,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	15.031,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	Rifiuti	109.252,00	106.000,00	111.300,00	111.300,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	15.075,00	0,00	0,00	0,00
10		Trasporti e diritto alla mobilità	133.128,66	24.000,00	22.000,00	24.000,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	133.128,66	24.000,00	22.000,00	24.000,00
11		Soccorso civile	643,00	650,00	650,00	650,00
	1	Sistema di protezione civile	643,00	650,00	650,00	650,00
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.517,40	31.657,00	31.250,00	33.250,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	29.867,40	0,00	0,00	0,00

	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	25.957,00	25.550,00	27.550,00
	8	Cooperazione e associazionismo	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20		Fondi e accantonamenti	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	1	Fondo di riserva	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50		Debito pubblico	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	920,00	870,00	820,00	820,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.610,00	4.660,00	4.710,00	4.710,00
99		Servizi per conto terzi	242.516,46	202.516,46	208.116,46	208.116,46
	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	242.516,46	202.516,46	208.116,46	208.116,46
		Totale generale delle spese	1.240.232,55	835.475,46	1.309.045,46	829.045,46



(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)


.....

Analisi per tipologia delle risorse finanziarie

L'analisi per categoria delle risorse finanziarie evidenzia l'articolazione delle previsioni di entrata del periodo del mandato. Si conferma come ormai da un decennio il basso impatto dei trasferimenti correnti rispetto al totale delle entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

<i>Tit</i>	<i>Tip</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanzamenti 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Previsioni 2027</i>
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	452.184,00	472.420,00	469.720,00	456.720,00
	101	Imposte tasse e proventi assimilati	284.184,00	304.420,00	309.720,00	301.720,00
	301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	168.000,00	168.000,00	160.000,00	155.000,00
2		Trasferimenti correnti	43.726,54	30.349,00	30.774,00	30.774,00
	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	43.726,54	30.349,00	30.774,00	30.774,00
3		Entrate extratributarie	94.378,54	75.190,00	76.435,00	78.435,00

100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.280,00	50.000,00	51.040,00	51.040,00
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300	Interessi attivi	698,54	190,00	195,00	195,00
400	Altre entrate da redditi da capitale	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	18.900,00	11.000,00	11.200,00	13.200,00
4	Entrate in conto capitale	244.396,27	55.000,00	524.000,00	55.000,00
200	Contributi agli investimenti	188.234,27	0,00	469.000,00	0,00
300	Altri trasferimenti in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
500	Altre entrate in conto capitale	54.162,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	242.516,46	202.516,46	208.116,46	208.116,46
100	Entrate per partite di giro	185.516,46	185.516,46	190.266,46	190.266,46
200	Entrate per conto terzi	57.000,00	17.000,00	17.850,00	17.850,00
	Totale generale delle entrate	1.077.201,81	835.475,46	1.309.045,46	829.045,46



(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....


Reperimento e impiego di risorse non ricorrenti

Questa sezione riporta le entrate e le spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11. Entrate che per loro natura devono avere destinazione a finanziamento di spesa essa stessa non ricorrente oppure confluire direttamente a finanziamento di spesa di investimento con l'obiettivo di non alimentare spesa corrente che per sua natura tende a consolidarsi.


I dati di riferimento sono analizzati nella nota integrativa al bilancio.

<i>Entrate non ricorrenti</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Previsioni 2027</i>
2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.000,00	1.000,00	1.000,00

4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	519.000,00	50.000,00
200 - Contributi agli investimenti	0,00	469.000,00	0,00
100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	469.000,00	0,00
500 - Altre entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
400 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale entrate non ricorrenti	51.000,00	520.000,00	51.000,00



<i>Spese non ricorrenti</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Previsioni 2027</i>
1 - Spese correnti	19.071,00	16.513,00	16.478,00
101 - Redditi da lavoro dipendente	6.500,00	6.500,00	6.500,00
103 - Acquisto di beni e servizi	7.668,00	7.668,00	7.668,00
104 - Trasferimenti correnti	4.403,00	1.845,00	1.810,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	500,00	500,00	500,00
2 - Spese in conto capitale	5.000,00	474.000,00	5.000,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	474.000,00	5.000,00
4 - Rimborso Prestiti	4.660,00	4.710,00	4.710,00
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.660,00	4.710,00	4.710,00
Totale spese non ricorrenti	28.731,00	495.223,00	26.188,00



(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)


.....

Andamento e sostenibilità dell'indebitamento

Indebitamento a medio/lungo termine

Il seguente paragrafo evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della sezione strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti. Dati effettivi rispetto ai piani di ammortamento caricati a sistema a fronte di operazioni di indebitamento ancora in fase di chiusura

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Previsioni 2027</i>
Quota Interessi	969,06	920,00	870,00	820,00	820,00
Quota Capitale	4.553,50	4.610,00	4.660,00	4.710,00	4.710,00
Totale	5.522,56	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00



<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>					
	<i>Imp./Acc. 2023</i>	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Previsioni 2027</i>
Quota Interessi	969,06	920,00	870,00	820,00	820,00
(*) Entrate Correnti stimate	542.240,15	648.191,95	552.159,51	590.289,08	577.959,00
% su Entrate Correnti	0,18	0,14	0,16	0,14	0,14
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

(*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

Art. 204 del TUEL: "L'ente locale può assumere nuovi mutui [...] solo se l'importo annuale degli interessi, [...] non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui."

L'accensione di nuovo debito (mutui) è una delle principali risorse destinate agli investimenti, ma la rilevanza degli importi e l'incidenza nel tempo dell'ammortamento pesano in modo significativo sul bilancio comunale.

Dal 2015 ad oggi risultano condotte importanti manovre di alleggerimento del debito (estinzioni anticipate e/o rinegoziazioni e riduzioni) che hanno consentito di migliorare in maniera significativa l'onere gravante sugli esercizi successivi sia per quanto riguarda gli interessi passivi che la restituzione del capitale.

(* Affermazione da verificare per singolo ente)**

(* Verificare se l'ente ha rinegoziato dei mutui nell'esercizio precedente al bilancio)**

L'ultimo comma dell'articolo 119 della costituzione stabilisce che: "i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."

Di fatto le economie di spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui non si sottraggono al vincolo di destinazione posto dall'art. 119 della Costituzione e possono essere destinate solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell'indebitamento. Così come ribadito anche dalla Sez. Contr. Reg. Piemonte, delibera nr.190/2014/PAR, tali economie non possono essere considerate un risparmio utile a incrementare o finanziare la spesa corrente, ma un risparmio destinato esclusivamente alle spese in conto capitale.

Temporanea eccezione alla regola è stata disposta dall'articolo 7 comma 2 del DL. 78/2015, convertito in legge nr. 125/2015, il quale stabiliva che "per gli anni 2015, 2016 e 2017, le riserve derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione". La validità di tale norma è stata più volte oggetto di modifica da parte del legislatore, da ultima quella dell'art. 3, comma 5-octies, del DL. 228/2021, **convertito in Legge nr. 15/2022, che ha prorogato fino al 2024 la facoltà di utilizzare tali economie senza vincolo di destinazione**.

La conversione del DL 132/2023 riserva una buona notizia agli enti territoriali in quanto proroga la possibilità di utilizzare le economie da rinegoziazione dei mutui, senza vincolo di destinazione, fino al 2026.

All'interno del provvedimento di conversione si legge che:

- l'articolo 6-quinquies, introdotto dal Senato, estendo fino al 2026 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

Tale disposizione prolunga quindi ancora una volta quanto disposto dall'articolo 7 comma 2 del DL. 78/2015 e permette agli enti, a fronte delle persistenti difficoltà finanziarie, di utilizzare tali economie in parte corrente, in deroga all'orientamento espresso dalla magistratura contabile secondo quanto sancisce la Costituzione in tema di indebitamento degli enti territoriali.

(* da compilare manualmente (dati desumibili da mutui/sinope))**

<i>Posizione</i>	<i>Debito residuo</i>	<i>Indennizzo</i>	<i>Somma da versare</i>
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<i>Totali</i>	0,00	0,00	0,00

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Scelta del prestito flessibile

(* Nel caso in cui l'ente abbia adottato la scelta del prestito flessibile)**

(* Valutazione lasciata al singolo ente)**

Grazie all'estrema flessibilità del prodotto finanziario denominato "Prestito flessibile" la CDP Spa fornisce copertura finanziaria per la realizzazione di investimenti pubblici che, per la loro complessità, richiedono generalmente lunghi tempi di realizzazione (a partire da € 100.000).

La somma finanziata è erogata sulla base di documenti giustificativi della spesa (es. stati di avanzamento lavori), durante il periodo di utilizzo fino a 5 anni, con possibilità di estenderlo all'intera durata del prestito.

È possibile trasformare il regime di interessi da variabile a fisso anche dopo la stipula del prestito. Inoltre, nel caso in cui l'opera finanziata non venga realizzata o benefici di contributi di terzi, è possibile rinunciare al prestito senza alcun indennizzo, secondo le condizioni specificate nella circolare.

Durante il periodo di utilizzo, l'Ente può richiedere le erogazioni a valere sul prestito in una o più soluzioni, in base alle usuali procedure previste da CDP, sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta fino a concorrenza dell'importo concesso. Le erogazioni potranno essere richieste nel periodo compreso tra la stipula del contratto ed il 30 novembre dell'ultimo anno antecedente la data di inizio ammortamento. Entro il termine del periodo di utilizzo l'Ente ha in ogni caso la facoltà di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo che si estende fino alla scadenza dell'ammortamento del prestito, con riferimento all'intero importo del prestito (conversione totale) ovvero solo ad una parte del medesimo (conversione parziale).

La particolarità di questo prodotto finanziario è quella di poter essere legittimamente utilizzato a copertura finanziaria di un'opera, consentendone l'attivazione delle fasi di gara, salvo non utilizzarlo oppure ridurlo, in presenza di risorse proprie disponibili, ipotizzabili in sede di stesura del bilancio ma non aventi un grado di certezza sufficiente a consentirne l'accertamento. L'Amministrazione intende procedere in tal senso per le opere finanziate da debito nel 2023, sia per accelerare i tempi di attivazione delle gare affidamento lavori/opere, sia per lasciare aperta l'opportunità di altra tipologia di finanziamento.

In funzione di una programmazione delle opere, e compatibilmente con le reali potenzialità del bilancio comunale CDP Spa spinge fortemente verso questo istituto contrattuale, che consente di dare copertura effettiva alle opere anticipando i tempi della gara di affidamento programmandole nel futuro e lasciando aperta l'opportunità di modificare in corsa le modalità di finanziamento, sostituendole con entrate proprie dell'ente e/o contribuzioni esterne

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione impongono particolare attenzione riguardo alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi gestionali che provocano nell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, si ricorrerà all'indebitamento per finanziare gli interventi programmati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale.

Ad oggi, la programmazione delle opere pubbliche determina, per la sua sostenibilità, la previsione di accedere a nuovo debito, come detto, a condizioni di mercato favorevoli come non mai, utilizzando appunto l'istituto contrattuale del "Prestito Flessibile" per finanziare le seguenti opere con l'evidente intenzione di coprirne la realizzazione con risorse proprie in presenza di disponibilità accertate a seguito del rendiconto 2022 oppure in presenza di risorse "fresche" ad oggi ipotizzabili ma non supportate da adeguato livello di certezza.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente SOLO SE GESTITO IL PRESTITO FLESSIBILE)**

.....

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Anticipazione di liquidità

L'ente ha attivato nel corso del _____ (***) *da compilare manualmente* un'"anticipazione di liquidità" ai sensi degli art. 116 e 177 del D.L. 34/2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ (***) *da compilare manualmente* per complessivi € _____ (***) *da compilare manualmente*, il cui ammortamento inizierà a decorrere dal _____ (***) *da compilare manualmente*.
Anticipazione di liquidità che si somma alle due precedentemente attivate ai sensi del D.L. 35/ e tuttora in ammortamento. Finanziariamente il peso di queste anticipazioni è il seguente:

(***) <i>da compilare manualmente</i>			
<i>Anticipazione di liquidità</i>	2025	2026	2027
Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Rimborso quote capitale	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

(***) *da compilare manualmente se l'ente è in questa situazione*

Da principi contabili, l'inserimento a bilancio è corrispondente all'intera somma dovuta a rimborso, che andrà aggiornata annualmente rispetto al piano di rimborso: questo a spiegazione del fatto che contabilmente sono previsti appunto a rimborso €. _____ (***) *da compilare manualmente*.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1- ter del DI 73/21 (convertito nella Legge 106/21) gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2023 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

(***) *Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente*

.....

Indebitamento a breve termine

Mentre il flusso delle spese è continuo, le entrate comunali si concentrano ormai per la maggior parte a giugno e a dicembre. Si creano quindi, in alcuni periodi, problemi di liquidità che rendono necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria, registrata in entrata al tit. 7 a fronte di uguale spesa per la restituzione nella missione 60.

Il D.Lgs. 267/2000, all'art. 222, fissa il tetto massimo dell'anticipazione di cassa ai 3/12 delle entrate correnti totali dell'Ente; come già avvenuto in passato, la legge di bilancio 2021 ha innalzato il limite a 5/12 ma per ora, salvo modifiche attese con la legge di bilancio si tornerà al passato ossia ai 3/12.

Lo stanziamento di bilancio finora è stato sempre largamente superiore all'effettivo utilizzo. Il nuovo contratto di tesoreria _____ (***) *da compilare manualmente* contempla una forte riduzione degli interessi sull'anticipazione di cassa: _____ (***) *da compilare manualmente* % (sul tasso Euribor a tre mesi) contro il precedente _____ (***) *da compilare manualmente* %.

L'Ente ha già attivato per il 2025 le procedure necessarie con la deliberazione di Giunta Comunale n _____
 (***) da compilare manualmente in data _____ (***) da compilare manualmente).

<i>Indebitamento a breve termine</i>				
	<i>Stanziamenti 2024</i>	<i>Previsioni 2025</i>	<i>Previsioni 2026</i>	<i>Previsioni 2027</i>
Entrate Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

(***) Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Equilibri di bilancio e di cassa

(***) Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica

<i>EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO</i>		<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		138.000,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	577.959,00	576.929,00	565.929,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	573.299,00	572.219,00	561.219,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		12.192,20	12.801,81	12.801,81
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	4.660,00	4.710,00	4.710,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	55.000,00	524.000,00	55.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	55.000,00	524.000,00	55.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				

Equilibrio di parte corrente (O)	(+)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte correnti ai fini della copertura degli investimenti plur.		0,00	0,00	0,00

(*** Aggiungere una spiegazione descrittiva degli equilibri al bilancio) Con il fine di esprimere le scelte e le situazioni contabili degli enti, in assoluta trasparenza, per abitudine apprezzata dai revisori

.....

(*** Completare / integrare le seguenti Informazioni relativamente al proprio ente)

1. Il **fondo pluriennale vincolato di parte corrente** è composto da spese di personale la cui esigibilità è differita nel tempo, in misura prevalente è costituito da spesa per fondi incentivanti, di risultato e di responsabilità e piccole quote di spese legali.
2. Il **fondo crediti di dubbia esigibilità** è definito nel rispetto delle regole dei principi contabili e risulta congruo nella sua entità complessiva, come per altro dimostra analogo comportamento contabile del 2024.
3. Nelle spese di **rimborso mutui, maggiori/minori** rispetto 2024, sono ricompresi anche € _____ (***) da compilare manualmente di ipotizzate estinzioni anticipate mutui a fronte dei proventi da _____ (***) da compilare manualmente ed € _____ (***) da compilare manualmente del F.A.L.(fondo anticipazioni liquidità) che, in applicazione dei principi contabili, deve essere contabilizzato per il valore intero delle quote a rimborso, salvo utilizzarne solo la quota annuale e portare in economia vincolata in avanzo la quota restante, e così via negli anni sino al rimborso complessivo e benefici da estinzione anticipata 2023 _____ (***) verificare condizione ed impostazione a livello di ente)
4. Lo “sbilancio” di parte corrente pari ad _____ (***) da compilare manualmente è compensato appunto dall'utilizzo di entrate in conto capitale, sopra citate pari ad € _____ (***) da compilare manualmente ed un utilizzo di avanzo nelle quote accantonate e vincolate derivanti per ora dallo schema di avanzo per complessivi € _____ (***) da compilare manualmente, riportando così la parte corrente in equilibrio.
5. Non risultano applicate/risultano applicate _____ (***) da compilare manualmente in spesa corrente quote di **titoli abilitativi edilizi** che, nel rispetto della norma e della loro destinazione originaria, rimangono utilizzati a finanziamento di spesa di _____ (***) da compilare manualmente e nel rispetto delle nuove regole di utilizzo previste dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017
6. Al contrario, gli equilibri complessivi beneficiano di un “margine corrente” pari ad € _____ (***) da compilare manualmente nel 2024 e ad € _____ (***) da compilare manualmente sia nel 2025 che nel 2026, determinato in buona sostanza dall'extra-gettito delle sanzioni ex art. 208 Cds ed ex art. 142 comma 12-bis del Cds (***) è un'ipotesi)

(*** Situazione valida per un DUP ad inizio esercizio 2025 – Verificare situazione singolo ente)

Sono applicate importanti quote di avanzo vincolato nella gestione 2023 (€ _____ (***) da compilare manualmente), che seppure in attesa del rendiconto 2023, (oppure verbale di chiusura o avanzo presunto) possono essere utilizzate, stante la certificazione del risultato di amministrazione provvisorio con verbale di chiusura GC n. _____ (***) da compilare manualmente in data _____ (***) da compilare manualmente oppure schema di avanzo presunto.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Previsione di cassa

Le previsioni del fondo cassa sono le seguenti:

FONDO CASSA 2025	
Fondo di cassa iniziale (+)	138.000,00
Previsioni Pagamenti (-)	1.180.741,23
Previsioni Riscossioni (+)	1.225.028,95
Fondo di cassa finale presunto	182.287,72

Per quanto attiene la gestione di cassa, in linea con le principali indicazioni della Corte Conti (Corte Conti Veneto, con delibera 54/2021) , è necessario porre l'accento sull'importanza della determinazione di cassa vincolata, che deve essere effettuata, a cura del responsabile di ragioneria, in data contabile 01.01._____

(* da compilare manualmente)** per valorizzare la cassa vincolata. Ciò non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12 di ciascun anno considerato.

A questo proposito è necessario evidenziare l'importante modifica ai principi contabili a riguardo appunto della cassa vincolata.

Il comma 6-octies dell'art. 6 del D.L. n. 60/2024 (c.d. "decreto coesione"), come convertito in Legge n. 95/2024, entrata in vigore il 7 luglio 2024, al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, modifica il TUEL nei seguenti articoli:

art. 180, comma 3, lettera d);

art. 185, comma 2, lettera i);

art. 187, comma 3-ter;

eliminando l'obbligo di indicare, nelle reversali e nei mandati, il riferimento ad eventuali vincoli di destinazione delle entrate stabiliti per legge, eliminando altresì l'estensione alla gestione vincolata di cassa del regime vincolistico di competenza relativamente alle entrate per le quali la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata ovvero a quelle derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Pertanto, a seguito della conversione del decreto coesione, a partire dal 7 luglio 2024 rimangono vincolate per cassa, oltre che per competenza, esclusivamente le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e quelle derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata, tra cui ricordiamo rientrano le risorse del PNRR, come confermato dal "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR" allegato alla circolare MEF n. 29/2022.

Il fondo di cassa presenta il seguente andamento storico:

ANDAMENTO FONDO CASSA					
	2021	2022	2023	2024	2025
Giacenza di cassa al 31.12.	228.292,69	355.552,61	203.603,16	119.806,86	182.287,72
di cui: cassa vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Rispetto tempi medi pagamento

Legame diretto con la gestione di cassa è riscontrabile nella gestione dei “tempi medi pagamento” e procedure di riduzione dello stock del debito commerciale residuo.

Nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare “specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento”. Tali specifici obiettivi devono essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”. Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Inoltre, le procedure di infrazione europea, attivate nei confronti dell’Italia al fine di rispettare i termini di pagamento e a vantaggio del sistema economico-produttivo, hanno determinato la necessità di tale misura.

Gli obiettivi sono attribuiti ai “dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”. Nello specifico si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale dell’art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Per di più, il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare il raggiungimento degli obiettivi sul rispetto dei tempi di pagamento, sulla base degli indicatori elaborati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio.

Di conseguenza, gli enti tenendo conto delle indicazioni normative daranno puntuale attuazione a questa novità nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. Di certo il rispetto dei vincoli e di queste disposizioni determina effetti sulla programmazione dei flussi di cassa e quindi è pienamente oggetto di programmazione nel D.U.P. 2025/2026/2027 a livello di indicazioni operative.

(* da compilare manualmente con Indice Tempestività Pagamenti)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indicatore tempi medi pagamento						
Stock del debito residuo						

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Risorse umane

La dotazione organica al _____ **(*** da compilare manualmente)** (data considerata nella redazione del piano triennale dei fabbisogni di personale confluito nel PIAO 2024-2026 da cui proviene la tabella sotto riportata) contava n. _____ **(*** da compilare manualmente)** dipendenti rispetto ai n. _____ **(*** da compilare manualmente)** dipendenti rilevati al _____ **(*** da compilare manualmente)**, con una riduzione/incremento di n. _____ **(*** da compilare manualmente)** unità rispetto ai dati utilizzati per la definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023/2025.

Tale riduzione/incremento è stata determinata da un _____ **(*** da compilare manualmente)**.

La tabella seguente rappresenta la dotazione organica dell’Ente con l’indicazione del costo teorico-base al netto dell’incremento contrattuale dei posti coperti (inferiore al costo del personale calcolato sulla media del TRIENNIO 2011-2013, pari ad € _____ **(*** da compilare manualmente)**):

(* da compilare manualmente (dati desumibili da dotazione organica dell’ente))**

Cat.	Dotazione prevista dal PTF	Posti coperti
------	----------------------------	---------------

2025/2027		alla data del 31/12/2021	
FT	PT	FT	PT
Totale			

La dotazione organica come sopra rappresentata è quella definita in sede di piano triennale dei fabbisogni, derivante dalla rideterminazione di quella previgente in funzione dei limiti di spesa in allora vigenti ed in coerenza con la spesa teorica massima sostenibile per il personale in relazione alle capacità assunzionali dell'Ente.

A seguito di nuove assunzioni e ulteriori cessazioni, al 31-12-2024 risultano in servizio n. _____ (***) da compilare manualmente dipendenti;

È opportuno evidenziare che rispetto all'esercizio 2024 alcune fasi di programmazione sono confluite nel PIAO e pertanto nel presente documento di programmazione se ne fa esclusivamente cenno per completezza della trattazione in argomento.

L'iter normativo e di modifica alle previgenti disposizioni si conclude con l'approvazione in via definitiva in Consiglio dei Ministri, il 26 maggio 2022, e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30 giugno 2022 del Dpr n. 81, che si compone di 3 articoli:

1. L'articolo 1 dispone la soppressione degli adempimenti assorbiti nel Piao.
2. L'articolo 2 contiene alcune disposizioni di coordinamento, che si rendono necessarie nonostante la nuova qualificazione dell'intervento normativo.
3. L'articolo 3 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica e l'Anac (per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza) effettuino una attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piao, all'esito della quale provvedere alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta.

Inoltre, il 24 giugno 2022, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e il ministro dell'Economia, Daniele Franco, hanno firmato il decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Il cosiddetto "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 stabilisce che le amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) debbano riunire in quest'unico atto tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente e definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati
- al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale
- allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali
- e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;

- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultra sessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti.

(*** Inserire eventuale tabella che consenta una lettura di minima della dotazione organica con inquadramento da nuovo CCNL, la sua composizione, un dettaglio del piano assunzionale e l'eventuale tabella della verifica capacità assunzionale)

.....

Il PIAO ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente e definisce:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati
- al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale
- allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali
- e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultra sessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano definisce, infine, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti.

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

ATTENZIONE A NEWS SPESA DI PERSONALE RINNOVI CONTRATTUALI 2024 E SEGUENTI

Il disegno di legge di bilancio 2024 all'art. 10 (per ora) prevede l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale, corrisposta ai dipendenti pubblici a titolo di anticipazione del beneficio complessivo che sarà attribuito all'atto del rinnovo del CCNL, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale. Per il 2024, tale importo incrementale è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nel 2023 ai sensi dell'art. 3 del D.L. 145/2023, il quale ha incrementato per tale personale l'indennità di vacanza contrattuale riferita a dicembre 2023, specificando che tale incremento è disposto a valere sul 2024, configurando dunque un anticipo da

scontare dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali.

Il Servizio Studi Senato ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale è prevista dall'art. 47-bis, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, in base al quale, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione (nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali) una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.

Sulla base di tali criteri, per il personale dipendente da enti locali si prevede un incremento, a decorrere dal 2024, degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024 e di quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici posti a carico dei rispettivi bilanci.

Secondo la Relazione tecnica allegata al disegno di legge, anche per il settore non statale, data l'applicazione dei medesimi criteri, viene riconosciuto un incremento complessivo del 5,78%, (anch'esso comprensivo dell'IVC nell'importo in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 40.310 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021. Gli oneri complessivi conseguenti (comprensivi dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022) sono valutati in 4.450 milioni di euro e, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono posti a carico dei bilanci delle predette amministrazioni.

Sostituzione personale cessato in corso d'anno, nel rispetto della sostenibilità finanziaria

La Corte Conti Puglia, con delibera n. 136/2023 ha affrontato due questioni interessanti in materia di personale giungendo alla conclusione che qualora un comune si collochi al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 17.3.2020 emanato in attuazione del l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. comune virtuoso), con facoltà assunzionale capiente possa procedere, in applicazione del criterio della sostenibilità finanziaria, anche alla sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno per dimissioni e parimenti anche per personale transitato verso altro ente in mobilità.

La Sezione ha rilevato inoltre che la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, ed un comune c.d. virtuoso (ex art. 4, comma 2, del d.m. 17.3.2020), che intenda procedere, oltre all'assunzione di un'unità programmata nel piano triennale dei fabbisogni del personale (confluito nel PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione, per effetto dell'art. 6 del d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6.8.2021, n. 113, e del connesso d.m. 30.6.2022, n. 132) alla sostituzione del personale cessato in corso d'anno, per dimissioni o mobilità, può procedere a patto che la verifica del rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, misurata attraverso i valori soglia definiti dal d.m. 17.3.2020 in attuazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 dia esito positivo.

NOVITA' DECRETO ANTICIPI

Sulla G.U. del 18 Ottobre è stato pubblicato il d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 cd. decreto anticipi che contiene misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici.

Per il mese di dicembre prossimo, è stato disposto l'incremento, a valere sull'anno 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli. Gli enti che non possono procedere all'anticipo sul 2023 dovranno prevedere il recupero delle risorse nel 2024.

L'articolo 3 del decreto, infatti, prevede lo stanziamento di ulteriori 2 miliardi di euro per il 2023 in modo tale da garantire il pagamento in anticipo, già nel mese di dicembre, dell'intero valore annuo dell'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Provvedimento che garantisce la copertura finanziaria solo per gli enti centrali, come ormai consuetudine le risorse per finanziare gli aumenti a beneficio dei dipendenti Enti Locali dovranno trovare copertura con risorse proprie di bilancio.

Si tratta della somma che viene erogata nel periodo che intercorre tra la scadenza del CCNL e il suo rinnovo.

Come si legge nel testo del DL, l'importo spetta al personale delle amministrazioni statali con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e sarà pari a 6,7 volte il valore annuale erogato attualmente. Tale somma dovrebbe aggirarsi su una media di 900 euro, che sarà erogata in maniera distinta dalla tredicesima, come sottolineato dal Ministro Zangrillo.

Questo aumento, inoltre, non ha effetti dell'attribuzione del bonus una tantum già riconosciuto per l'anno in corso e pari all'1,5 per cento dello stipendio.

Gli enti potranno, in presenza delle risorse, riconoscere l'aumento nel bilancio 2023 oppure sul 2024. In prospettiva è opportuno che gli enti nel redigere il Bilancio 2024 prevedano un accantonamento finalizzato agli aumenti ed arretrati contrattuali. Il Governo nelle novità della Legge di Bilancio 2024 ha deciso per la proroga del bonus visto che l'inflazione è ancora alle stelle. Infatti, la misura nasce come "bonus anti inflazione" o bonus contro il caro vita, ossia come anticipo di quanto spetterebbe ai lavoratori delle PA per il rinnovo dei contratti collettivi relativi al triennio 2022-2024.

SEGRETARI COMUNALI

Novità in materia di segretari comunali, nelle Legge di Bilancio 2023, nell'Aiuti-quater e nel Milleproroghe

Diversi provvedimenti sono intervenuti in tema di segretari comunali, introducendo misure volte a risolvere il problema della carenza di tale figura, particolarmente avvertita nei Comuni di ridotte dimensioni e in alcune zone del nostro paese.

Le misure introdotte mirano:

- ad incrementare il numero dei segretari comunali iscritti all'Albo, prevedendo l'iscrizione dei borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso concorso selettivo di formazione (COA21);
- a prevedere un supporto finanziario per gli Enti con popolazione inferiore a 5mila abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali;
- a consentire per ulteriori 12 mesi di nominare un segretario iscritto alla fascia professionale iniziale (la fascia C, che abilita allo svolgimento delle funzioni nelle sedi di segreteria fino a 3mila abitanti) in sedi di segreteria di fascia superiore fino a 5mila abitanti, nonché fino ad un massimo di 10mila abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori;
- a consentire, eccezionalmente e per un periodo di tempo limitato, fino al 31 dicembre 2023 che le funzioni siano svolte per un periodo massimo non superiore a 24 mesi dal vicesegretario, funzionario di ruolo del Comune, ricorrendo determinati presupposti.

Nel dettaglio si riportano di seguito i diversi interventi previsti a suo tempo dalla Legge di Bilancio 2023: aumento del numero degli iscritti all'Albo e contributi per i Piccoli Comuni

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 825-828, l. n. 197/2022) interviene in materia di segretari comunali prevedendo:

- l'iscrizione all'Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche dei borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso concorso selettivo di formazione;
- per supportare i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, le risorse di cui all'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021 possono essere utilizzate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali. Prevedere entrata enti che hanno fatto richiesta e ne hanno

avuta l'assegnazione parziale nel 2023.

Milleproroghe: estensione a 24 mesi del periodo massimo per le assegnazioni in deroga

In sede di conversione è stato inserito al DDL di conversione del Milleproroghe il comma 20-bis all'art. 1 (Attribuzioni provvisorie delle titolarità di sedi di segreteria comunale). La norma ovviamente per entrare in vigore dovrà completare l'iter parlamentare, ma si ritiene scontata la sua approvazione.

“Il comma 20-bis – inserito in sede referente – dell'art. 1 modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Servizio studi di Camera e Senato, dossier n. 325/2, vol. I, pg.). Pertanto, si consentirà per ulteriori 12 mesi di nominare un segretario iscritto alla fascia professionale iniziale in sedi di segreteria di fascia superiore fino a 5mila abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori

Si rammenta che affinché possa essere concessa l'autorizzazione in deroga, di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 4/2022, come conv. con l. n. 25/2022, è necessario che ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- la sede sia vacante;
- la pubblicazione della sede sia avvenuta nei 120 giorni antecedenti alla richiesta di autorizzazione;
- nessun segretario di fascia “B” abbia manifestato la disponibilità ad essere nominato.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2022 definisce nel dettaglio i presupposti perché sia concessa l'autorizzazione in deroga da parte del Ministero dell'Interno.

Aiuti-quater: vicesegretari e termine per l'applicazione

L'art. 14-sexies del d.l. n. 176/2022 (Aiuti-quater) dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che – con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni – prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti. Rimane fermo il limite massimo degli incarichi di 24 mesi per lo svolgimento dell'incarico.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 3953/2023 “Proroga disposizioni in materia di incarichi di vicesegretari” ha precisato che “Per quanto attiene al contenuto della proroga, come prevista dall'art. 14-sexies, il Ministero precisa che la stessa si pone in continuità con la disciplina vigente e che, affinché l'ente locale, possa accedere al predetto istituto, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

1. a) la relativa sede di segreteria deve risultare vacante;
2. b) la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del d.P.R. n. 465/1997 deve essere andata deserta;
3. c) non risulta possibile, da parte dell'Albo regionale, l'assegnazione di un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

Ricorrendo tali complessive condizioni, in deroga al regime delineato dall'articolo 15, comma 3, del

d.P.R. n. 465 /1997, le funzioni di carattere sostitutivo attribuite dalla legge al vicesegretario potranno essere svolte per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario (120 giorni), e comunque per un arco temporale non superiore a ventiquattro mesi complessivi, come stabilito dall'art. 3 quater del decreto- legge 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che ha rivisto, aumentandola, la previsione iniziale di 12 mesi, contenuta originariamente nel comma 9 del citato art. 16 ter.

La disposizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter, come detto, si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, grazie alla norma intervenuta, i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono fino alla naturale scadenza. Si richiama inoltre la particolare attenzione sulla circostanza che il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni al vicesegretario”.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Indirizzi ed obiettivi strategici

La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica: - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo; - le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali; - gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente.

Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. Ogni anno gli obiettivi strategici contenuti nella SeS devono essere verificati nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

Tenuto conto delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato (art. 4 del D.Lgs. 149/2011) quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica ed operativa dell'Ente e di bilancio durante il mandato.

Dal programma di mandato del Sindaco sono state individuate n. _____ “Aree di azione” che indicano le linee di intervento prioritarie che l'Amministrazione intende attuare durante il mandato politico:

(* Inserire indirizzi dell'amministrazione (aree di azione))**

.....

Per ciascuna “Area di azione” è stato effettuato il collegamento alle missioni di bilancio; quindi, sempre sulla base del programma di mandato, sono stati individuati i principali indirizzi strategici e gli stessi indirizzi strategici sono stati successivamente collegati ai programmi di bilancio; infine si è provveduto a definire, per ciascun indirizzo strategico, i pertinenti obiettivi strategici secondo il seguente diagramma di flusso.



Nelle pagine seguenti sono riportate per aree di azione secondo gli indirizzi strategici gli obiettivi strategici che si intendono realizzare.

(* da compilare manualmente (duplicare per ogni missione interessata) (dati desumibili da programma di mandato))**

Missione	
Obiettivo	
Tempistica	
Entrata	
Spesa	
Responsabile	

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Comune di Inverso Pinasca

Esercizio 2025

PARTE SECONDA

LA SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

Attraverso la sezione operativa del presente documento gli obiettivi strategici che sono stati definiti, partendo dal programma di mandato, all'interno della sezione strategica, vengono tradotti in azioni operative concrete destinate ad essere ulteriormente declinate in azioni specifiche di PEG o, comunque, destinate a guidare l'attività ordinaria dell'Ente che deve essere unitariamente orientata al conseguimento dell'obiettivo.

Il seguente diagramma rappresenta il flusso attraverso il quale si è costruito la sezione operativa ed attraverso la cui attuazione si è giunti alla definizione degli obiettivi; gli obiettivi operativi sono destinati poi a tradursi negli specifici obiettivi gestionali di PEG e di performance ora da collocarsi nel PIAO.



Al fine di meglio evidenziare i collegamenti, prima di analizzare il contenuto ed i risultati che si intendono raggiungere con gli obiettivi previsti, nelle pagine seguenti sono riportati, per ciascuna missione, gli obiettivi strategici e quelli operativi collegati.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Descrizione composizione sezione operativa

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente ed al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; c) costituire il presupposto dell'attività del controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni ed alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **PARTE 1** nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali e pluriennali. In essa sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS,

i programmi operativi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP, i quali devono essere formulati in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono essere definiti: le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi collegati ai programmi è l'attività che deve orientare, nella predisposizione degli altri strumenti di programmazione, la definizione dei progetti strumentali alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi così individuati e nel conseguente affidamento di obiettivi gestionali e risorse ai responsabili dei servizi. Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra gli organi di governo, le relazioni tra questi ultimi e la struttura organizzativa, la rete di responsabilità di gestione dell'Ente, nonché le modalità di corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione per gli utilizzatori del sistema di bilancio. Nella costruzione, formulazione ed approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo ed al controllo: si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'Ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno. I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve successivamente portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

- **PARTE 2:** nella quale è descritta la programmazione dettagliata delle opere pubbliche nonché la programmazione triennale delle forniture e dei servizi prevista dal nuovo codice dei contratti, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP. Nella stessa parte vengono inoltre definiti gli ulteriori piani e programmi dell'amministrazione.

Parte Prima

Vengono qui riportate le previsioni del bilancio per missione e programma e i relativi obiettivi operativi per missione:

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	370.882,00	366.541,19	351.534,00	492.385,06
	1	Organi istituzionali	48.760,42	47.260,00	49.260,00	56.752,08
	2	Segreteria generale	155.247,00	154.035,00	154.035,00	207.897,95
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	25.545,20	25.096,81	25.061,81	31.579,43
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.800,00	3.800,00	3.800,00	7.704,75
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	54.161,38	54.961,38	37.989,19	74.461,08
	6	Ufficio tecnico	73.700,00	73.720,00	73.720,00	90.730,03
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	12,34
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	15.579,40
	11	Altri servizi generali	7.668,00	7.668,00	7.668,00	7.668,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 1 sono:

(* Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)**

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
2		Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 2 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
3		Ordine pubblico e sicurezza	5.540,00	5.532,81	5.540,00	7.408,99
	1	Polizia locale e amministrativa	5.540,00	5.532,81	5.540,00	7.408,99

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 3 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
4		Istruzione e diritto allo studio	5.500,00	5.500,00	5.500,00	17.600,29
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	4.300,00	4.300,00	4.300,00	15.856,85
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.743,44

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 4 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
5		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.950,00	2.950,00	2.950,00	3.114,26
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.950,00	2.950,00	2.950,00	3.114,26

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 5 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
6		Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.050,00	5.050,00	5.050,00	8.431,10
	1	Sport e tempo libero	5.050,00	5.050,00	5.050,00	8.431,10

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 6 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Cassa
------	------	-------------	------------	------------	------------	-------

			2025	2026	2027	
7		Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 7 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.000,00	9.000,00	9.000,00	20.752,59
	1	Urbanistica e assetto del territorio	9.000,00	9.000,00	9.000,00	20.752,59

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 8 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	170.500,00	645.225,00	176.225,00	253.220,49
	1	Difesa del suolo	58.500,00	527.925,00	58.925,00	91.939,14
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.426,12
	3	Rifiuti	106.000,00	111.300,00	111.300,00	154.329,18
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	526,05

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 9 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
10		Trasporti e diritto alla mobilità	24.000,00	22.000,00	24.000,00	104.551,99
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	24.000,00	22.000,00	24.000,00	104.551,99

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 10 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
11		Soccorso civile	650,00	650,00	650,00	650,00
	1	Sistema di protezione civile	650,00	650,00	650,00	650,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 11 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.657,00	31.250,00	33.250,00	36.453,06
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	25.957,00	25.550,00	27.550,00	25.957,00
	8	Cooperazione e associazionismo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.870,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.626,06

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 12 sono:

(* Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)**

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
13		Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 13 sono:

(* Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)**

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
14		Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 14 sono:

(* Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)**

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 15 sono:

(* Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)**

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
16		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 16 sono:

(* Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)**

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
17		Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00	0,00

energetiche

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 17 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
18		Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 18 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
19		Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 19 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
20		Fondi e accantonamenti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	1	Fondo di riserva	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 20 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
50		Debito pubblico	5.530,00	5.530,00	5.530,00	8.291,28
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	870,00	820,00	820,00	1.323,39
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.660,00	4.710,00	4.710,00	6.967,89

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 50 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
60		Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 60 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

Mis.	Pro.	Descrizione	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Cassa
99		Servizi per conto terzi	202.516,46	208.116,46	208.116,46	227.882,12
	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	202.516,46	208.116,46	208.116,46	227.882,12

Gli obiettivi operativi relativi alla missione 99 sono:

(*** Aggiungere le informazioni relative agli obiettivi operativi della missione)

.....

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Impegni pluriennali

A bilancio sono previsti impegni pluriennali legati a servizi appaltati essi stessi per una pluralità di esercizi quali servizi mensa, servizio gestione pubblica illuminazione, servizio trasporto scolastico, alcuni fitti passivi, i mutui e la spesa di personale, canoni manutentivi a vario titolo, fornitura carburante, convenzioni a vario titolo. Ad oggi il quadro complessivo da bilancio è il seguente:

[TABELLA U X TIT MAC]

TABELLA PREVISIONI SPESA PER TITOLI MACROAGGREGATI						
	Previsione 2025	Impegni 2025	Previsione 2026	Impegni 2026	Previsione 2027	Impegni 2027
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Parte Seconda

Opere pubbliche

Programma da redigersi ai sensi del Dlgs 36/2023 Codice Appalti e contratti - Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

Dlgs 36/2023 Codice Appalti e contratti - Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Scheda a: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

(* da compilare manualmente)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>totale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Scheda b: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027**ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE****(*** da compilare manualmente)**

<i>Elenco delle Opere Incompiute</i>																	
CUP (1)	Descrizione opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo dei lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 202 del Codice	Vendita ovvero demolizione	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C: in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

Documento unico di programmazione al bilancio di previsione 2025-2026-2027

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art 1 comma 2. lettera c). DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

(* da compilare manualmente)**

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc, ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/no

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Sponsorizzazione	sì/no
Finanza di progetto	sì/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo

Tipologia copertura finanziaria

Dell'Unione Europea	sì/no
Statale	sì/no
Regionale	sì/no
Provinciale	sì/no
Comunale	sì/no
Altra Pubblica	sì/no
Privata	sì/no

Scheda c: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027**ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI******* da compilare manualmente)**

Elenco degli immobili disponibili art. 202 del codice																
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione Immobile	Codice Istat			localizzazione – CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo di corrispettivo ex art. 202 comma 1, lett.a), del codice	Immobili disponibili	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L.214/2011	Tipo disponibilità se Immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale	
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma	
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma	
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma	
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma	
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma	
												somma	somma	somma	somma	

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad indentificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no

2. parziale

3. totale

Tabella C.2

1. no

2. sì, cessione

3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no

2. sì, come valorizzazione

3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

Scheda d: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

(* da compilare manualmente)**

STIMA DEI COSTI
DELL'INTERVENTO
(8)

					i
					z
					z
					o
					u
					d
					i
					e
					l
					a
					l
					,
					l
					e
					a
					v
					e
					s
					n
					c
					t
					h
					u
					e
					a
					d
					l
					a
					e
					C
					f
					i
					c
					n
					o
					a
					l
					n
					,
					i
					l
					z
					,
					i
					t
					e
					i
					j
					c
					g
					a
					,
					l
					a
					n
					,
					c
					t
					e
					,
					i
					n
					,
					i
					t
					c
					a
					o
					l
					l
					,
					d
					,
					e
					i
					r
					n
					i
					t
					v
					e
					a
					r
					n
					t
					v
					t
					e
					e
					n
					t
					d
					o
					a
					(
					c
					l
					o
					0
					n
)
					t
					r
					a
					z
					i

[illegible]

Tabella D.5

- 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)*
- 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)*
- 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)*
- 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)*
- 5. modifica ex art.5 comma 11*

Scheda e: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE******* da compilare manualmente**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FINALITÀ	LIVELLO DI PRIORITÀ	CONFORMITÀ URBANISTICA	VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		INTERVENTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA PROGRAMMA (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo

AMB – Qualità ambientale

COP – Completamento Opera Incompiuta

CPA – Conservazione del patrimonio

MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana

VAB – Valorizzazione beni vincolati

DEM – Demolizione Opera Incompiuta

DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

Documento unico di programmazione al bilancio di previsione 2025-2026-2027

- 1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”*
- 2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”*
- 3. progetto esecutivo*

Scheda f: programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

***** da compilare manualmente**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da Scheda D	testo

(1) breve descrizione dei motivi

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Programma triennale di forniture e servizi

Da redigersi in ottemperanza alle disposizioni del nuovo codice degli appalti – D.Lgs. 36/2023.

Dlgs 36/2023 Codice Appalti e contratti - Articolo 37. Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

(* da compilare manualmente)**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

scheda h: triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA****(*** da compilare manualmente)**

Numero intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annu alità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annu alità nella quale si preve de di dare avvio alla proce dura di affida mento	Categorie CU P (2)	Acquisto e ricompre so nell'impor to di un lavoro o di altra acquisizi one presente in program mazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui impor to compl essivo l'acqui sto è ricom preso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CP V (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile unico del progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATO RE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Pri mo anno	Sec ond o anno	Ter zo anno	Costi su annu alità successive	Tot ale (8)	Apporto di capitale privato (9)	Imp orto	Tipo logia	co dic e AU SA	denomi nazione
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CP V	testo	Tabella H.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella H.2
																somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)	somma (12)				

Documento unico di programmazione al bilancio di previsione 2025-2026-2027

)))

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programma di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3, comma 1, lettera s), dell'allegato I.1
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S=CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile unico del progetto

codice fiscale

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

Tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	terzo anno	Annualità successive
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito, con modificazioni, della legge n. 403 del 1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 202 del codice	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00

Scheda i: triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

***** da compilare manualmente)**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda H	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda H	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda H	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda H	testo
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda H	testo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

(*** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)

.....

Piano triennale di contenimento della spesa

Ai sensi dell'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007, l'Ente ha adottato fino al 2016 piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Benché sia il piano di riqualificazione della spesa sia il piano di razionalizzazione di cui al paragrafo successivo non siano ora più obbligatori in termini di legge, l'Amministrazione ritiene che le attività di monitoraggio e di contenimento della spesa siano in ogni caso un obiettivo a livello generale a livello di ente di prioritaria importanza e che pertanto si continui nel dar seguito alla loro applicazione.

Si definiscono qui, per ciascun punto, le linee di indirizzo da attuare nel triennio, previa illustrazione o richiamo della situazione esistente.

(*** Da adeguare in base al piano di riqualificazione relativo al proprio ente)

• TELEFONIA MOBILE

Nel corso dell'anno ____ (***) da compilare manualmente è stata attivata una nuova convenzione che sta portando ad una riduzione dei costi relativi la telefonia mobile ed ha permesso di aumentare la disponibilità dei dispositivi in dotazione nonché di sostituire alcune delle utenze individuali con apparecchi "ad uso collettivo", assegnabili a rotazione, dal responsabile del servizio, al personale di volta in volta soggetto a reperibilità o chiamato ad operare fuori sede/fuori orario. I direttori di Ripartizione sono incaricati di valutare le effettive necessità dei propri servizi e proporre gli interventi di razionalizzazione eventualmente opportuni in base alla normativa vigente e all'indirizzo qui definito, il tutto ai fini di un contenimento dei costi di gestione.

• AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Nel triennio di riferimento sono da valutare le necessità di rinnovo del parco veicoli, l'eventuale dismissione dei mezzi vetusti o logori secondo criteri di efficienza, sostenibilità ambientale ed economicità, valutando anche la convenienza di ricorrere al noleggio. L'operazione di rinnovo del parco mezzi ed automezzi è in corso di realizzazione, già a partire dal ____ (***) da compilare manualmente beneficiando anche di contributi regionali al rinnovo verso l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale. La predisposizione di un quadro di controllo analitico dei costi e delle manutenzioni, obiettivo operativo del ____ (***) da compilare manualmente, consente e consentirà un diverso approccio gestionale.

• BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

L'art.1 c. 594 della L.244/2007 prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali. Tale norma va ad inquadrarsi in un più ampio processo di dismissione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare già in atto nel Comune, che ha consentito negli anni di alienare beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni.

Ad oggi seppure tale obbligo non sia più così netto ed abbia subito nel corso degli anni un alleggerimento sia diventare opzionale l'amministrazione ritiene di perseguire obiettivi di contenimento della spesa rispetto ai fitti passivi per le seguenti tipologie di immobile: ____ (***) da compilare manualmente

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Circolare RGS sul contenimento della spesa pubblica

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato Circolare n. 29/2023 in materia di contenimento della spesa pubblica.

La Circolare segnala alle Amministrazioni ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare, nella predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2024, criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un oculato utilizzo degli stanziamenti complessivi. Gli enti interessati, nel predisporre il Bilancio di previsione 2024, dovranno tenere conto delle norme di contenimento della spesa pubblica e delle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare.

Fabbisogno personale (P.F.P.)

L'art. 39 della L. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999. Sancisce l'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale anche l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, precisando che essa deve essere finalizzata alla riduzione programmata della spesa.

Il D.Lgs. 165/2001 dispone inoltre che il documento di programmazione: deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria (art. 6 c. 4); deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti; (art. 6 c. 4-bis). L'art. 35 c. 4 precisa che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale è un presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

Il decreto interministeriale (Funzione pubblica, Economia e Interno) 17-03-2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", in attuazione dell'art. 33 del D.L. 30-04-2019 n° 34 convertito con modificazioni dalla L. 28-06-2019 n° 58, superando il principio del *turn over*, ha adottato per la spesa relativa al personale determinati valori-soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio. Sono individuate anche le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato, per i Comuni che si collocano al di sotto di tali valori-soglia;

Il comune di _____ **(*** da compilare manualmente)** rientra in questo gruppo. i Comuni che eccedono tali valori devono invece gradualmente ridurre il rapporto spesa di personale/entrate correnti, così da rientrare nei limiti entro il 2025.

(* Valutare se inserire eventuali informazioni del raccordo tra DUP e PIAO relativamente alla spesa e programmazione del personale)**

.....

MODIFICHE E REVISIONI DEI PRINCIPI CONTABILI D.LGS 118/2011

Nell'ultima riunione, la Commissione Arconet ha analizzato l'aggiornamento dell'Allegato 4/1 Dlgs 118/2011 e smi in materia di programmazione, aggiornando in particolare il rapporto tra DUP e PIAO.

La disciplina del PIAO di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 riguarda gli enti con un numero di dipendenti maggiore di 50, ma l'art. 1, comma 3, del DPR n. 81/2022 prevede che "Le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto- legge n. 80 del 2021” e che il DM n. 132 del 2022 definisce, altresì, le modalità semplificate per l'adozione del PIAO da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti . Pertanto, la proposta di aggiornamento del DUP alla disciplina del PIAO deve riguardare e dovrà essere estesa anche alle due modalità di DUP semplificato.

Nell'esaminare la proposta di adeguamento dei principi contabili alla disciplina del PIAO la Commissione prende atto che tale disciplina ha determinato il venir meno dello stretto collegamento tra la programmazione strategica e quella operativa che caratterizzava la disciplina originaria del DUP e consentiva agli enti locali di definire contestualmente il quadro complessivo della programmazione e le risorse, non solo finanziarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi.

Concluso l'esame la Commissione approva le proposte di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118 del 2011 riguardanti il DUP e il PEG con le correzioni proposte.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Funzione pubblica, invitati, la Commissione concorda di inviare alla Presidenza del Consiglio il testo approvato per consentire di acquisire eventuali correzioni e/o integrazioni.

Di seguito le proposte di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 riguardanti il DUP condivise dalla Commissione ARCONET che saranno inserite nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo):

La Sezione Operativa (SeO) La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Il contenuto minimo della SeO è costituito: f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie umane e strumentali ad esse destinate; j) dalla programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente;

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

➤ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;

➤ Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1 - Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

.....

Parte 2 - La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, e patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

(* Aggiungere eventualmente la tabella del fabbisogno personale relativa al proprio ente)**

.....

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Eliminazione vincoli

Il c. 2 dell'art. 57 "Disposizioni in materia di enti locali" del Decreto Fiscale (DL 124/2019), in tema di semplificazioni, ha abrogato i seguenti tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenuti anacronistici rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa:

- limiti di spesa per la formazione del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010);
- limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, DL 78/2010);
- Limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, c. 8, DL 78/2010);
- divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, DL 78/2010);-limiti delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010);
- limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, c. 1 DL112/2018);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, c. 1-ter, DL 98/2011);
- limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012);
- obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, DL 66/2014) per cui il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, c. 594, della legge n. 244/2007 e gli altri documenti di programmazione quali: tagli a spese per studi e incarichi di consulenza, spese per collaborazioni coordinate e continuative, spese per convegni, pubblicità, rappresentanza, spese per missioni, spese di formazione, spese per acquisto e manutenzione, noleggio e buono taxi autovetture, mobili ed arredi, ecc...non sono più presenti nel DUP 2024-2026;

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Servizi PagoPa

Dal punto di vista della gestione dei flussi in entrata da parte dei contribuenti/utenti è necessario fare il punto sull'obbligo di attivazione dei servizi di pagamento con PagoPa a partire dal 28.02.2021.

Per risolvere il problema dei pagamenti nella pubblica amministrazione l'AgID ha creato **PagoPa, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione**, una piattaforma che mira a rendere più semplici, sicure e trasparenti tutte le transazioni verso la PA. Nel pagamento dei servizi pubblici PagoPa assicura infatti diversi vantaggi, come la conoscenza in anticipo del costo dell'operazione e l'ottenimento della ricevuta per attestare l'avvenuto versamento.

Grazie a PagoPa, adottato obbligatoriamente da tutti gli enti pubblici e da un numero crescente di Banche e di istituti di pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento - PSP), sarà ed in parte è quindi possibile pagare facilmente tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli ed effettuare qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come aziende a partecipazione pubblica, scuole, università e ASL.

PagoPa non è un sito dove pagare, ma una piattaforma di pagamenti standard adottata da Banche e altri istituti di pagamento. Tutto quello che occorre è un indirizzo e-mail valido o, nel caso di pagamenti tramite home banking o tramite siti web degli enti aderenti, i propri dati di login.

I pagamenti vanno effettuati direttamente sul sito o sull'APP dell'Ente Creditore (il tuo comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero:

- Presso le agenzie di una banca
- Utilizzando l'home banking (dove trovi i loghi CBILL o PagoPa)
- Presso gli sportelli ATM di una banca (se abilitati)
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB
- Presso le Poste se il canale è attivato dall'Amministrazione che ha inviato l'avviso.

PagoPa intende non solo facilitare i pagamenti online, ma anche migliorare l'esperienza d'uso del cittadino nel caso di avvisi di pagamento cartacei. Non tutti infatti vogliono o possono pagare online. Per questo, per PagoPa, l'AgID ha elaborato un nuovo tipo di avviso cartaceo, che indica al cittadino tutte le modalità di pagamento possibili: sul sito del Comune, in banca o agli sportelli postali, nelle tabaccherie e ricevitorie.

L'art. 239 del D.L. 19-05-2020, n. 24 ha istituito il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione; sul quale può essere erogato un contributo di € 7.950,00 ai Comuni fra 5.000 e 40.000 abitanti che adottano le piattaforme digitali per :

- rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;
- portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma PagoPa;
- rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l'App IO.

Il Comune ha presentato/non ha presentato ***** da compilare manualmente** domanda di accesso a tale fondo.

***** CITARE/ ELENCARE EVENTUALI PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE-INFORMATIZZAZIONE DA PNRR)**

.....

***** Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Fondo garanzia debiti commerciali

*****Attenzione alle specifiche situazioni degli enti)**

L'art. 1 c. 852 della L. 145/2018 ha imposto agli Enti locali che non hanno rispettato nel 2020 e seguenti gli obblighi di tempestività dei pagamenti e riduzione dello stock dei debiti commerciali scaduti l'obbligo di accantonare a bilancio il "fondo garanzia debiti commerciali", quantificato con parametri legati all'entità dello sfioramento dei predetti obblighi.

Pur avendo sensibilmente migliorato, nell'ultimo quinquennio, la tempestività di pagamento, l'Ente ha fatto ancora registrare nel 2023 un modesto ritardo (oppure si colloca nel rispetto dei limiti): dovrà quindi accantonare per il 2024 € _____ (***) **da compilare manualmente** (dato da Macroaggregato 3 rendiconto 2021); è prevedibile dal 2024 il rientro nei parametri di virtuosità sui tempi medi pagamento e stock del debito residuo. (***) **oppure no**

I dettagli sull'argomento sono esposti nella nota integrativa al bilancio, cui si rimanda.

(***) **da compilare manualmente**

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00

(***) **Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Fondo crediti di difficile esazione

La determinazione del F.C.D.E. fa riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5 Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

Ormai sin dal 2021 il Fondo crediti deve essere accantonato a bilancio per l'intero importo. Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2025/2027 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e corrispondono/non corrispondono con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

Con la pubblicazione del Decreto MEF 25 luglio 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023 è entrata in vigore la modifica del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (

All. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.) in relazione all' esempio n. 5 – determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il principio contabile è stato aggiornato come segue: “Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.”

Pertanto a partire dalla programmazione 2024/2026 e quindi quanto mai ora con il DUP 2025/2026/2027 gli enti potranno tornare a scegliere tra le seguenti tre modalità di calcolo della media tra incassato e accertato in c/competenza:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

Il legislatore richiama inoltre gli enti al rispetto del principio della costanza; la scelta sulla modalità di calcolo della media individuata in sede di bilancio di Previsione dovrà essere auspicabilmente replicata in sede di redazione del Rendiconto.

La Corte dei Conti Lombardia, con **delibera n. 143/2024** ha evidenziato che “a tutela dell’equilibrio di bilancio e della sana e prudente gestione è **necessario limitare il più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo FCDE** e dare adeguata evidenza nella Nota integrativa al bilancio delle ragioni per le quali non si provvede all’accantonamento con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 109/2024/PRSE).

Nel caso in esame, nel determinarsi per il mancato accantonamento a fronte dei crediti sopra menzionati, il Comune avrebbe dovuto illustrare debitamente in Nota integrativa le ragioni per le quali riteneva di non dover provvedere alla relativa svalutazione nel rispetto dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a mente del quale “la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo”, laddove “non previsto” deve intendersi come non determinato dall’ente; nonché dell’Esempio n. 5 contenuto nell’Appendice tecnica all’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il quale evidenzia che “con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”.

La seguente tabella espone l'entità del FCDE stanziato nel bilancio 2025/2027:

	Stanziamenti 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	14.579,40	12.192,20	12.801,81	12.801,81
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Proventi da titoli abilitativi edilizi

Come è noto, con quanto disposto all'art. 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n.232 – Legge di Bilancio 2017 – è stato finalmente liberato l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Successivamente, per effetto dell'integrazione a norma dell'art. 1-bis, comma 1 del DL 148/2017 e di quanto disposto dall'art. 13, comma 5-quinquies del DL. 162/2019 (Milleproroghe), la spesa finanziabile dalle entrate da titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni che, per anni, è stata normata riconducendo le possibilità di finanziamento di spese di parte corrente e di parte capitale a percentuali che cambiavano ogni anno e, non raramente, anche nel corso dell'anno, è stata una volta per tutte definita come segue.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

Quindi, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'ente seppure con tutte le cautele del caso, data l'incertezza della accertabilità delle entrate da permessi di costruire, a beneficio della quadratura della parte corrente, ha deciso di destinare una quota di tali entrate al finanziamento della spesa corrente, nelle voci di spesa previste dalla norma sopra riportata e nella misura rilevabile nella tabella presente:

(* da compilare manualmente)**

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
Provento risorse da titoli abilitativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri di urbanizzazione a scomputo e migliori convenzioni edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00

(* da compilare manualmente)**

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
Destinazione a spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinazione a spesa investimento	0,00	0,00	0,00	0,00

(* da compilare manualmente)**

<i>Proventi titoli abilitativi edilizi</i>			
	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>	<i>Competenza 2027</i>
Parte corrente	0,00	0,00	0,00
Parte investimenti	0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	0,00	0,00	0,00

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni patrimoniali

Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni è stato introdotto dall'art. 58 del D.L. 25-06-2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 06-08-2008 n. 133 s.m.i., e consiste in uno strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio patrimonio immobiliare disponibile. Ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, il piano è allegato quale parte integrante alla sezione operativa del DUP.

La finalità dello strumento è quella di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; vi si inseriscono i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, allo scopo di sollecitare per gli stessi iniziative di riconversione e riuso che consentano il reinserimento dei cespiti nel circuito economico sociale, innescando, conseguentemente, il processo di rigenerazione urbana con ricadute positive sul territorio, oltre che sotto il profilo della riqualificazione fisica, anche e soprattutto sotto il profilo economico-sociale. Ciò si inserisce nell'attuale impianto normativo riguardante il patrimonio immobiliare pubblico, sempre più orientato alla gestione patrimoniale di tipo privatistico, che, in particolare nell'attuale congiuntura socio-economica, impone la diminuzione delle spese di gestione, di indebitamento e del debito pubblico anche attraverso la razionalizzazione degli spazi, la messa a reddito dei beni e l'alienazione, per il rilancio dell'economia ed il recupero fisico e sociale delle città.

L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Gli elenchi di cui sopra hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

L'art. 58 del D.L. 112/2008 estende (comma 6) anche agli Enti territoriali la possibilità di utilizzare lo strumento della concessione di valorizzazione, già previsto per i beni immobili dello Stato ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23-11-2001 n. 410. Infine, l'art. 58, al comma 9, dispone che a tali conferimenti, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui sopra, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 25-09-2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23-11-2001 n. 410; in particolare, l'art. 3 comma 18 del D.L. 351/2001, a seguito delle modifiche apportate con il D.L. 12-09-2014 n. 133 convertito con modificazioni in L. 11-11-2014, n. 164, art. 20 comma 4 lett.a), dispone che: *“Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'art. 19, commi 14 e 15, del D.L. 31-05-2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30-07-2010, n. 122. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti.”*

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (tabelle)

Qui di seguito si riporta il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

*****ATTENZIONE tabella compilata automaticamente solo se si gestiscono gli investimenti / opere in giove. Se non si gestiscono essa è da compilare manualmente**

Tabella del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni							
Codic e	Descrizion e	Valore al 31/12/202 4	Ubicazion e	Destinazion e	Codic e C.P.	Destinazione d'uso: Alienazione/Valorizzazion e	Destinazione d'uso: Alienazione / valorizzazion e
...	0,00

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Quadro di sintesi PNRR

La pandemia da Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9%, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2%. L'Italia è stata colpita prima e più duramente dalla crisi sanitaria. La crisi si è abbattuta su un Paese già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9%, mentre nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l'aumento è stato rispettivamente del 30,2%, del 32,4% e del 43,6 %.

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU) che è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire un maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L'Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto: il Piano per la Ripresa e Resilienza garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. A questo si aggiunge il Fondo Complementare di 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti è dunque di 222,1 miliardi.

La struttura del PNRR risulta articolata in 6 Missioni e 16 Componenti: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura, Rivoluzione verde, e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute.

Le missioni in sintesi rispetto alle quali anche gli Enti Locali sono stati chiamati a fare la loro parte sono le seguenti :

1. "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura": 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal PNRR e 8,5 miliardi da FC. Obiettivi: promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura.
2. "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica": 68,6 miliardi – di cui 59,3 miliardi dal PNRR e 9,3 miliardi dal FC. Obiettivi: migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
3. "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile": 31,4 miliardi – di cui 25,1 miliardi dal PNRR e 6,3 miliardi dal FC. Obiettivi: sviluppo razionale di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile e estesa a tutte le aree del Paese. e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.

4. “Istruzione e Ricerca”: 31,9 miliardi di euro – di cui 30,9 miliardi dal PNRR e 1 miliardo dal FC. Obiettivi: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva.
5. “Inclusione e Coesione”: 22,4 miliardi – di cui 19,8 miliardi dal PNRR e 2,6 miliardi dal FC. Obiettivi: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale.
6. “Salute”: 18,5 miliardi, di cui 15,6 miliardi dal PNRR e 2,9 miliardi dal FC. Obiettivi: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure

E’ utile ricordare che nel dettaglio il PNRR ed il fondo prevedono la partecipazione attiva delle Regioni e degli Enti locali sulle seguenti linee di intervento:

- Digitalizzazione della pubblica amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali (incluso il rafforzamento delle infrastrutture digitali, la facilitazione alla migrazione al cloud, l’offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale, la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT)
- Valorizzazione di siti storici e culturali, migliorando la capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità dei luoghi (sia dei ‘grandi attrattori’ sia dei siti minori)
- Investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti.
- Investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici con particolare riferimento alle scuole.
- Investimenti per affrontare e ridurre i rischi del dissesto idrogeologico.
- Investimenti nelle infrastrutture idriche (ad es. con un obiettivo di riduzione delle perdite nelle reti per l’acqua potabile del -15% su 15k di reti idriche),
- Risorse per il rinnovo degli autobus per il trasporto pubblico locale (con bus a basse emissioni) e per il rinnovo di parte della flotta di treni per trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa. Modernizzazione e potenziamento delle linee ferroviarie regionali.
- Asili nido, scuole materne e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (con la creazione di 152.000 posti per i bambini 0-3 anni e 76.000 per la fascia 3-6 anni)
- Scuola 4.0: scuole moderne, cablate e orientate all’innovazione grazie anche ad aule didattiche di nuova concezione (ad es. con la trasformazione di circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments e con il cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici e relativi dispositivi) Risanamento strutturale degli edifici scolastici (ad es. con l’obiettivo di ristrutturare una superficie complessiva di 2.400.000,00 mq. degli edifici)
- Politiche attive del lavoro e sviluppo di centri per l’impiego.
- Rafforzamento dei servizi sociali e interventi per le vulnerabilità (ad es. con interventi dei Comuni per favorire una vita autonoma delle persone con disabilità rinnovando gli spazi domestici, fornendo dispositivi ICT e sviluppando competenze digitali).
- Rigenerazione urbana per i comuni sopra i 15mila abitanti e piani urbani integrati per le periferie delle città metropolitane (possibile coprogettazione con il terzo settore). Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali. Strategia nazionale per le aree interne.
- Assistenza di prossimità diffusa sul territorio e cure primarie e intermedie (ad es. attivazione di 1.288 Case di comunità e 381 Ospedali di comunità) Casa come primo luogo di cura (ad es. potenziamento dell’assistenza domiciliare per raggiungere il 10% della popolazione +65 anni), telemedicina (ad es. televisita, teleconsulto, telemonitoraggio) e assistenza remota (ad es. con l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali) Aggiornamento del parco tecnologico e delle attrezzature per diagnosi e cura (ad es. con l’acquisto di 3.133 nuove grandi attrezzature) e delle infrastrutture(ad es. con interventi di adeguamento antisismico nelle strutture ospedaliere).

Riforme strutturali: La riforma della pubblica amministrazione migliora la capacità amministrativa a livello centrale e locale; rafforza i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; incentiva la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. Si basa su una forte espansione dei servizi digitali. L’obiettivo è una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini. Sulla base di queste premesse, la riforma si muove su quattro assi principali:

- Accesso: (concorsi e assunzioni) per snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale.
- Buona amministrazione (semplificazioni) per semplificare norme e procedure (Codice dei Contratti e degli Appalti).
- Competenze (carriere e formazione) per allineare conoscenza e capacità organizzativa alle nuove esigenze di una PA moderna.
- Digitalizzazione quale strumento trasversale.

Sono confluiti nel PNRR M2C4-Investimento 2.2 “ Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” i contributi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019 annualità 2020/2021/2022/2023/2024.

I progetti finanziati con risorse del PNRR previsti o ammessi ed in attesa di finanziamento nell'esercizio 2023 del Comune di Inverso Pinasca sono di seguito riepilogati:

(* da compilare manualmente)**

Voce	Capitolo	Articolo	Codice	Titolo	c.d.r.	Descrizione intervento	Somme a bilancio	Somme disponibili	Note

Ai fini della programmazione e gestione è necessario evidenziare che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente.

Si comunica che con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Medie Opere

Per quanto riguarda l'investimento di “Medie opere”, l'articolo 32 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.145 del 2018.

Nello specifico, ai sensi del novellato comma 139-ter, i Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021-2022-2023-2024-2025, **sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.**

Altra rilevante novità è quella prevista dalla modifica al comma 143, per effetto della quale il comune beneficiario del contributo **sarà tenuto a rispettare i termini ivi indicati con riguardo al momento**

dell'aggiudicazione dei lavori e non più a quello del loro affidamento (Allegato 1). Con la precisazione che esclusivamente con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Si prevede inoltre che, in deroga a quanto precedentemente previsto, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di erogazione delle risorse previste dal comma 144 sono le seguenti: per il 20% a titolo di acconto, per il 10% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60% sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

I relativi passaggi di verifica amministrativa ai fini dell'erogazione delle *tranche* di pagamento sono rilevati tramite il sistema ReGis.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Fondo per l'avvio delle opere indifferibili

Si fa presente che il contributo del Fondo per l'avvio opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n.50 del 2022 in favore degli interventi de finanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, è confermato secondo le procedure previste dal comma 5. Al riguardo si evidenzia, in particolare, che dovranno essere aggiornati i cronoprogrammi da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi, prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In esito al completamento delle procedure di cui al citato comma 5, il Ministero dell'interno ne darà comunicazione ai comuni interessati e potrà attivare i trasferimenti sulla base delle procedure previste dalla Circolare n.31 del 28 novembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ulteriori chiarimenti si potrà fare riferimento ai recapiti ivi indicati.

In presenza di risorse del Fondo Opere Indifferibili, si chiarisce in ogni caso che il Comune beneficiario è tenuto alla rendicontazione di progetto secondo le indicazioni precedentemente fornite, ovvero per l'intero contributo originariamente assegnato, unitamente alla quota a valere sul FOI.

L'Amministrazione procederà ad erogare le somme dovute all'Ente nei limiti dell'importo oggetto di finanziamento originario nelle modalità sopra descritte mentre, per l'ulteriore quota del FOI, si attiveranno i trasferimenti sulla base delle indicazioni fornite con la richiamata Circolare n.31 del 2023.

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....

Piccole opere

Per quanto riguarda l'investimento di "Piccole opere", l'articolo 33 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali - Piccole Opere», modifica, integra e abroga diversi commi della legge n.160 del 2019.

Nello specifico, l'attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull'inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024.

(* da compilare manualmente)**

Voce	Capitol o	Articol o	Codic e	Titolo	c.d. r.	Descrizione intervento	Somme a bilancio	Somme disponibi	Note
------	--------------	--------------	------------	--------	------------	------------------------	---------------------	--------------------	------

<i>li</i>									

(* Aggiungere eventuali Informazioni, Note Aggiuntive, Riferimenti relativi al proprio ente)**

.....